

## CAPITOLO XIII

### DICHIARAZIONI DI CALAFATO GIOVANNI EX ART. 210 C.P.P.

(UD. 8.3.95)

1. Il Calafato, dopo avere affermato di avere iniziato a collaborare dal 4.10.1994 con magistrati della Procura di Palermo (cfr. verb. ud. 8.3.1995 anche alla pagina 55), senza avere avuto contatti con nessuno (cfr., per questa puntualizzazione, su domanda del difensore di Avarello, pag. 50) e di avere, nell'ambito di tale collaborazione, confessato gravi delitti, tra cui sette omicidi, per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini, ha dichiarato di aver fatto parte sin dal 1989 della "famiglia degli emergenti" di Palma di Montechiaro, di cui era stato il "promotore" e della quale facevano parte il fratello Salvatore, Amico, Pace, Puzangaro, Luciano Sallia, Calogero Morgano, Benvenuto Giuseppe, Alletto Croce ed altri.

Ha dichiarato che, a Palma di Montechiaro, "Cosa Nostra" era rappresentata da Andrea Palermo, i fratelli Gioacchino, Saro, Pietro, Ignazio Ribisi e da altri.

Ha riferito, inoltre, che sin dal 1984, nelle zone di Agrigento e Caltanissetta, aveva avuto rapporti, per commettere rapine ai danni di banche, uffici postali e gioiellerie, con persone di Canicattì e, precisamente, con Avarello Giovanni, Gallea Antonio, Sferrazza Gioacchino e Santo Rinallo, aggiungendo che con queste persone aveva commesso "una cinquantina" di rapine.

Ha spiegato che il gruppo emergente di Canicattì, rappresentato da Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello, Rinallo Santo e Montante, era in contrapposizione con le famiglie di "Cosa Nostra" di Canicattì e cioè i Di Caro, i Ferro, i Guameri.

Tra questo gruppo "emergente" ed il suo gruppo c'erano rapporti "amichevoli", di reciproco aiuto, consistenti nello scambio di favori, anche per l'esecuzione di omicidi.

Ha, quindi, indicato il duplice omicidio Allegro - Anzalone eseguito, per conto del suo gruppo a Palma di Montechiaro, da Avarello, Montante e Gallea Antonio e quello di Coniglio Rosario, eseguito dal suo gruppo per quello di Canicattì che ne

aveva fatto richiesta tramite Benvenuto e Avarello Gianmarco (Giovanni). Quest'ultimo, unitamente a Gallea, era capofamiglia degli "emergenti" di Canicatti.

Su domanda del P.M., ha riferito che nel 1990 era detenuto nel carcere di Agrigento, unitamente a Gallea Antonio e Rinallo Santo, in seguito alla condanna a quattro anni, per tentata rapina e porto abusivo di armi, loro inflitta dal "collegio giudicante" composto dalla dott. Agnello, dal dott. Turco e dal dott. Rosario Livatino del Tribunale di Agrigento.

Ha, quindi, precisato che le istanze di remissione in libertà, presentate nell'ambito di questo procedimento, avevano avuto esito negativo (cfr. pag. 11).

Ha, inoltre, riferito che, durante il periodo di detenzione nel carcere di Agrigento, i rapporti con i componenti del gruppo venivano tenuti dal fratello Salvatore e da Gallea Antonio.

Fu, infatti, quest'ultimo che, nell'estate del 1990 (Luglio - Agosto: cfr. pag. 42), quando erano ristretti nel carcere di Agrigento, lo informò che si doveva uccidere il dott. Livatino ("...e parlavamo di questo fatto Livatino ha detto Antonio, dicendo di fare, Antonio Gallea questo fatto Livatino di farlo a questo qua, di ammazzare pure il giudice Livatino").

Successivamente ne fu informato, sempre nello stesso carcere, da Gallea Bruno e Avarello Giovanni (cfr. pag. 16 e pag. 42).

Ciò avveniva durante i colloqui con i familiari dei detenuti che si tenevano nell'unica sala di cui disponeva il carcere di Agrigento ("bene, c'è una sala soltanto ad Agrigento di colloqui": cfr. pag. 17 e pag. 43 - 44 dove è descritta la sala dei colloqui).

L'omicidio del dott. Livatino era reso necessario - secondo quanto gli fu riferito da Antonio Gallea - dal fatto che, secondo quanto si diceva, il dott. Livatino era duro nei confronti degli "emergenti", mentre aiutava ("era vicino": cfr. pag. 12) la famiglia di Di Caro Giuseppe.

Quest'ultimo aveva peraltro rapporti pessimi con i Gallea, in quanto il Di Caro non voleva che si consumassero rapine a Canicatti e temeva, inoltre, una ritorsione da parte dei Gallea e di Avarello, in relazione all'omicidio - avvenuto molto tempo prima - di uno zio dei Gallea (Migliore) che la famiglia Gallea

attribuiva al Di Caro (cfr. pag. 15).

Su domanda del P.M., il Calafato ha poi precisato che sul dott. R. Livatino, anche se faceva parte di un collegio giudicante e non era più pubblico ministero, vi erano delle "lamentele" perché "comandava troppo" e "influenzava troppo anche gli altri giudici e gli altri pubblici ministeri", aggiungendo che si trattava di "voci" in carcere e che a lamentarsi erano anche gli avvocati ("...certe voci in carcere avvocati che si lamentavano di questo fatto, i detenuti tutti": cfr. pag. 30; "voci che giravano in carcere...che c'era Livatino ed allora era difficile avere anche qualche libertà provvisoria, arresti domiciliari, tutte queste cose qua": cfr. pag. 31).

Lo stesso gruppo degli "emergenti" intendeva, inoltre, uccidere il dott. R. Livatino perché era convinto che il giudice si faceva influenzare dal maresciallo dei carabinieri Bruno, il quale si era occupato delle indagini sulla tentata rapina per la quale erano stati condannati Calafato Giovanni, Gallea Antonio e Rinallo Santo ("perché il maresciallo Bruno diciamo quando è stato questo fatto noi, è venuto a testimoniare lui diciamo, tramite Gallea Bruno, sapeva che faceva molte pressioni per non farci fare uscire, diciamo, perché volendo non c'erano molti elementi per condannarci a noi, diciamo. Si faceva influenzare molto per dire, misure di prevenzione che ne so, a Canicatti la davano sempre alle stesse persone, ai soliti pregiudicati, normale diciamo. Qualche esponente di "Cosa Nostra", quasi, non ce l'aveva nessuno la misura di prevenzione": cfr. pag. 47).

Uccidere, comunque, il dott. Livatino rappresentava una dimostrazione di forza all'interno dei gruppi, mentre, all'esterno, avrebbe dovuto danneggiare "Cosa Nostra", perché era una cosa troppo grossa per essere riconducibile agli "emergenti" e non alle famiglie di "Cosa Nostra", verso cui - si pensava - sarebbero state indirizzate le indagini.

In relazione alle modalità di esecuzione dell'omicidio, il Calafato ha riferito che si stabilì di impiegare un "gruppo di fuoco importante" per rendere eclatante il fatto e si pensò, inoltre, in un primo momento (ma poi l'idea fu abbandonata) di deviare le indagini, facendo trovare sull'autovettura del dott. R. Livatino dei "giornaletti pornografici" (cfr. pag. 18) per suggerire un collegamento tra l'omicidio e una relazione che - secondo Gallea Antonio - legava il dott. R.

Livatino a una donna "notaressa" (cfr. pag. 18) di Naro.

Il Calafato ha, poi, riferito che, nell'estate del 1990, tra Luglio e Agosto, erano scesi in Sicilia, provenienti dalla Germania, Amico e Pace per fare una rapina e per intimidire i testi, tra cui il direttore delle poste di Milena, perché ritrattassero, in modo che il fratello Calafato Salvatore, che era stato arrestato per la rapina commessa all'ufficio postale di Milena, non venisse condannato. In effetti il compito fu portato a termine ("se ne sono andati a parlare con un direttore di posta": cfr. pag. 19) e il fratello Salvatore, in seguito alla ritrattazione dei testi, fu assolto.

Ha riferito che aveva appreso, con stupore, dell'omicidio del dott. Livatino, la stessa mattina, nel carcere di Agrigento, da Antonio Gallea, il quale aveva avuto un colloquio con il fratello Bruno e con Avarello.

Lo stupore del Calafato era dovuto al fatto che non si era mai stabilita la data dell'omicidio del dott. Livatino, in quanto omicidi più urgenti e che interessavano di più il gruppo (cfr., per questa espressione, pag.40) erano quelli dei fratelli Ribisi e del maresciallo Bruno di Canicatti; stupore che manifestò a Gallea Antonio, il quale gli riferì che si era deciso di farlo subito perché il dott. Livatino sarebbe andato in ferie l'indomani ed al rientro avrebbe potuto avere la scorta (cfr., anche, pag. 40).

Il Calafato ha riferito, inoltre, che il Gallea gli disse che a commettere l'omicidio erano stati Avarello, Amico, Pace e Puzangaro e che non tutto era andato bene.

Successivamente, egli ebbe modo di parlare dell'omicidio del dott. Livatino anche con Gallea Bruno e Avarello, i quali gli riferirono che c'erano stati dei problemi perché l'Avarello, che era seduto sul sedile posteriore della macchina, aveva sbagliato a sparare il primo colpo, in quanto non aveva un fucile a canne mozze, ma a canne lunghe.

I due gli riferirono, inoltre, che alla guida della macchina c'era Puzangaro e che Avarello, il quale aveva diverse pistole cal. 9, tra cui quelle rubate ai carabinieri a Palma di Montechiaro in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, aveva dimenticato il fucile e la pistola di ordinanza dei carabinieri nella Fiat Uno che avevano abbandonato dopo l'omicidio del magistrato.

In relazione alle modalità di fuga, gli fu riferito che venne usata la stessa Golf

FC

GTI nera, a due sportelli, con tetto apribile e ruote in lega leggera, che era stata impiegata da lui stesso, Avarello, Rinaldo e Montante, per compiere l'omicidio dei fratelli Ribisi nell'ospedale di Caltanissetta (cfr., anche, pag. 56); autovettura che era stata data ad Antonio Gallea "dagli amici di Catania" (cfr. pag. 26 e pag. 57) ed era custodita in un garage, condotto in locazione a Canicatti da Santo Rinaldo (cfr. pag. 57).

Il veicolo aveva una targa tedesca ed era stata "rapinata a dei turisti tedeschi" (cfr. pag. 92); questa targa era stata, poi, cambiata con targhe di Agrigento (cfr. pag. 58).

La stessa autovettura era stata utilizzata anche per due rapine commesse a Ravanusa e a Sommatino (cfr. pag. 56).

Ha riferito ancora il Calafato che, successivamente, tramite gli organi di stampa, seppe della presenza all'omicidio di un testimone il quale aveva riconosciuto Pace Domenico. Ciò l'aveva sorpreso poiché, secondo il Calafato, a sparare avrebbe dovuto essere Amico Paolo perché, "più in gamba, più veloce"; da Gallea Bruno ebbe invece la conferma che era stato proprio Pace - il quale si era anche tolto il casco - a sparare al magistrato.

Su domanda del difensore di Avarello Giovanni, il Calafato ha dichiarato che, per quanto era a sua conoscenza, il Benvenuto non aveva avuto nessun ruolo nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. pag. 73); ha confermato che il Benvenuto faceva parte dell'organizzazione di cui egli era a capo (cfr. pag. 76), aveva commesso un omicidio a Marsala, aveva partecipato a una riunione a Ragusa ed era lui a tenere i contatti, anche autonomamente, con "gente di fuori" (cfr. pag. 81).

Il Calafato ha, quindi, precisato di avere saputo soltanto attraverso gli organi di stampa che il Benvenuto era implicato nell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. pag. 86).

Su domanda del P.M., egli ha riferito di essere a conoscenza dell'incidente subito da Puzangaro, precisando che avvenne a Marina di Palma, nell'estate del 1989, quando, a bordo dell'Alfa 75, guidata da Paolo Amico, si trovavano lo stesso Calafato e il Puzangaro. I tre erano in cerca dei fratelli Ribisi per ucciderli; lungo il percorso presero una "scaffa" e dal fucile, che teneva Puzangaro, partì un

Flaminio

colpo che provocò al Puzangaro lo spapolamento del dito del piede ed a lui una ferita alla "natica sinistra", con ritenzione del proiettile.

Ha precisato inoltre il Calafato di conoscere Vincenzo Collura, con cui aveva parlato dell'omicidio del dott. Livatino.

Il Collura gli aveva riferito che aveva profanato la tomba del giudice e che si era potuto dare latitante, come il Di Caro, perché quest'ultimo era stato avvisato dal dott. Livatino e il Di Caro gli aveva, pertanto, preannunciato il blitz scattato in seguito alle rivelazioni di Calderone.

In ordine ai motivi per i quali il Collura ha profanato la tomba del dott. R. Livatino, il Calafato, su domanda del difensore di Avarello, ha riferito che la ragione probabilmente era da attribuire a provvedimenti in materia di misure di prevenzione ("diciamo, i motivi, forse perché magari lui una volta voleva che ci aggiustava, che ne so, il processo per il fatto della sorveglianza, che ne so, gli aveva parlato forse con Livatino, Livatino gli ha detto di no": cfr. pag. 68).

Il Calafato ha, infine, dichiarato di essere stato detenuto insieme con Avarello, il quale gli aveva confidato di avere preso parte all'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. pag. 33).

Su domanda del Presidente, ha dichiarato di non avere avuto mai contrasti con Avarello, Puzangaro, Amico e Pace e di avere maturato la decisione di collaborare perché era stanco di continuare una vita costellata di delitti e perché voleva dare un diverso avvenire al figlio (cfr. pag. 91 - 92).

Ha, infine, riferito di conoscere Vella Orazio, con il quale aveva commesso delle rapine; ha quindi precisato di avere saputo dallo stesso Avarello e da altri che l'Avarello aveva commesso degli omicidi nella zona di Agrigento con il Vella.

2. Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, si osserva che, alla stregua degli elementi processualmente acquisiti, la collaborazione del Calafato appare il frutto di spontanea autodeterminazione e va ricondotta, secondo quanto dallo stesso in modo convincente motivato, ad un processo interiore di revisione critica e di recupero progressivo di valori umani e sociali.

Egli, infatti, ha precisato di avere maturato la decisione di collaborare perché era stanco di continuare una vita costellata di delitti e perché voleva dare un diverso

avvenire al figlio (cfr. verbale udienza 8.3.1995, pag. 91-92).

Nell'ambito della collaborazione egli ha poi confessato gravi delitti, tra cui sette omicidi, per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini, dimostrando così la spontaneità della sua collaborazione.

Deve, ancora, essere rilevato che, nella sostanza, egli ha ammesso la sua compartecipazione alla fase preparatoria dell'omicidio del dott. R. Livatino, allorché ha affermato di essersi stupito dell'esecuzione dell'omicidio del magistrato prima di portare a termine altri omicidi "che interessavano di più il gruppo" (cfr. verbale udienza 8.3.1995, pag. 40).

Va, inoltre, sottolineato che egli era stato arrestato solo "per avere rotto il soggiorno" e che doloroso deve essere stato per lui coinvolgere il proprio fratello Salvatore, oltre al cognato di quest'ultimo Benvenuto Giuseppe Croce.

Sotto il profilo del disinteresse, si osserva che egli non nutriva (non sussistendone ragioni) astio o rancore nei confronti di Avarello, Puzangaro, Amico e Pace con i quali non aveva mai avuto alcun contrasto.

Si deve ancora osservare che il campo operativo era in provincia di Agrigento e non nel territorio della magistratura di Caltanissetta.

La dichiarazione resa davanti ai magistrati di Caltanissetta è, dunque, del tutto occasionale, avendo egli collaborato con la polizia e con uffici giudiziari diversi.

Tutto ciò esclude, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, qualsiasi influenza da parte di polizia e magistratura che non si sono mai interessati dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino.

3. Le dichiarazioni del Calafato hanno, inoltre, trovato numerosi riscontri estrinseci e, in particolare:

1) il Calafato ha dichiarato di avere ricevuto informazioni sull'omicidio del dott. R. Livatino da Gallea Bruno e Avarello Giovanni, durante i colloqui che costoro avevano con Gallea Antonio, allora detenuto insieme con lui nella casa circondariale di Agrigento.

L'esistenza di tali colloqui è stata riscontrata documentalmente anche attraverso l'acquisizione del documento indicato in precedenza (cfr., supra, Cap. II, pag. 11,

n. 18), così come ha trovato riscontro la contestuale presenza dello stesso Calafato che, a sua volta, era a colloquio con i familiari nella stessa e unica sala esistente nella casa circondariale di Agrigento;

2) il Calafato ha riferito che l'omicidio del dott. Livatino fu anticipato perché il magistrato l'indomani sarebbe andato in ferie ed al rientro avrebbe potuto avere la scorta.

E' stato accertato, attraverso l'esame della dott. Agnello Maria, che il magistrato, effettivamente, sarebbe andato in ferie il 21.9.1990;

3) la circostanza relativa all'uso di un fucile a canne lunghe e di pistola ha trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto e nel rinvenimento nella Fiat Uno di un fucile e di una pistola;

4) il Calafato ha riferito che Gallea Bruno ed Avarello gli avevano detto che quest'ultimo aveva impiegato anche delle pistole rubate ai carabinieri di Palma di Montechiaro, in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, e che una pistola fu dimenticata dall'Avarello nella Fiat Uno.

La sottrazione delle pistole d'ordinanza ai carabinieri trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto e ulteriore conferma nella relazione di servizio dei carabinieri di Agrigento dell'1.11.1989; altro riscontro oggettivo dell'impiego di tale tipo di arma si ha nel rinvenimento di una pistola 92 SB, in dotazione alle sole forze di polizia, nella Fiat Uno abbandonata dagli autori dell'omicidio del dott. Livatino.

Si deve, inoltre, sottolineare che il Calafato ha confessato di avere partecipato, come mandante, al duplice omicidio Allegro - Anzalone, materialmente eseguito da Avarello Giovanni, Gallea Antonio ed altri, riscontrando così positivamente, peraltro, anche su questo punto le dichiarazioni del Benvenuto che ha indicato come autori materiali l'Avarello e il Gallea;

5) l'utilizzazione di una Golf GT nera, con targa tedesca, data ad Antonio Gallea dagli "amici" di Catania trova riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto e nella testimonianza del maresciallo Paolo Tamburrino, il quale ha riferito di avere avuto notizie su questa autovettura dal Samperi e dal Grancagnolo.

La rapina, nella zona di Catania, di un'autovettura Volkswagen Golf 16 valvole, con targa tedesca e di colore nero, trova definitiva conferma nella denuncia fatta

da Di Bella Antonio ai carabinieri di Paternò in data 8.1.1989 ed acquisita al fascicolo del dibattimento, con il consenso di tutte le parti, con ordinanza del 23.11.1996 (cfr. verb. udienza citata, f. 3 ed atti allegati);

6) ha trovato conferma nella testimonianza del Nava, che il Pace si era tolto il casco;

7) riscontro reciproco, anche nella dichiarazione di Canino Leonardo, ha avuto la circostanza, riferita dal Calafato, in ordine a un omicidio commesso dal Benvenuto a Marsala.

Si tratta dell'omicidio di Titone Antonino, commesso dal Canino, dal Benvenuto e da Paolello Orazio, secondo quanto riferito dal Canino stesso nell'udienza del 9.3.1995;

8) la ferita al piede del Puzangaro ha trovato riscontro reciproco nelle dichiarazioni di Schembri Gioacchino e riscontro oggettivo nella testimonianza del prof. Maurri che ha accertato la compatibilità della ferita con un colpo d'arma da fuoco, esplosivo a distanza limitata ed ha constatato nel Puzangaro l'asportazione della falange e dell'unghia del dito del piede;

9) la ritenzione del proiettile da parte dello stesso Calafato, nella stessa occasione in cui il Puzangaro si procurò la ferita, ha trovato riscontro nell'acquisizione della cartella clinica della casa circondariale di Agrigento, dalla quale emerge l'effettiva ritenzione di frammenti metallici nella coscia sinistra;

10) il Calafato ha dichiarato che, tra Luglio e Agosto del 1990, Amico e Pace rientrarono dalla Germania per fare una rapina e per intimidire i testi, tra cui il direttore delle poste di Milena, perché ritrattassero in modo che il fratello Salvatore, che era stato arrestato per la rapina commessa ai danni dell'ufficio postale di Milena, non venisse condannato.

Ha aggiunto che il fratello, in seguito alla ritrattazione dei testi, fu assolto.

In effetti, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 25.10.1991, ebbe ad assolvere Calafato Salvatore dalla rapina consumata ai danni dell'ufficio postale di Milena, per non avere commesso il fatto.

Risulta, inoltre, che Calafato Salvatore era stato tratto in arresto il 7.8.1990 e che il G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta aveva disposto una ricognizione personale, in sede di incidente probatorio, per il 22.8.1990.

Prima del compimento dell'attività istruttoria (nei giorni precedenti), il direttore dell'ufficio postale fu avvicinato da un giovane che si presentò come amico dell'indagato e gli raccomandò "di dire la verità" e di non farsi influenzare dall'avvenuto arresto;

11) l'arrivo di Amico e Pace in Sicilia nel Luglio - Agosto del 1990 trova conferma nelle dichiarazioni del Benvenuto e non è smentita dalle testimonianze del Manganello e degli altri testi per le considerazioni già illustrate allorché si è, in precedenza, esaminata l'attendibilità di Benvenuto Giuseppe Croce (cfr., supra, Cap. X, pag. 119 e, infra, Cap. XIX);

12) la partecipazione in Ragusa ad una riunione interprovinciale da parte del Benvenuto trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Ianni Gaetano;

13) le dichiarazioni del Calafato, in ordine ai rapporti tra gruppi di centri diversi, appartenenti tutti alla "stidda" e al reciproco scambio di killers, hanno trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni degli altri collaboratori.

4. Gallea Antonio, cui ha fatto riferimento il Calafato, è stato interrogato, come imputato di reato connesso, nell'udienza dell'8.6.1995 ed ha negato di avere parlato con il Calafato - di cui non ha escluso la presenza nella sala dei colloqui del carcere di Agrigento dove erano insieme detenuti nella stessa cella - dell'omicidio del magistrato.

Nessuna attendibilità può, tuttavia, essere riconosciuta al Gallea che certamente non poteva né ammettere di essere stato uno dei mandanti né accusare il nipote, l'odierno imputato Avarello Giovanni, del delitto.

L'inattendibilità del Gallea emerge anche dal fatto di aver negato di avere conosciuto il Calafato prima della detenzione in carcere, pur essendo stato arrestato insieme con lui e condannato con la sentenza del tribunale di Agrigento, più volte citata, di cui era stato estensore il dott. Livatino, accusato di particolare severità per la condanna inflitta.

5. Le dichiarazioni di Calafato Giovanni, intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente riscontrate, costituiscono ulteriore prova della responsabilità penale di Avarello e Puzangaro in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino.

## CAPITOLO XIV

### DICHIARAZIONI DI CANINO LEONARDO EX ART. 210 C.P.P.

(UD. 9.3.1995)

1. Il Canino ha affermato di avere iniziato a collaborare nel Dicembre del 1992 (cfr. pag. 20) e di avere, nell'ambito di tale collaborazione, confessato gravi delitti, come omicidi, rapine, estorsioni, spaccio di droga, per i quali non era stato sottoposto ad indagini (cfr. pag. 48).

Egli ha, quindi, dichiarato di aver fatto parte, nel corso degli anni 1991 e 1992, dell'organizzazione criminale "Stidda" di Marsala; organizzazione che era in contrapposizione a "Cosa Nostra".

Ha, quindi, precisato che la "famiglia" della "Stidda" di Marsala era rappresentata da Carlo Zichittella; quella di Palma di Montechiaro da Calafato Salvatore e Benvenuto Croce; quella di Canicattì da Avarello Giovanni; quella di Gela da Orazio Paolello, Ianni, Cavallo ed altri e quella di Porto Empedocle da Grassonelli.

Tra i rappresentanti della "Stidda" ha anche indicato i Sole, anche se non ha saputo precisare la città ("di Canicattì no, poi ci sono i Sole. I Sole erano di un paese vicino, non mi ricordo": cfr. pag. 3 - 4).

Ha riferito, inoltre, che ogni paese aveva il suo "referente" e che tra i vari gruppi o "famiglie" della "Stidda" c'era collaborazione, anche per commettere omicidi. Tale collaborazione consisteva nello scambio di killers ("sì, c'erano i contatti per fare gli omicidi, per dire, servivano della gente a Marsala, allora venivano gente di Gela, di Agrigento": cfr. pag. 4).

Ha, quindi, citato l'omicidio di Titone Antonino che venne eseguito a Marsala dallo stesso Canino, da Croce Benvenuto, da Orazio Paolello e da altri.

Su domanda del P.M., ha dichiarato di aver conosciuto Puzangaro Gaetano, nel 1992, quando si era recato a Palma di Montechiaro per prendere delle armi che erano nella disponibilità del gruppo dei "palmesi" (cioè di Palma di Montechiaro), facenti parte della "Stidda".

Le armi erano custodite in una casa di campagna, situata tra Palma di Montechiaro e Camastra.

Fai-

La casa era di proprietà di un parente di Puzzangaro, che egli non aveva conosciuto.

Essa era recintata, aveva un cancello in ferro ed era circondata da alberi di ulivo. Non si trattava di una casa di recente costruzione ma di "una casa antica", costituita da un pianoterra e un primo piano e nelle cui adiacenze vi era un'altra piccola costruzione utilizzata come bagno (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag.7).

Fu in questa abitazione che vide le armi, una macchina ed una moto e incontrò il Puzzangaro, il quale era armato di una pistola cal. 38 (cfr., anche, pag. 9).

Con il Puzzangaro egli aveva parlato della guerra di mafia che s'era aperta a Marsala tra il gruppo di cui egli faceva parte e l'organizzazione "Cosa Nostra".

Appartenenti a quest'ultima organizzazione di Marsala non condividevano, infatti, la commissione di rapine ad opera della "Stidda" e, anche per costringere gli emergenti a porvi fine, gli avevano ucciso uno zio.

Anche il Puzzangaro - ha riferito il Canino - gli aveva detto che a Palma di Montechiaro la guerra tra il gruppo di cui egli faceva parte e "Cosa Nostra" si era aperta per gli stessi motivi.

Gli aveva, infatti, raccontato che la guerra con "Cosa Nostra" aveva avuto inizio in seguito a una rapina commessa ai danni di una gioielleria, forse di Palma di Montechiaro, che era "sotto protezione" di "Cosa Nostra" e, più precisamente, dei Ribisi.

Secondo il racconto del Puzzangaro, riferito dal Canino, due degli autori della rapina furono poi eliminati da "Cosa Nostra", all'interno di un ristorante.

Il Canino ha dichiarato, inoltre, che Puzzangaro gli aveva detto che era appena arrivato dalla Germania e che si nascondeva perché, insieme con Pace Domenico e Amico Paolo, aveva partecipato personalmente all'omicidio del dott. Livatino.

Il Puzzangaro gli aveva, inoltre, confidato che l'omicidio era stato eseguito perché "questo Giudice era legato a Cosa Nostra", "indagava solo su di loro" e che "questo Magistrato era stato ucciso perché combatteva solo la <stidda>"(cfr. pag.10).

Il Canino ha, quindi, riferito che Grassonelli gli aveva raccontato che aveva partecipato all'omicidio del dott. Livatino anche il Benvenuto.

In relazione al gruppo che aveva preso l'iniziativa di uccidere il magistrato, il

Canino ha precisato di avere avuto delle notizie da Grassonelli Giuseppe e Benvenuto Croce, con i quali aveva avuto occasione di parlare diverse volte.

In particolare, Grassonelli Giuseppe ("Pippo, detto Antonio": cfr. pag.12) gli aveva riferito nel 1992, periodo in cui si trovavano assieme, in un appartamento ("una mansarda": cfr. pag. 20), a Torino, per eseguire delle estorsioni e portare a termine un traffico d'armi (cfr. pag. 20), che a commettere l'omicidio del dott. Livatino erano stati effettivamente Amico e Pace, dei quali allora si parlava spesso nei telegiornali.

Più precisamente il Grassonelli gli aveva riferito: "Siamo stati noi della Stidda a commettere quest'omicidio" (cfr. pag.13), precisandogli che all'omicidio aveva anche partecipato l'Avarello ("perché poi si è parlato di questo Avarello e Grassonelli mi ha detto che c'era pure lui": cfr. pag.14) e facendogli intendere che all'omicidio aveva preso parte anche lui ("sì, me l'ha fatto capire che c'era pure lui...buttava battute tipo che lui era pure implicato su quell'omicidio": cfr. pag. 28).

Tra le "battute" fatte dal Grassonelli, il Canino ha riportato le seguenti: "noi siamo forti, con quest'omicidio abbiamo fatto spaventare <Cosa Nostra>" e "I Messina si spaventano di più adesso" (cfr. pag. 29).

I Messina, di Porto Empedocle, appartenevano a "Cosa Nostra" e, dopo l'omicidio del dott. Livatino, spaventati dalla forza degli "stiddari", conclusero una tregua con i Grassonelli ("abbiamo fatto pace con il clan dei Messina perché si spaventarono che so, che noi va, abbiamo commesso quest'omicidio del giudice": cfr. pag. 50).

Dell'Avarello il Grassonelli non aveva molta stima ("lo parlava un pochettino") perché "si drogava".

Il Canino ha, inoltre, riferito di avere parlato dell'omicidio del dott. Livatino con Benvenuto Croce in un rifugio a Marsala nel 1992, dove si erano recati dieci o quindici giorni prima di commettere, insieme con Paoletto Orazio, l'omicidio di Titone Antonino.

Essi si trovavano in una casa di campagna dello zio di Canino, Zichittella Gaspare e, ascoltando la televisione che riportava notizie sull'omicidio del dott. Livatino, il Benvenuto, riferendosi a Pace ed Amico, disse che uno dei due sarebbe stato

certamente condannato mentre l'altro forse se la sarebbe cavata, aggiungendo tuttavia : "ma però è difficile perché loro quando hanno commesso l'omicidio uno ha lasciato delle impronte, non lo so chi dei due" e che vi era un testimone oculare che li aveva visti e che ne aveva riconosciuto uno (cfr., per tali precisazioni, pag. 48 - 49).

Il Benvenuto - secondo il racconto del Canino - aggiunse che il magistrato era stato ucciso perché pensavano che favorisse "Cosa Nostra", in quanto abitava sopra o sotto i Di Caro e che la decisione era stata presa da "tutti insieme".

Su domanda del Presidente, il Canino ha precisato che non aveva avuto nessuna ragione di contrasto né con Avarello (che neppure conosceva) né con Puzangaro, Amico e Pace.

In relazione alla decisione di collaborare, ha chiarito che egli maturò tale decisione in Piemonte dove si era sottratto alla richiesta di Iocolano, componente della "famiglia" di Gela, di eseguire omicidi e altri reati contro persone che neppure conosceva.

Fu allora che decise di costituirsi spontaneamente a Trapani anche perché gli era stato ucciso da "Cosa Nostra" un parente ( lo zio Canino Diego), estraneo a fatti di mafia.

Ha, infine, precisato di avere confessato numerosi e gravi reati, tra cui un omicidio commesso a Milano, per i quali non era stato mai sottoposto a indagini.

2. Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, si osserva che il Canino ha maturato spontaneamente la decisione di collaborare, costituendosi a Trapani e iniziando la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria di Palermo.

Meritevole di apprezzamento è quanto riferito in ordine alla motivazione che ha posto a base della sua collaborazione: l'avversione nutrita nei confronti di un sistema di vita che richiedeva l'esecuzione di omicidi nei confronti di persone da lui completamente sconosciute.

Significativo al riguardo è il riferimento a Iocolano, componente della "famiglia" di Gela e alla richiesta da costui avanzatagli di uccidere persone che egli non conosceva neppure e che non aveva motivo di eliminare ("Siccome questa gente non mi aveva fatto nessun male, nemmeno li conoscevo, ho deciso di

costituirmi").

Alla sua decisione di collaborare contribuì, inoltre, l'uccisione di uno zio (Canino Diego), completamente estraneo a fatti di mafia, secondo quanto riferito dal collaboratore.

La spontaneità della sua dichiarazione è dimostrata dalla confessione di numerosi e gravi reati, tra cui un omicidio commesso a Milano, per i quali non era stato mai sottoposto a indagine.

Sotto il profilo del disinteresse, si osserva che egli non aveva mai avuto ragioni di contrasto con nessuno degli imputati e non conosceva neppure l'Avarello.

Anche per il Canino va sottolineato che il campo operativo era in provincia di Trapani e non nel territorio della magistratura di Caltanissetta.

La dichiarazione resa ai magistrati di Caltanissetta è, dunque, del tutto occasionale, avendo egli collaborato con la polizia e con uffici giudiziari diversi.

Tutto ciò esclude, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, qualsiasi influenza da parte di forze di polizia e magistratura che non si sono mai interessati dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino.

3. Riguardo all'attendibilità estrinseca si osserva:

a) effettivamente i Puzangaro avevano la disponibilità nella campagna di Palma di Montechiaro di una casa dalle stesse caratteristiche di quelle descritte dal Canino, con cancello in ferro e alberi di ulivo.

La circostanza ha trovato riscontro nelle indagini eseguite dal brigadiere dei carabinieri Lo Sardo Benedetto che, nell'udienza del 3.5.1995, ha riferito di avere localizzato l'immobile di contrada Borreniti (o Urrainiti), di cui aveva parlato il collaboratore.

Il teste ha precisato che si trattava di un'abitazione rurale in possesso della famiglia Puzangaro e che nell'immobile si accedeva attraverso un cancello in ferro.

Il fabbricato consisteva in un pianoterra e in un primo piano;

b) la circostanza, riferitagli dal Grassonelli, del consumo di sostanza stupefacente da parte dell'Avarello, ha trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni di altri

collaboratori (Ianni Gaetano, Ianni Marco, Vella Orazio, Benvenuto Giuseppe Croce), nella segnalazione di tossicodipendenza dell'Avarello da parte del comandante la compagnia dei carabinieri di Canicatti del 16.5.1981 e nella sentenza del 3.7.1992 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta;

c) la necessità del Puzangaro di nascondersi, perché ricercato per l'omicidio del dott. R. Livatino, trova riscontro nella necessità di tale comportamento, del resto tenuto dal Puzangaro anche in Germania, quando si era nascosto in una stanza di un locale pubblico (cfr., sul punto, le dichiarazioni di Schembri e di Kschinna).

4. Il Grassonelli, cui aveva fatto riferimento il Canino, ha ammesso di averlo conosciuto sia a Torino sia a Trapani ma, avvalendosi in parte della facoltà di non rispondere, ha negato di avere riferito le circostanze narrate dal Canino.

Nessuna attendibilità, tuttavia, può essere riconosciuta al Grassonelli, stabilmente inserito in un'associazione di stampo mafioso e coimputato, per il reato associativo, con Avarello, Amico, Pace e Puzangaro e, per la strage di Racalmuto, con Avarello, Paoello e Gueli.

Il Grassonelli, quindi, aveva tutto l'interesse a negare le circostanze per non ammettere il suo coinvolgimento nel reato associativo (il Canino ha indicato come rappresentanti della "famiglia" della "Stidda" di Porto Empedocle i Grassonelli e tale circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboratori).

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, si osserva che, secondo quanto riferito dal Canino, il delitto era stato in qualche misura rivendicato dal Grassonelli ("sì, me l'ha fatto capire che c'era pure lui...buttava battute tipo che lui era pure implicato su quell'omicidio": cfr. verbale udienza 9.3.1995, pag. 28).

Il Grassonelli, sotto questo profilo, aveva dunque tutto l'interesse a negare di avere parlato con il Canino dell'omicidio del magistrato, anche per evitare il pericolo di un suo possibile coinvolgimento nell'episodio delittuoso.

Va, infine, rilevato che il Canino ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del Grassonelli in procedimenti conclusi con pesanti condanne di quest'ultimo (ciò risulta dall'esame del Grassonelli).

Nessun motivo poteva, dunque, avere il Grassonelli per confermare il colloquio

con il Canino, essendo contrario al suo interesse dare attendibilità a un collaboratore che, con le sue dichiarazioni, aveva contribuito all'affermazione della sua responsabilità penale in ordine a gravi delitti per i quali il Grassonelli ha riportato una condanna all'ergastolo.

5. Le dichiarazioni del Canino, intrinsecamente attendibili e con riscontri esterni su parti del discorso narrativo, costituiscono un ulteriore elemento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'Avarello e del Puzangaro, già raggiunti da consistenti prove, costituite da plurime chiamate in correità.

FCi

## CAPITOLO XV

### DICHIARAZIONI DI VELLA ORAZIO EX ART. 210 C.P.P.

(UD. 4.4.1995)

1. Il Vella ha dichiarato di aver iniziato a collaborare nel Luglio del 1994, dopo essere stato arrestato per duplice omicidio a Gela.

Nell'ambito della sua collaborazione, ha confessato di aver commesso altri otto omicidi e rapine, delitti per i quali, in parte, non era stata iniziata azione penale nei suoi confronti.

Ha, inoltre, dichiarato di aver fatto parte, sin dal 1990, all'età di soli quindici anni, dell'organizzazione criminale "Ianni - Cavallo" di Gela, all'interno della quale rivestiva il ruolo di killer ed ha, inoltre, confessato di avere compiuto il primo omicidio all'età di quindici anni (cfr. verb. ud., pag. 9).

L'organizzazione criminale, di cui egli aveva fatto parte, aveva rapporti con "famiglie emergenti" di altri paesi come Porto Empedocle, Canicatti, Vittoria e Niscemi.

I rapporti consistevano nello scambio di killers per la commissione di omicidi e nel mettere a disposizione i "covi" quando gli autori dei delitti si nascondevano o si rendevano latitanti.

Ha indicato, quali rappresentanti delle varie "famiglie", Grassonelli di Porto Empedocle, Avarello di Canicatti, Russo di Niscemi, Carbonaro di Vittoria, Riggio di Riesi (cfr. pag. 9 - 10).

Su domanda del P.M., il Vella ha riferito di aver conosciuto, per la prima volta, Avarello Giovanni in un "covo", di proprietà di un certo "don Pinuzzo", situato nelle campagne di Ragusa, vicino Vittoria, dove era nascosto Paoello Orazio.

Fu allora che il Grassonelli presentò Avarello al Vella ed al Paoello come uno di loro e una persona che aveva bisogno del loro aiuto: "...ce l'aveva presentato Grassonelli come uno che era dalla nostra parte, che aveva bisogno di aiuto nel suo paese, a Canicatti" (cfr. pag. 10).

L'aiuto di cui l'Avarello aveva bisogno era "per commettere omicidi" (cfr. pag. 11).

FG

Nel corso della deposizione, il Vella chiarirà, su domanda del difensore di Avarello, che questo incontro avvenne prima dell'estate del 1991 (cfr. pag. 16).

Ha riferito, ancora, il Vella di avere rivisto, dopo una ventina di giorni, l'Avarello quando, su disposizione di Paoello Orazio e Paoello Antonio, egli era andato a Canicattì per aiutarlo a commettere alcuni omicidi.

Egli sapeva che Avarello a Canicattì aveva "una sua organizzazione" ed ha indicato, tra le persone che ne facevano parte, Migliore Massimo, aggiungendo di non ricordare il nome degli altri componenti.

Il Vella rimase a disposizione dell'Avarello, con il quale alloggiò in una casa vicino Porto Empedocle nella zona di San Leone, per circa tre mesi, ritornando a Gela ogni quindici o venti giorni.

In relazione agli omicidi, il Vella ha dichiarato di avere partecipato all'omicidio ai danni di una persona di Campobello di Licata e ad altri due omicidi a Porto Empedocle, tra cui quello ai danni di Albanese.

Ha, inoltre, dichiarato di avere partecipato a Canicattì all'omicidio di Montagna Maurizio e al tentato omicidio di Pulci Calogero e di avere preso parte ad altri progetti di omicidi che non era stato possibile realizzare (cfr. pag. 13).

Su domanda del difensore di Avarello, il Vella indicherà nell'estate del 1991 il periodo in cui fu consumato l'omicidio di Montagna Maurizio (cfr. pag. 17) e preciserà che Avarello decideva autonomamente l'esecuzione dei reati (cfr. pag. 18).

Su domanda del P.M., il Vella ha indicato, quali "nemici" del gruppo di Avarello, i Ferro e Di Caro.

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, il Vella ha dichiarato che, dopo aver commesso l'omicidio di Montagna Maurizio e, a bordo dell'Audi 80 di cui disponeva l'Avarello, si stavano spostando insieme verso un "covo", situato tra Chiaromonte Gulfi e Roccazzo e nel quale era nascosto Paoello Orazio, aveva chiesto ad Avarello: "ma c'eri anche tu per il fatto del giudice Livatino?", ricevendo da costui conferma della sua partecipazione.

L'Avarello aveva aggiunto, in ordine ai motivi, che il dott. Livatino "ce l'aveva con loro" ("...gli ho detto: <Ma c'eri anche tu per il fatto del giudice Livatino?>", lui m'ha risposto: 'Sì'. Poi gli ho detto: 'Ma perché?', dice: 'Perché - mi fa - era

un bastardo e ce l'aveva con noi'. Poi non mi sono fatto...cioè non mi sono fatto dare più spiegazioni sennò poi sembrava una cosa indiscreta perché...": cfr. pag. 13).

Il Vella ha chiarito di avere chiesto all'Avarello della sua partecipazione all'omicidio del dott. R. Livatino perché sapeva dei legami che l'Avarello aveva con Amico e Pace, che erano stati già accusati dell'omicidio del magistrato e dei quali l'Avarello gli parlava come dei solo amici di cui si poteva fidare ("Che anche lui mi parlava di questi amici che aveva": cfr. pag.15).

Spesso, infatti, l'Avarello, quando lo portava con sé e gli dava ospitalità, gli diceva: "Qua sono stato con Amico, con Pace, erano amici miei; gli unici che io mi fidavo" (cfr. pag. 15).

Ha poi aggiunto, su domanda del P.M., di non avere appreso nessun'altra notizia sull'omicidio del dott. R. Livatino e di non sapere se l'Avarello facesse uso di sostanze stupefacenti.

In relazione a quest'ultima circostanza, nel corso della deposizione, preciserà che circolava la voce secondo cui l'Avarello faceva uso di sostanze stupefacenti, pur ribadendo che davanti a lui non ne aveva mai assunto (cfr. pag. 18-19).

In relazione ai "covi", il Vella ha dichiarato di essere stato condotto dall'Avarello "in una villa vicina a Sommatino" (cfr.pag.19-20), in occasione della preparazione dell'omicidio di Pulci Calogero.

In questo covo si era, allora, recato con Avarello, Palmieri e Ianni, partendo da Canicattì, dove era stato ospite di parenti dell'Avarello e, più precisamente, come chiarirà nel corso della deposizione, della nonna di Avarello.

Era anche stato in un'altra abitazione, situata nella periferia di Canicattì e nel magazzino del negozio di cui era proprietario lo stesso Avarello o suoi parenti (cfr. pag. 36).

Il Vella ha, inoltre, indicato "un covo", a Palma di Montechiaro ("un garage": cfr. pag. 22), nel quale si recò in compagnia del solo Avarello nell'estate del 1991 per andare a prendere un'autovettura ("una Croma") per la commissione di omicidi che, poi, non furono realizzati (cfr. pag. 23).

Ha, inoltre, indicato un altro covo a Canicattì ("in centro": cfr. pag.23), utilizzato per nascondervi delle armi e nel quale si recò in compagnia del solo Avarello.

In relazione allo “scambio di favori” il Vella ha precisato, su domanda del difensore dell'imputato, che l'Avarello aveva partecipato al tentato omicidio di Pulci Calogero che era di Sommatino e dunque “apparteneva alla provincia di Caltanissetta” (cfr. pag. 24).

Ha dichiarato, inoltre, di non conoscere “di presenza” e, cioè, personalmente Amico e Pace, ma di conoscerli soltanto per sentito dire.

Conosceva, invece, personalmente, Benvenuto Giuseppe Croce che aveva avuto modo di andare a trovare a casa, a Palma di Montechiaro, diverse volte.

Vi si era recato insieme con l'Avarello che si era rivolto al Benvenuto per la fornitura di armi, sapendo che costui trafficava in armi (“E si parlava di armi, che lui portava delle armi...” cfr. pag. 25; e, ancora: “Perché lui trafficava in armi pure, aveva delle possibilità di acquistare armi all'estero”: cfr. pag. 26).

Ha, poi, specificato che, in una delle occasioni in cui aveva accompagnato l'Avarello, che era interessato all'acquisto delle armi, il Benvenuto gli aveva mostrato un mitra, delle pistole, proiettili e munizioni, dicendogli che sarebbero arrivate altre armi (“Ne debbono arrivare ancora, queste erano le sue parole”: cfr. pag. 27).

Il Vella ha, inoltre, dichiarato di avere incontrato il Benvenuto anche in una riunione tenutasi vicino a Vittoria.

Su domanda del Presidente, ha, infine, riferito di non avere avuto mai liti con Avarello, né di avere avuto contrasti con Puzangaro e di avere conosciuto Calafato Giovanni nell'estate del 1994 quando egli si era rifugiato in una villetta a San Leone.

Ancora prima aveva invece conosciuto Calafato Salvatore che era andato a trovare, insieme con l'Avarello, nel periodo in cui il Calafato si trovava agli arresti domiciliari.

2. Anche per il Vella, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, va sottolineata la spontaneità della sua collaborazione, determinata dalla decisione di porre fine a una vita dedicata al delitto e intrapresa sin da giovanissima età.

L'attendibilità del Vella è ulteriormente rafforzata dalla confessione di numerosi e gravi delitti per i quali non era stato mai sottoposto a indagini.

Va poi sottolineata la coerenza e la precisione del racconto del Vella e, sotto il profilo del disinteresse, l'assenza di qualsiasi motivo di astio o di rancore nei confronti di Avarello con il quale non aveva avuto mai ragioni di contrasto così come nessun contrasto aveva avuto con il Puzangaro.

3. Sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca si osserva che le dichiarazioni del Vella hanno avuto positivi riscontri che possono essere così riassunti:

1) lo scambio di killers e la messa a disposizione dei "covi" tra i diversi gruppi degli emergenti o "Stidda" hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori, così come ha avuto molteplice e reciproco riscontro l'indicazione dei rappresentanti delle varie "famiglie" tra i quali ha menzionato Avarello di Canicatti e i Grassonelli di Porto Empedocle;

2) il Vella ha dichiarato che l'Avarello gli aveva riferito di avere partecipato all'omicidio del dott. R. Livatino mentre si spostavano, a bordo di una Audi 80 della quale disponeva l'Avarello, in un "covo" tra Chiaramonte Gulfi e Roccazzo, dopo avere commesso l'omicidio di Montagna Maurizio.

Il possesso di questa autovettura ha avuto riscontro positivo ed è, comunque, stato ammesso dallo stesso Avarello;

3) analogamente le circostanze indicate dal collaboratore (l'aver l'Avarello gestito un negozio di abbigliamento e l'aver avuto a Canicatti la disponibilità di due case, di cui una in periferia) hanno trovato riscontro positivo (cfr., per la casa della nonna di Avarello, lo schizzo planimetrico indicato nel Cap. II, pag. 9, n. 3 e per la disponibilità dell'altro immobile, pag. 10, n. 6 e 7);

4) di particolare rilievo è il riscontro giudiziale della partecipazione del Vella al tentato omicidio di Pulci Calogero (per l'esecuzione del reato e di altri omicidi il Vella era stato messo a disposizione dell'Avarello da Paoello Orazio).

Il Vella, infatti, è stato condannato definitivamente dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta con la sentenza del 3.10.1994, acquisita in questo processo;

5) la circostanza indicata dal Vella di essere stato "messo a disposizione" dell'Avarello per la commissione di reati ha trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni rese da Ianni Simon che, nell'ambito del procedimento nei confronti di Palmieri Nunzio per il tentato omicidio di Pulci Calogero, il 30.6.1993 ha

dichiarato che, in esecuzione della prassi consolidata dello "scambio di favori" tra i diversi gruppi, egli, per conto del gruppo di Gela, era stato inviato, insieme con il Vella e il Palmeri, dall'Avarello per rimanere a sua disposizione;

6) la circostanza di avere incontrato Avarello Giovanni in un covo nelle campagne del ragusano e in un covo vicino a Sommatino ha trovato reciproco riscontro nella dichiarazione di Ianni Simon, il quale ha riferito di avere incontrato l'Avarello in un covo di Chiaramonte Gulfi dove egli si trovava con Vella Orazio, Paoello Orazio ed altri.

Lo Ianni ha anche confermato di essere stato con Vella, Avarello e Palmeri in un covo, nelle campagne di Delia e Sommatino, per eseguire l'agguato contro il Pulci (cfr. verb. ud. 23.11.1996, pag. 23 - 24);

7) la circostanza relativa alla partecipazione del Vella stesso, di Ianni Simon (e dell'Avarello) al tentato omicidio di Pulci Calogero ha trovato riscontro reciproco nella dichiarazione dello Ianni e riscontro obiettivo nella sentenza del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta del 3.10.1994, con la quale Vella Orazio e Ianni Simon sono stati ritenuti responsabili del tentato omicidio di Pulci Calogero (cfr. sentenza citata, acquisita con ordinanza del 26.1.1995);

8) la disponibilità da parte dell'Avarello di un'autovettura Fiat Croma ha, ancora, trovato reciproco riscontro nella dichiarazione di Ianni Simon;

9) la circostanza relativa alle ragioni che gli aveva addotto l'Avarello per sostenere l'interesse del suo gruppo all'omicidio del dott. R. Livatino ha trovato riscontro nelle dichiarazioni, tra le altre, di Schembri, Benvenuto e Calafato.

4. Le dichiarazioni di Vella Orazio, intrinsecamente attendibili e con riscontri esterni, costituiscono un'ulteriore prova nei confronti di Avarello Giovanni.

FL

## CAPITOLO XVI

### DICHIARAZIONI DI IANNI' SIMON EX ART. 210 C.P.P.

(UD. 23.11.1996)

1. Lo Ianni ha dichiarato di aver fatto parte dell'organizzazione "Stidda" di Gela (clan Ianni - Cavallo) dal 1991 e di avere deciso di collaborare con la giustizia perché non condivideva più la strategia dell'organizzazione di reclutare ragazzi giovanissimi.

Ha dichiarato di avere confessato, nel corso di tale collaborazione, numerosi e gravi reati, tra cui l'omicidio di Ficarra Alberto, l'omicidio Palmieri e i tentati omicidi Alessi e Pulci per i quali non era mai stato sottoposto ad indagini.

In relazione ai rapporti con organizzazioni di altri centri, lo Ianni ha dichiarato che la "Stidda" di Gela (il clan Ianni-Cavallo) aveva "un'affiliazione interprovinciale con vari gruppi mafiosi" (cfr. pag. 19) e, in particolare, era in contatto con il clan "Carbonaro-Dominante" di Vittoria, i Russo di Niscemi, gli Avarello di Canicatti, Benvenuto di Palma di Montechiaro, Barba di Favara, Zichittella di Marsala, Sole di Racalmuto e Grassonelli di Porto Empedocle.

I rapporti consistevano nello scambio di killers, nel senso che quelli di un centro "andavano in trasferta" (cfr. pag. 19) in un centro diverso, in modo da potere agire a viso scoperto e agevolare le attività delittuose.

Come esempi lo Ianni ha citato: la strage di Palma di Montechiaro, commessa dai gelesi Marino Emanuele e Camiolo Salvatore; la strage di Racalmuto, commessa anche questa da gelesi; due omicidi a Porto Empedocle, confessati dallo Ianni; l'omicidio Cirignotta a Gela commesso da Mallia Giuseppe di Porto Empedocle.

In relazione ai rapporti con l'Avarello, lo Ianni ha dichiarato di averlo conosciuto nel Giugno del 1991 a Porto Empedocle, dove si era recato per rubare delle moto per conto del clan Grassonelli.

Mentre si recava a Realmonte con Pippo Grassonelli, a bordo di un'autovettura che aveva rubato pochi giorni prima, per commettere un omicidio, un fuoristrada di appartenenti alle forze dell'ordine li incrociò; il Grassonelli, allora, imboccò una strada di campagna dove lo lasciò.

Dopo un po' di tempo arrivò una persona che lo riportò nell'abitazione del Grassonelli; qui quella persona gli fu presentata come Avarello Gianmarco.

Egli rivide l'Avarello dopo una o due settimane in un "covo" di Charamonte Gulfi dove si trovava insieme con Vella Orazio, Paoello Orazio, Paoello Antonio e Palmieri Nunzio per compiere un omicidio, commissionato dall'Avarello ai fratelli Paoello che avevano designato, come esecutori, lo stesso Ianni, il Vella e il Palmieri.

In quell'occasione fu compiuto il tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero, eseguito dall'Avarello, che si era recato sul luogo, a bordo di una moto e armato di un fucile a pompa, insieme con Palmieri Nunzio, nonché dal Vella e dallo stesso Ianni che erano andati a Canicatti, dove rimasero per un giorno (dall'arrivo alla sera) nella casa di Avarello o comunque nella sua disponibilità (dirà a pag. 34: "quella della nonna mi sembra"), con un'autovettura messa a loro disposizione da Nicastro Vincenzo.

Da Canicatti essi si spostarono la sera in un covo di Delia o Sommatino dove rimasero per circa due settimane, in seguito alle difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'agguato ai danni del Pulci (cfr. pag. 23 - 24).

Su domanda del difensore di Avarello, lo Ianni ha precisato di non essere in grado di localizzare il covo (che era sicuramente nelle campagne di Delia o di Sommatino), perché vi si recò quella sola volta e di sera né di sapere indicare il percorso al covo dalla casa di Canicatti della nonna di Avarello, (cfr. pag. 32 e 35); ha riferito soltanto che con l'autovettura, per spostarsi al covo, impiegarono circa quindici minuti e che l'Avarello andava ad elevata velocità (cfr. pag. 36).

Inoltre, l'autovettura - una Croma che era stata rubata - era piena di armi e l'Avarello scelse di imboccare strade secondarie, quelle meno "trafficate e vistose" (cfr. pag. 32).

Nell'autovettura vi erano lui, l'Avarello, il Palmieri, il Vella e il "Peppe".

Nel covo pernottavano lo stesso Ianni, l'Avarello e Palmieri Nunzio; periodicamente vi si recava anche un certo "Peppe" che portava i viveri e che aveva l'incarico di segnalare il momento adatto all'esecuzione dell'agguato.

Nel corso dell'esame ha chiarito che nel "covo" sono rimasti per circa due settimane, e sempre insieme, lo stesso Ianni, l'Avarello, il Palmieri e il Vella (cfr.

pag. 37).

L'Avarello aveva messo a disposizione "mitra, calibro 9, calibro 38 e giubbotti antiproiettile" (cfr. pag. 24) che erano stati prelevati dall'Avarello e dallo stesso Ianni da un garage.

Il rapporto dell'Avarello con il Vella e il Palmieri era "di grandissima amicizia perché si conoscevano già da vecchia data" (cfr. pag. 25), mentre con lui (è lo Ianni che parla) si intensificò durante la permanenza nel covo ("diciamo che c'era un rapporto quasi di fratellanza perché tra l'altro eravamo nella stessa barca, lui cioè faceva gli omicidi a Canicattì, cioè rappresentava la Stidda in quel centro e io, noi affiliati alla Stidda lo rappresentavamo a Gela, quindi eravamo affiliati, quindi il rapporto c'era" (cfr. pag. 25).

Fu proprio in quel periodo, quando si passavano interi giorni dentro il covo, che egli chiese all'Avarello chi fossero gli autori dell'omicidio del dott. Livatino.

L'Avarello gli rispose che era stato lui, insieme con altri di cui lo Ianni non ricordava più i nomi perché si trattava di persone che non conosceva ("io avevo chiesto a Gianmarco: <Cu fu a fari l'omicidiu di Livatino?> - chi è stato a fare l'omicidio di Livatino? - Lui mi rispose con queste parole: <U fici iu> - l'ho fatto io" - : cfr. pag. 26).

Lo Ianni aggiunse che in quell'occasione gli fu fatto anche il nome del Benvenuto come compartecipe all'omicidio del dott. R. Livatino e di altre tre o quattro persone (cfr. pag. 31), ma non gli fu specificato il ruolo del Benvenuto, anche perché l'Avarello stava male, facendo uso di stupefacenti ("davanti a noi fumava solo spinelli, però sia io che gli affiliati, cioè la cosca da cui mi sono dissociato pensava che l'Avarello assumesse oltre agli spinelli droghe molto più forti": cfr. pag. 27).

Lo Ianni ha precisato che l'Avarello gli disse anche che il dott. R. Livatino era stato ucciso perché si pensava che favorisse i Di Caro che rappresentavano "Cosa Nostra" a Canicattì e che era in contrapposizione alla "cosca Avarello".

Su domanda del difensore di Avarello, lo Ianni ha dichiarato che, durante i colloqui con l'Avarello, erano presenti sia il Vella che il Palmieri, i quali, tuttavia, si spostavano; egli, quindi, non poteva dire se avevano assistito ai colloqui, in tutto o in parte (cfr. pag. 33); non ricordava, infine, se avesse parlato di omicidi

con il "Peppe" (cfr. pag. 34).

Su domanda del P.M., lo Ianni ha precisato che era consueto tra loro parlare degli omicidi commessi, trattandosi di ragazzi (quindici - sedici anni), dediti a delitti.

Egli aveva chiesto all'Avarello dell'omicidio del dott. R. Livatino perché era stato commesso vicino a Canicattì e dunque l'Avarello doveva sapere se era opera dei Di Caro o fosse stato invece commesso dal suo clan.

Ha, inoltre, dichiarato che l'Avarello gli aveva confidato di essere andato al carcere a trovare un parente (lo zio Gallea) per prepararsi l'alibi.

Lo Ianni ha, infine, dichiarato di avere conosciuto il Benvenuto nell'estate del 1991 in un covo di Chiaramonte Gulfi, ma che non aveva parlato con lui dell'omicidio del dott. R. Livatino perché l'incontro, al quale era presente anche un'altra persona, fu di brevissima durata.

2. Anche per Ianni Simon, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, va sottolineata la spontaneità della sua collaborazione, maturata, secondo quanto da lui stesso dichiarato, dal rifiuto della strategia dell'organizzazione di cui egli faceva parte, di reclutare, per l'esecuzione di gravi delitti e avviare al crimine, ragazzi giovanissimi.

L'attendibilità di Ianni Simon è rafforzata dalla confessione di numerosi e gravi delitti per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini.

L'ampia collaborazione offerta in altri procedimenti esclude che egli abbia potuto mentire in questo processo e correre così il rischio di vedersi revocati i benefici premiali che gli sono stati concessi per la precedente collaborazione.

Va, ancora, sottolineato che l'attendibilità dello Ianni ha trovato riscontro giudiziale nella sentenza del 3.10.1994 del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, divenuta irrevocabile, con la quale è stato dichiarato responsabile, in concorso con Vella Orazio, del tentato omicidio di Pulci Calogero.

Dello stesso reato sono imputati Palmieri Nunzio e Avarello Giovanni, indicati dallo Ianni e dal Vella come coautori.

In ordine alla correttezza della gestione del collaboratore non sono emersi elementi di dubbio, così come è da escludere che sullo stesso possa essere stata esercitata influenza di qualsiasi sorta.

Sotto il profilo del disinteresse, si osserva che non è emerso nessun motivo di astio, di rancore o di contrasto con l'Avarello, con il quale, invece, condivideva progetti delittuosi.

3. le dichiarazioni di Ianni Simon hanno, inoltre, avuto riscontri positivi, tra i quali si indicano:

1) lo scambio di killers e la messa a disposizione di covi tra i diversi gruppi degli emergenti ("Stidda") hanno trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Benvenuto, Calafato, Canino, Vella e degli altri collaboratori, così come ha avuto molteplice e reciproco riscontro l'indicazione dei rappresentanti delle varie famiglie, tra cui Avarello di Canicattì, Benvenuto di Palma di Montechiaro e Grassonelli di Porto Empedocle;

2) l'indicazione della casa della nonna di Avarello in Canicattì trova riscontro nell'acquisizione dello schizzo planimetrico;

3) la circostanza di avere incontrato Avarello Giovanni in un covo nelle campagne del ragusano (anche lo Ianni ha indicato Chiaramonte Gulfi) trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Vella Orazio.

Anche l'indicazione del covo tra Delia e Sommatino, dove erano rimasti per più di una settimana in seguito alle difficoltà incontrate nella preparazione dell'agguato contro Pulci Calogero, trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Vella Orazio;

4) la partecipazione di Ianni Simon (e di Vella Orazio) al tentato omicidio del Pulci trova riscontro giudiziale nella sentenza del 3.10.1994 del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, in precedenza citata;

5) l'indicazione di essere stato messo a disposizione dell'Avarello per la consumazione di omicidi e, in particolare di quello tentato ai danni del Pulci, trova ancora riscontro nelle dichiarazioni del Vella che ha indicato come esecutore materiale anche lo Ianni (e l'Avarello);

6) la disponibilità da parte di Avarello di una Fiat Croma trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni del Vella;

7) la circostanza relativa alle ragioni che aveva addotto l'Avarello per sostenere l'interesse del suo gruppo all'omicidio del dott. R. Livatino ha, ancora, trovato

riscontro nelle dichiarazioni del Vella, dello Schembri, del Benvenuto e del Calafato;

8) la circostanza relativa al consumo di sostanza stupefacente da parte dell'Avarello è stata più volte reciprocamente riscontrata e ha trovato conferma anche in provvedimenti giudiziari (si rinvia, sul punto, al Cap. X, pag. 115 - 116, n.16 -18);

9) l'indicazione dell'alibi confidatogli dall'Avarello (l'essersi recato al carcere di Agrigento a visitare uno zio) trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto.

Le dichiarazioni di Ianni Simon, intrinsecamente attendibili e con riscontri esterni, contribuiscono a confermare le già consistenti e decisive prove di responsabilità a carico dell'Avarello costituite dalle plurime chiamate in correità di Benvenuto, Calafato, Schembri, Ianni Marco, Canino e Vella Orazio.

## CAPITOLO XVII

### DICHIARAZIONI DI RIGGIO SALVATORE EX ART. 210 C.P.P.

(UD. 23.11.1996)

1. Il Riggio ha dichiarato di avere fatto parte dal 1971 al 1992 prima di "Cosa Nostra" e, dopo la spaccatura, avvenuta nel 1988-1989, del gruppo contrapposto a "Cosa Nostra".

Ha iniziato a collaborare nel 1995, confessando delitti, tra cui omicidi, per i quali non era stato indagato (cfr. pag. 56 - 57).

Il Riggio ha, quindi, riferito che, dopo "la spaccatura" con "Cosa Nostra" egli ebbe rapporti con le organizzazioni di Canicatti e di Porto Empedocle e di avere conosciuto, nell'ambito di questi rapporti, Avarello Gianmarco di Canicatti, Grassonelli e Pullarà di Porto Empedocle.

Ha aggiunto che il gruppo di Canicatti era rappresentato dagli zii di Avarello, i Gallea, tra cui aveva conosciuto personalmente Bruno (cfr. pag. 60 - 61 ).

In relazione ai rapporti con Avarello, il Riggio ha dichiarato di averlo conosciuto tramite un altro alleato, Margiotta Maurizio di Mazzarino, che era legato da "amicizia" (cfr. pag. 59) all'Avarello e ai suoi zii.

Su domanda del difensore dell'imputato, il Riggio preciserà di avere conosciuto il Margiotta a Riesi e che a lui era legato sia da rapporti di alleanza, sia da rapporti di amicizia (cfr. pag. 66).

Ha, quindi, precisato di avere incontrato "tante volte" l'Avarello, anche per questioni concernenti le due organizzazioni, in relazione al "piano di collaborazione" (cfr. pag. 60) nell'ambito della commissione di omicidi e della contrapposizione a "Cosa Nostra", rappresentata a Canicatti dai Di Caro, i Ferro ed altri.

Ha, poi, riferito che l'omicidio di Di Caro Giuseppe fu commesso da Margiotta, Grassonelli e Avarello.

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha riferito che fu il Margiotta a dirgli che avevano partecipato Avarello, Pace, Puzangaro e "Peppe", che era stato alla guida dell'autovettura dove si trovava Avarello.

Quest'ultimo sparò con un fucile, senza tuttavia colpire il dott. R. Livatino, che successivamente fu "finito" dagli altri, sopraggiunti con la moto (cfr. pag. 62).

In relazione alle armi impiegate, il Riggio ha parlato di un fucile, usato dall'Avarello e di pistole con le quali era stato "finito" il dott. R. Livatino.

Su domanda del difensore di Avarello, il Riggio ha precisato che "Peppe" era originario di Palma di Montechiaro e lavorava e abitava in Belgio e che gli esecutori dell'omicidio del dott. R. Livatino erano in quattro (cfr. pag. 66); preciserà, infine, che il Margiotta non gli aveva mai fatto il nome di Amico Paolo, come uno degli autori dell'omicidio del magistrato (cfr. pag. 67).

Dei fatti narratigli dal Margiotta, il Riggio aveva ricevuto conferma dal Grassonelli (cfr. pag. 63).

2. In ordine all'attendibilità intrinseca possono valere le considerazioni già svolte per i precedenti collaboratori.

Anche il Riggio, infatti, secondo quanto da lui stesso riferito, ha confessato gravi delitti per i quali non era mai stato sottoposto a indagini.

Nessun motivo egli, dunque, poteva avere per mentire in questo processo, in cui ha riferito quanto narratogli dal Margiotta, e correre il rischio di perdere benefici premiali conseguiti per la sua precedente collaborazione.

Scarse, infine, sono le notizie sull'omicidio del dott. R. Livatino, sulla cui dinamica dà una sommaria descrizione, confermando, tuttavia, la partecipazione di Avarello e Puzangaro.

3. I riscontri reciproci in ordine ai rapporti tra i diversi gruppi degli emergenti e ai rappresentanti delle "famiglie" costituiscono elementi che confermano anche l'attendibilità estrinseca del collaboratore.

Il Margiotta, cui ha fatto riferimento il Riggio, è stato interrogato come imputato di reato connesso nell'udienza del 6.12.1996.

Egli ha negato di avere mai parlato con Riggio dell'omicidio del magistrato.

E' di tutta evidenza che nessuna attendibilità può essere riconosciuta al Margiotta, organicamente inserito nella "Stidda" (per il reato associativo ha dichiarato di essere sottoposto a procedimento penale), anche per la palese reticenza sui

FG

rapporti con l'Avarello (con il quale era legato da vincoli di "amicizia", secondo il Riggio) che ha cercato di svilire, affermando di averlo invece conosciuto solo in carcere.

La circostanza che il Margiotta non gli abbia fatto il nome di Amico Paolo non comporta la non partecipazione dell'Amico come esecutore materiale dell'omicidio del dott. R. Livatino, poiché l'omessa indicazione non equivale ad esclusione.

Peraltro l'Amico è stato già condannato, con sentenza definitiva, per l'uccisione del magistrato.

La circostanza che il Riggio abbia dichiarato di non avere avuto fatto il nome dell'Amico dimostra la genuinità della sua dichiarazione, anche in ordine all'indicazione di Avarello e Puzangaro come autori dell'omicidio del dott. R. Livatino; dimostra altresì l'autonomia della fonte informativa.

Anche l'indicazione del numero degli esecutori materiali non esclude la partecipazione di altri soggetti di cui non gli è stato fatto il nome.

Egli, dunque, fornisce un altro elemento che serve a confermare il già consistente e definitivo (ai fini di affermare la loro responsabilità penale) quadro probatorio nei confronti di Avarello e Puzangaro, formatosi con le prove raccolte in primo grado.

## CAPITOLO XVIII

### DICHIARAZIONI DI SAMPERI ALFIO EX ART. 210 C.P.P.

(UD. 23.11.1996)

Il Samperi ha dichiarato di avere fatto parte dell'organizzazione di Pulvirenti "Malpassotu" e Santapaola dal 1983 al 1993, anno in cui iniziò a collaborare, confessando fatti a suo carico.

Ha, quindi, riferito di avere avuto rapporti, alla fine del 1986 ("se non vado errato", ha aggiunto)", tramite i fratelli Matteo e Michele Manganaro, soprannominati "i pueta" (i poeti), con Gallea Antonio e Rinallo Santo per la commissione di rapine a Naro e a Canicatti.

Il Samperi ha precisato di avere conosciuto il Gallea, Rinallo Santo, un nipote del Gallea, che egli successivamente identificò attraverso fotografie nell'Avarello, e un'altra persona (era addetta a portare le vivande nel covo dove egli e gli altri "catanesi" si rifugiavano), mai identificata.

L'accordo con i Gallea era nel senso che costoro dovevano fornire le armi e "le basi logistiche" e indicare gli istituti dove commettere le rapine.

Nella rapina, commessa all'ufficio postale di Naro, fu impiegata una Golf GT 16 valvole, nera, rubata a Catania "a una coppia di stranieri" (cfr. pag. 44).

Su domanda del difensore di Avarello, preciserà che l'autovettura era stata rubata da un componente del clan Santapaola, Crisafulli Francesco, soprannominato "Cacazza" e cugino di Salvatore Di Paola, del clan Santapaola (cfr. pag. 49 - 50) e che fu loro consegnata un mese prima della rapina consumata a Naro nel Febbraio del 1986 o 1987.

Ha indicato che l'autovettura aveva il tettuccio apribile, il quadro digitale, la targa, se ben ricordava, tedesca e che fu portata a Canicatti da lui stesso.

Prima della rapina la targa tedesca fu sostituita con la targa di Agrigento dal Gallea o dal Rinallo o, comunque, dal gruppo di Canicatti (cfr. pag. 51).

Dopo l'esecuzione della rapina l'autovettura fu custodita in un capannone di Rinallo Santo e lasciata nella disponibilità del Gallea e dello stesso Rinallo ("Dopo questa rapina io me ne andai, gli dissi questa macchina se ci pensavano

loro per farla sparire. Loro mi dissero che la macchina era buona e non so cosa gli hanno fatto dopo in questa macchina: cfr. pag. 44; "...soprattutto il Rinallo era contentissimo di questa macchina perché lui l'aveva portata sulla via di fuga da Naro a Canicattì ed era molto contento che la macchina aveva un motore eccezionale": cfr. pag.46).

Ha, poi, riferito di avere parlato del Gallea con Leonardo Messina, con il quale egli era in contatto anche perché gli forniva stupefacenti, e che il Messina gli disse, riferendosi ai Gallea, "Non sono amici nostri" (cfr. pag. 48) e, cioè, non erano alleati, a livello di clan, ma che tuttavia il Gallea "a Canicattì aveva dei buoni appoggi".

Su domanda del difensore di Avarello, il Samperi ha precisato che, nell'ambito della sua organizzazione, egli aveva pieni poteri per le rapine e che teneva informato il "caposquadra", Grancagnolo Carmelo.

Le dichiarazioni di Samperi, su una circostanza marginale, costituiscono un riscontro specifico a quanto riferito da Calafato Giovanni e da Benvenuto Giuseppe Croce sulla provenienza da Catania di un'autovettura Golf 16 valvole, nera, con targa tedesca, rubata nel catanese.

L'ampia collaborazione offerta dal Samperi alla polizia e alla magistratura di Catania esclude che egli abbia potuto mentire su una circostanza marginale e correre il rischio di perdere i benefici premiali ottenuti con la precedente collaborazione.

Quanto narrato dal Samperi trova, del resto, una plausibile ragione nei rapporti che egli intratteneva con Gallea, Rinallo Santo e Avarello per la commissione di rapine.

La discrasia, in ordine all'indicazione dell'anno in cui è avvenuta la rapina, è giustificata dal lungo periodo di tempo trascorso e dalla modestia dell'episodio stesso (rapina di un'autovettura affidata a soggetti del suo gruppo, a lui sottoposti), certamente poco rilevante, data la posizione rivestita dal Samperi nell'ambito della sua organizzazione.

FC-

## CAPITOLO XIX

### DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI CHRISTIANE ANAS, FILIPPO MANGANELLO E MARION TEGTMEYER RILEVANZA PROCESSUALE

#### A) ANAS CHRISTIANE

La teste ha riferito di avere conosciuto Amico Paolo a Dormagen, in un bistrot dove lavorava, nel Maggio del 1990.

Il proprietario del bistrot era Gabriele Baron e il bistrot era denominato "Baron".

Si incontrava con l'Amico uno o, al massimo, due volte la settimana e, in alcuni periodi, non lo incontrava affatto (cfr. f. 292 - 293).

Tra il 10 e il 23.9.1990 non si incontrò con Amico; di ciò era sicura, perché in quel periodo era in ferie ed era rimasta a casa; Amico le aveva detto che doveva recarsi a Monaco.

Gli aveva chiesto il numero di telefono di Monaco, ma Amico le aveva risposto che non era rintracciabile.

Lo rivede, in compagnia di un'altra persona (Pace o altri), in occasione del compleanno di Maganello; Amico era "stanco e stressato" ed aveva le occhiaie.

Ha detto di non avere incontrato durante le ferie Pace Domenico e di non sapere se costui svolgesse un lavoro.

#### B) MANGANELLO FILIPPO

Il teste ha dichiarato di avere conosciuto Amico e Puzangaro nel Novembre del 1989; i due erano andati in Italia dopo il Capodanno del 1990 e, al loro rientro in Germania, erano accompagnati dal Pace.

Tutti e tre andavano quasi tutti i giorni al ristorante "Portofino", di cui egli era il gestore; nel ristorante il Puzangaro aveva lavorato continuativamente dalla metà di Novembre al Dicembre del 1989; successivamente vi lavorò saltuariamente.

Secondo il Manganello, i tre (Amico, Pace e Puzangaro) vivevano bene ("io non

potevo permettermi il loro tenore di vita”: cfr. f. 323); essi gli avevano detto che si occupavano dell’acquisto di autovetture che trasportavano in Italia.

Ricordò di avere visto i tre a Leverkusen tra il 10 e il 15 Settembre del 1990; allora gli dissero che sarebbero partiti alla volta di Monaco per acquistare autovetture (“ne parlavano tutti e tre poiché erano sempre insieme come fratelli siamesi. Infatti sono poi spariti tutti e tre” cfr. f. 324 ).

Rivide l’Amico e il Puzangaro il giorno del suo compleanno, il 27.9.1990, quando si recarono a casa sua e gli dissero che avevano spedito in Sicilia autovetture, acquistate a Monaco (“Erano soltanto in due. Il Pace non era con loro” e, ancora: “Sono partiti insieme in tre. Solo il Puzangaro e Amico sono ritornati”: cfr. f. 326).

Quel giorno sia l’Amico che il Puzangaro gli confermarono di essere partiti insieme e di essere ritornati insieme da Monaco (cfr. f. 328).

### **C) TEGTMEYER MARION**

La teste ha dichiarato di avere conosciuto Amico e Pace poco tempo prima del Natale del 1989 nel locale “Portofino” di Manganello Filippo.

I due dovevano incontrarsi con il Puzangaro, che lavorava alla cucina e del quale erano amici, e le furono presentati dal Manganello.

Il 27.9.1990 l’Amico e il Puzangaro si recarono a casa sua, in occasione del compleanno del Manganello, senza che tuttavia fossero stati invitati (“Ero molto sorpresa di vederli così all’improvviso perché non li avevo visti per tanto tempo”: cfr. f. 313); prima di quel giorno, ha ribadito la teste, non li aveva visto “per un certo periodo di tempo” (cfr. f. 313).

Aveva visto Gaetano Puzangaro per l’ultima volta, prima del 27.9.1990, alla fine di Agosto o nella prima settimana di Settembre.

Ciò era accaduto complessivamente tre o quattro volte (cfr. f. 317).

Ricordava che il 27.9.1990 Puzangaro e Amico erano insieme; anche l’ultima volta che li aveva visto prima del 27.9.1990 erano insieme.

Era inoltre certa di non avere visto l’Amico, il Pace e il Puzangaro dal 10 al 23.9.1990.

Nel Luglio del 1990 era andata in ferie.

In genere vedeva Pace e Amico una o due volte la settimana; succedeva anche che non li vedesse per due settimane (cfr. f. 318).

1. E' sembrato opportuno riportare, in sintesi, le dichiarazioni dei testi per la loro rilevanza processuale sotto diversi profili.

Come si è in precedenza accennato, i difensori dell'Avarello hanno sostenuto che le dichiarazioni di Anas, Manganello e Tegtmeier dimostrerebbero l'inattendibilità del Benvenuto, quando afferma che Amico, Pace e Puzangaro giunsero dalla Germania in Sicilia alla fine di Luglio - inizio di Agosto del 1990.

In particolare Christiane Anas - secondo i difensori - avrebbe affermato di avere incontrato Amico due volte la settimana, nel periodo indicato dal collaboratore.

E', tuttavia, agevole osservare che il Manganello e la Tegtmeier hanno dichiarato di essere partiti per la Sicilia a Luglio (e, in particolare, nella prima metà del mese: cfr., supra, Cap. X, pag. 119) e di aver fatto ritorno in Germania alla fine di Agosto.

Essi dunque, in quel periodo, non videro né potevano vedere Amico, Pace e Puzangaro.

Christiane Anas ha riferito che incontrava l'Amico una o, al massimo, due volte la settimana, ma che vi erano anche periodi in cui non l'incontrava affatto.

In nessun luogo della sua dichiarazione la teste ha affermato di avere incontrato l'Amico nel periodo indicato dal Benvenuto: nessuna contraddizione vi è dunque tra quanto da costui (e dall'altro collaboratore Calafato Giovanni) dichiarato e la testimonianza di Christiane Anas.

E', poi, da sottolineare che gli incontri con Amico non erano quotidiani (succedeva che si incontrassero anche una sola volta durante la settimana e che in alcuni periodi non si vedessero affatto).

Ben poteva dunque egli allontanarsi dalla città tedesca in cui viveva e venire in Sicilia per fare ritorno in Germania dopo alcuni giorni, poiché la sua assenza passava inosservata.

2. Le dichiarazioni dei testi (sulla cui attendibilità, peraltro già ritenuta con

sentenza irrevocabile, non possono sorgere dubbi) sono rilevanti anche sotto altri aspetti.

Mettono, infatti, in evidenza l'elevato tenore di vita, non giustificato dalla modesta e saltuaria attività lavorativa, di Amico, Pace e Puzangaro.

Testimoniano la comunanza di vita fra i tre ("erano sempre insieme come fratelli siamesi" ha detto il Manganello che ha osservato: "io non potevo permettermi il loro tenore di vita").

Per i testi la partenza dopo il quindici Settembre fu improvvisa.

Allora Amico, Pace e Puzangaro dissero che dovevano recarsi a Monaco per acquistare autovetture.

Dietro la copertura di un'attività commerciale, mai svolta, essi nascondevano la loro condotta illecita e la realizzazione di gravi delitti, da cui traevano i loro guadagni che gli permettevano di vivere più agiatamente del Manganello che pure gestiva un ristorante in Germania.

In realtà i tre non si recarono a Monaco e non acquistarono nessuna autovettura; essi scesero invece in Sicilia per compiere l'omicidio del dott. R. Livatino.

Per Pace e Amico queste circostanze sono state accertate, definitivamente, nel procedimento a loro carico concluso con sentenza irrevocabile.

Ma a Monaco non si recò neppure il Puzangaro che partì insieme con i suoi due amici e con loro venne in Sicilia per partecipare all'omicidio del magistrato.

La ricomparsa in Germania di Amico e Puzangaro, il giorno del compleanno di Filippo Manganello, dimostra che effettivamente il Puzangaro, come hanno riferito Schembri e Benvenuto, intendeva costruirsi un'alibi, sostenendo di essere stato in Germania, al compleanno di un amico, il giorno dell'omicidio del magistrato.

Dimostra, inoltre, che effettivamente, come ha dichiarato Benvenuto, Amico e Puzangaro partirono contemporaneamente dalla Sicilia per la Germania dopo avere commesso il delitto.

3. Le deposizioni dei testi danno, infine, la certezza che Puzangaro è stato sempre insieme con Pace ed Amico.

Significativo, al riguardo, è quanto riferito da Filippo Manganello quando

l'Amico e il Puzangaro, il 27.9.1990 (il giorno del suo compleanno), si presentarono a casa sua.

I due gli confermarono di essere partiti insieme e di essere ritornati insieme da Monaco.

Si può, dunque, in conclusione, affermare che le dichiarazioni dei testi, oltre a costituire un definitivo riscontro dell'attendibilità dei collaboratori Schembri, Benvenuto e lo stesso Calafato Giovanni, dimostrano che il Puzangaro era con Amico e Pace, partì con loro, ritornò in Germania e si ripresentò al Manganello con il solo Amico, ma ribadendo, anche in questa occasione, che erano tutti e tre partiti insieme.

4. Sulla base delle prove sin qui esaminate, può già ritenersi raggiunta la certezza che Puzangaro Gaetano era venuto con Amico e Pace in Sicilia e che egli era assieme ai due nell'agguato mortale teso al dott. R. Livatino.

FL -

## CAPITOLO XX

### DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI GAETANO MARCHICA, GAETANO IACOLINO, ANTONIO VINTI E GIACOMO PRINCIPE RILEVANZA PROCESSUALE

#### A) MARCHICA GAETANO

Nell'udienza del 5.11.1992 il teste ha dichiarato che la mattina del 21.9.1990 aveva condotto il gregge in contrada San Benedetto, vicino alla S.S. 640.

Verso le ore 9,00 sentì tre colpi di pistola e si avvicinò verso la zona da cui provenivano gli spari, preoccupato per il suo gregge; avvertì quindi altri due colpi d'arma da fuoco e, in prossimità del luogo da cui provenivano gli spari, notò una Fiat Uno bianca e una moto tipo Enduro con una sola persona che aveva il casco bianco ed era vestita di scuro.

Il teste non vide quante persone viaggiassero sull'autovettura (la Fiat Uno), notò che la moto si allontanava a forte velocità in direzione di Agrigento.

Riferì, infine, che dal luogo in cui si trovava non poteva vedere il punto in cui era stato ucciso il dott. R. Livatino e che, quando giunse sul posto, oltre quindici minuti dopo avere udito gli spari, era già arrivata la polizia.

Il teste è stato riesaminato nel dibattimento di primo grado di questo giudizio, nell'udienza del 7.6.1995, confermando le dichiarazioni già rese e dianzi riportate (cfr. verb. udienza 7.6.1995, pag. 27 - 30).

#### B) IACOLINO GAETANO

Nella fase del giudizio di appello del procedimento a carico di Amico e Pace, nell'udienza del 10.2.1994, il teste, maresciallo dei carabinieri, ha riferito che, mentre si trovava sul luogo dell'omicidio del dott. R. Livatino per eseguire i rilievi, fu avvicinato da una guardia giurata della "Saetta Trasporti", successivamente identificata in Antonio Vinti, che gli raccontò di avere visto 15-

20 minuti prima, sulla strada Agrigento-Favara, all'altezza del nuovo carcere di Agrigento, ancora in costruzione, una Fiat Uno procedere ad elevata velocità con "più individui a bordo".

Il teste precisò che la guardia giurata non gli aveva indicato il numero delle persone che viaggiavano sulla Fiat Uno e che la stessa guardia giurata era stata colpita dal fatto che il passeggero del posto accanto al guidatore con una mano tratteneva lo sportello che era ammaccato.

Dichiarazioni sostanzialmente identiche ha rilasciato il maresciallo Iacolino, che è stato riesaminato nel dibattimento di primo grado di questo giudizio, nell'udienza del 7.6.1995, ribadendo che la guardia giurata Vinti gli aveva parlato di Una fiat Uno con due persone a bordo, una delle quali (quella accanto al guidatore) teneva lo sportello che era ammaccato, e che gli aveva detto di essere stata sorpassata dalla Fiat Uno intorno alle 8,50 (cfr. verbale ud. 7.6.1995, pag. 2 - 4).

### **C) VINTI ANTONIO**

Il teste, guardia giurata, ha riferito che la mattina del 21.9.1990, mentre si trovava alla guida del furgone portavalori sulla strada Agrigento - Favara, dopo avere superato lo svincolo per Agrigento della S.S. 640, era stato sorpassato, in una curva da una Fiat Uno che viaggiava ad elevata velocità.

Notò, allora, che la persona seduta davanti, accanto al conducente della Fiat Uno, teneva il braccio fuori dall'autovettura per trattenerne lo sportello che era ammaccato.

Precisò, inoltre, che aveva scorto dentro la Fiat Uno due persone che non aveva visto in viso perché il suo furgone era alto.

Il teste, inoltre, riferì di non essere in grado di precisare l'ora in cui aveva visto la Fiat Uno, a causa del tempo trascorso e di iniziare il lavoro presso la sede del Banco di Sicilia di Agrigento alle ore 8,30; ebbe a precisare, infine, che prima di partire occorreva prelevare i plichi, sottoscrivere gli atti e compiere altri adempimenti.

Escluse di essere stato sorpassato da una motocicletta.

Vinti Antonio, riesaminato nel dibattimento di primo grado di questo giudizio, ha

confermato le dichiarazioni che aveva reso in precedenza e che sono state dianzi riportate, ribadendo di essere stato sorpassato da una Fiat Uno bianca, in curva e a velocità elevata e di avere visto, all'interno dell'autovettura almeno due persone ("due mi sono sembrate dentro. Uno diciamo che teneva lo sportello, e questo diciamo è quello che ho notato di più, con una mano teneva lo sportello": cfr. verb. ud. 7.6.1995, pag. 6).

Ha, inoltre, riferito di essere partito dalla sede del Banco di Sicilia, dove iniziava a lavorare alle 8,30, dopo avere ricevuto il materiale da consegnare, avere preso i sacchetti e averli caricati ("L'orario non lo so. Insomma noi alle otto e mezzo montiamo lì": cfr. verbale citato, pag. 7), di avere percorso la via Imera, il ponte sulla strada Agrigento - Caltanissetta che conduce al carcere di Agrigento (la strada provinciale Agrigento - Favara) e di essere stato sorpassato dalla Fiat Uno all'altezza del nuovo carcere.

Ha quindi riferito di essersi recato al Banco di Sicilia di Favara, dove ha effettuato lo scarico del materiale, di essere uscito dalla parte opposta di Favara e di avere raggiunto la sede del Banco di Sicilia di Canicattì, facendo ritorno attraverso la S.S. 640.

Su domanda del difensore di Avarello, ha dichiarato di non ricordare se era stato sorpassato anche da una motocicletta e ha ribadito che le persone a bordo della Fiat Uno gli erano sembrate due (cfr. verbale citato, pag. 10) e che, comunque, egli non aveva visto in viso gli occupanti l'autovettura.

Ha aggiunto che le portiere della Fiat Uno erano quattro perché il passeggero dell'autovettura tratteneva la portiera posteriore, quella, cioè, che era ammaccata (cfr. pag. 11).

#### **D) PRINCIPE GIACOMO**

Il teste, ispettore della Polizia di Stato, esaminato nell'udienza del 7.6.1995, ha dichiarato di essersi recato, la mattina del 21.9.1990, sul luogo dove erano stati bruciati la Fiat Uno e la motocicletta, impiegate nell'omicidio del dott. R. Livatino e di avere notato che l'autovettura "aveva delle ammaccature sul lato destro, sul lato posto alla guida praticamente" (cfr. pag. 19) ed aveva gli sportelli

chiusi.

Su domanda del P. M., il teste ha precisato che, per quanto gli era dato ricordare, l'ammaccatura era nello sportello anteriore (cfr. pag. 24).

Ha, quindi, riferito che, per raggiungere lo spiazzo dove erano stati abbandonati e bruciati gli automezzi, si poteva passare da Favara e svoltare per via degli Angeli o imboccare una "trazzera" che dallo spiazzo (e dall'abbeveratoio che colà si trovava) conduceva sullo scorrimento veloce Agrigento - Caltanissetta.

La "trazzera", rispetto al luogo in cui fu consumato l'omicidio del dott. R. Livatino, era a circa un chilometro di distanza ed era raggiungibile prima del bivio per Favara: in sostanza si trovava tra il luogo dell'omicidio e il bivio di Favara (cfr. pag. 21).

In relazione alla posizione degli automezzi, il teste ha riferito che essi si trovavano in posizione obliqua "come di chi avesse fatto una manovra verso sinistra" (cfr. pag. 22) e, cioè, avesse sterzato a sinistra.

In particolare, erano sterzate a sinistra le ruote anteriori della Fiat Uno e tale manovra doveva necessariamente essere stata effettuata da chi proveniva dalla "trazzera".

1. I difensori degli imputati hanno sostenuto che le dichiarazioni dei testi sopraindicati dimostrerebbero che gli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino erano in tre.

Tale prova emergerebbe:

- dall'essere stati visti dal teste Marchica un solo uomo nella motocicletta Enduro e dal metronotte Vinti altre due persone a bordo della Fiat Uno bianca;
- dal rinvenimento nell'abbeveratoio "Petruša" dell'autovettura utilizzata dagli esecutori dell'omicidio, in seguito all'indicazione data dal Vinti;
- dalla corrispondenza delle ammaccature tra le due auto (quella vista dal Vinti e quella rinvenuta bruciata presso l'abbeveratoio);
- dalla compatibilità dell'orario riferito dal Vinti con l'ora del delitto e i tempi di fuga.

2. Prima di esaminare la tesi dei difensori è necessario indicare i tragitti possibili

per raggiungere l'abbeveratoio "Petruša", vicino al quale furono bruciati la Fiat Uno la motocicletta e le armi poiché, secondo l'assunto dei difensori, il tratto di strada in cui avvenne il sorpasso del furgone portavalori da parte della Fiat Uno bianca fa parte del percorso che avrebbero seguito gli omicidi del dott. R. Livatino per recarsi dal luogo del delitto all'abbeveratoio.

L'aggressione e l'omicidio del magistrato furono compiuti sulla S.S. 640 e nella zona di destra in direzione Canicatti - Agrigento.

L'autovettura del dott. R. Livatino è stata trovata al Km 12,750.

Da questo punto l'abbeveratoio "Petruša" in contrada "Gasena" è raggiungibile in due modi.

Vi si può arrivare, percorrendo la S.S. 640 verso Agrigento per Km 1,600 fino allo svincolo con la S.S. 122, attraversare questa strada verso Favara per Km 2,800 fino all'innesto di una strada secondaria a fondo bitumato, percorrere, infine, questa strada per circa Km 1,00 fino a raggiungere una zona pianeggiante tra due costoni pietrosi dove si trova l'abbeveratoio (cfr. cartografia acquisita e relazione geom. Tumminelli Salvatore, f. 218).

L'altro modo di raggiungere l'abbeveratoio è quello di percorrere la S.S. 640 per circa mt. 500 dal luogo dell'omicidio ed immettersi in una stradella interpoderale a fondo in pietra nella prima parte ed in terra battuta nella seconda, proseguire quindi per Km 1,700 fino a raggiungere l'abbeveratoio.

Con il primo collegamento è necessario, dunque, coprire la distanza di Km 5,400, bisogna, inoltre, raggiungere lo svincolo e scendere per risalire.

Con il secondo collegamento, che giunge all'abbeveratoio dal lato opposto a quello precedente, sono sufficienti Km 2,200 e cioè meno della metà del primo.

Inoltre, come è stato accertato dal perito, questo "percorso attraversa contrade solitarie" (cfr. relazione citata, f. 219).

3. Fatta questa premessa, dalle dichiarazioni dei testimoni emerge:

a) Marchica, verso le ore 9,00 sentì tre colpi di pistola, subito dopo sentì ancora altri due colpi, si avvicinò verso il luogo degli spari e vide la Fiat Uno bianca e la moto tipo "Enduro" muoversi ed allontanarsi dal luogo dell'omicidio.

Sicuramente egli vide gli stessi veicoli dei quali si erano serviti gli uccisori del

dott. Livatino e che erano stati visti in precedenza dal teste Pietro Ivano Nava;

b) il Vinti vide, invece, una sola Fiat Uno, avendo egli riferito di non ricordare di essere stato sorpassato da una motocicletta.

Egli era di scorta, ma non guidava il furgone portavalori; era quindi seduto sul lato destro del veicolo e dal lato opposto a quello della manovra di sorpasso della Fiat Uno.

Il furgone era blindato e aveva i vetri ridotti rispetto a quelli dei veicoli normali con conseguente riduzione della visuale.

Egli, infatti, sia per questo motivo sia perché il furgone era più alto della Fiat Uno, non poté vedere in viso le due persone della cui presenza era certo.

Parlò di due persone, dimostrandosi sicuro della presenza di due perché vide che quella accanto al guidatore teneva con il braccio la portiera posteriore che era ammaccata (cfr. verb. ud. 7.6.1995, pag. 11).

4. Dalle dichiarazioni del Vinti non emerge alcuna prova che la Fiat Uno, da lui vista, fosse quella (vista dal Nava) degli autori dell'omicidio.

Il Vinti, infatti, ha riferito che il passeggero dell'autovettura tratteneva la portiera posteriore che era ammaccata.

La Fiat Uno abbandonata e bruciata dagli autori dell'omicidio presentava invece una "lieve rientranza della carrozzeria lungo tutto lo sportello anteriore destro" e alcune ammaccature nella parte posteriore destra verso l'angolo (cfr. verb. di sopralluogo dei carabinieri).

Non vi è, dunque, identità tra le ammaccature dell'autovettura vista dal Vinti e quelle dell'autovettura utilizzata dagli autori dell'omicidio.

In ogni caso, l'ammaccatura che presentava quest'ultimo veicolo non era tale da determinare guasti alla chiusura della portiera.

Il mezzo, infatti, fu trovato con gli sportelli chiusi, come ha riferito l'ispettore Principe, precisando che, in caso contrario, se ne sarebbe dato atto nel verbale di sopralluogo.

E' da escludere, inoltre, che la moto Honda utilizzata dagli autori dell'omicidio non abbia potuto percorrere la stessa strada per raggiungere l'abbeveratoio "Petruša", vicino al quale è stata bruciata insieme con la Fiat Uno.

FL

Il Vinti, infatti, ha detto di non ricordarsi assolutamente che il furgone fosse stato sorpassato da una moto.

Il maresciallo Iacolino Gaetano, nell'udienza del 7.6.1995, ha dichiarato che il Vinti gli aveva riferito che il sorpasso della Fiat Uno era avvenuto intorno alle ore 8,50.

5. Tale indicazione dimostra che l'autovettura vista dal Vinti non era quella degli autori dell'omicidio.

Il teste Nava passò sul luogo dell'omicidio, alle ore 8,45 circa, quando il delitto era ancora in corso di esecuzione e uno degli autori stava scavalcando il guard-rail per inseguire il dott. R. Livatino, che stava fuggendo lungo la scarpata.

Nel volgere di cinque minuti gli autori dell'omicidio avrebbero dovuto percorrere la vallata per oltre mt. 80 (il cadavere del dott. Livatino giaceva a mt. 81,50 dal guard-rail), dare il colpo di grazia al magistrato, risalire la vallata e raggiungere la S.S. 640, prendere posto sugli automezzi e percorrere circa Km 3,00 di strada con curve, tra cui quelle strette dello svincolo.

Non è, dunque, possibile che l'autovettura vista dal Vinti alle ore 8,50 sia quella degli autori del delitto, in fase di esecuzione alle ore 8,45.

Non è neppure possibile che il Vinti abbia visto la stessa autovettura che il Marchica vide verso le ore 9,00 vicino al luogo dell'omicidio, sia per l'incompatibilità degli orari, sia perché quest'ultimo non ebbe a notare nessuna ammaccatura del mezzo o persone che erano costrette a sporgere il braccio in fuori per tenere con la mano la portiera; particolare che, per la sua inusualità, non avrebbe potuto sfuggirgli.

Si può dunque concludere, sul punto, che l'autovettura vista dal Marchica è l'autovettura degli autori dell'omicidio, quella stessa vista in precedenza anche dal Nava.

Si tratta di mezzo sicuramente diverso da quello notato dal Vinti.

E' da escludere, infine, che gli esecutori dell'omicidio si siano serviti, per eseguire il reato, di un veicolo con lo sportello che non si chiudeva e che bisognava tenere con le mani, poiché ciò rendeva più difficoltosa l'azione, impedendo i necessari movimenti e attirava l'attenzione di altri automobilisti.

La manovra di affiancamento della Fiat Uno alla Ford Fiesta non comportò un urto tale da provocare la rottura della serratura, com'è dimostrato dal fatto che il mezzo fu trovato chiuso.

Non può, dunque, ipotizzarsi che la chiusura dello sportello dell'autovettura sia rimasto danneggiato dopo l'urto con la Ford Fiesta.

6. La tesi difensiva, secondo cui gli autori dell'omicidio del magistrato avrebbero raggiunto l'abbeveratoio "Petruša", immettendosi nello svincolo della S.S. 122 e non già attraverso la stradella interpodereale, non può, dunque, essere condivisa.

Il fatto che Marchica abbia visto la moto e la Fiat Uno allontanarsi - contemporaneamente - a velocità elevata verso Agrigento non prova che gli esecutori del delitto abbiano scelto il percorso indicato dai difensori.

E' invece da ritenere, sulla base anche di riscontri oggettivi, che essi abbiano scelto la strada interpodereale per le seguenti considerazioni:

a) si tratta del percorso più breve (Km 2,200 rispetto a Km 5,400 dell'altro percorso) che consentiva loro di allontanarsi subito dal luogo dell'omicidio e di distruggere al più presto i mezzi usati;

b) evitava il pericolo di essere visti dagli automobilisti in transito sulla S.S. 640 e sulla S.S. 122 e di poter essere fermati dalle forze di polizia, trattandosi di una strada di campagna, difficilmente controllata dalle forze dell'ordine, a differenza delle strade statali dove si svolge un normale traffico veicolare e dunque il controllo delle forze di polizia è abituale;

c) colui il quale, per raggiungere l'abbeveratoio "Petruša" proviene dalla S.S. 122, deve sterzare a destra, mentre colui il quale proviene dalla stradella interpodereale deve sterzare a sinistra.

Risulta dalla relazione di servizio dell'ispettore Principe che "dal sopralluogo e dal modo come l'autovettura risultava sostata presentava le ruote anteriori rivolte a sinistra, manovra propria di chi sterza bruscamente sulla sua sinistra non curandosi di rimettere dritte le ruote, si accertava che gli ignoti dal punto esatto del luogo dell'omicidio, percorsi all'incirca m. 500 verso Agrigento, uscivano dallo scorrimento veloce guadagnandosi la fuga e la strada per il posto dove davano alle fiamme i veicoli" (cfr. annotazione del 21.9.1990, f. 332 - 334,

acquisita con ordinanza del 26.1.1995, vol. I).

Anche il perito ha osservato che la posizione della Fiat Uno, con le ruote anteriori sterzate a sinistra, "fa pensare che i due veicoli siano arrivati in questo sito percorrendo la stradella interpoderale" (cfr. relazione geom. Tumminelli del 5.2.1994, f. 218).

Deve, dunque, ritenersi che gli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino percorsero questa strada, fermando la Fiat Uno appena giunti all'abbeveratoio e lasciandola con le ruote sterzate a sinistra, poiché non avevano alcun motivo di cambiare la direzione delle ruote di un'auto che dovevano bruciare.

Essi, inoltre, non dovevano scegliere il posto più adatto per incendiare i veicoli, poiché l'avevano già scelto ed era il più vicino al luogo dell'omicidio, il più appartato e non visibile, tanto che vi avevano lasciato la Golf nera per proseguire la fuga.

Compiuto l'incendio, essi avevano la massima urgenza di allontanarsi e ciò non consentiva alcuna perdita di tempo.

La fretta di allontanarsi giustifica, dunque, che la Fiat Uno fu lasciata, con le ruote girate a sinistra, dal conducente che, per entrare con l'auto nel punto in cui fu bruciata, dovette sterzare a sinistra.

Tale manovra, infatti, è necessaria, come si è detto, per chi raggiunge l'abbeveratoio dalla stradella interpoderale ed esclude, dunque, che la Fiat Uno provenisse dalla S.S. 122.

Anche per questo motivo, deve concludersi che l'autovettura vista dal Vinti non poteva essere quella degli autori del delitto, perché costoro non hanno percorso la S.S. 122 per raggiungere l'abbeveratoio.

I difensori di Avarello Giovanni hanno sostenuto, nell'atto di appello, che l'autovettura utilizzata dagli esecutori dell'omicidio fu rinvenuta in seguito all'indicazione data dal Vinti.

L'assunto difensivo contrasta tuttavia con i dati acquisiti al processo.

Ed infatti, a dare la notizia è stato Rosario Milioti il quale telefonò alle ore 9,30 del 21.9.1990 alla stazione dei carabinieri di Favara per comunicare che in contrada "Gasena", in una strada di campagna vicina a un fondo di sua proprietà, vi era un'automobile in fiamme.

FC

In seguito alla segnalazione del Milioni i carabinieri si recarono sul luogo, rinvenendo, ad alcuni metri di distanza dall'abbeveratoio, la Fiat Uno e la moto Honda.

Ma, anche ad ammettere - circostanza che non trova riscontro negli atti processuali - che i carabinieri si siano recati in contrada "Gasena", dopo la segnalazione del Vinti, ciò non dimostrerebbe affatto che l'autovettura vista da quest'ultimo fosse quella degli esecutori dell'omicidio, ove si consideri che l'abbeveratoio si trova vicino sia alla strada percorsa dal Vinti sia al luogo dell'omicidio e che le ricerche della polizia giudiziaria non potevano che portare al ritrovamento del mezzo, già abbandonato dagli autori del delitto.

Le dichiarazioni del Marchica, infine, non dimostrano affatto - come sostengono i difensori di Avarello nell'atto di appello - che gli autori dell'omicidio erano in tre, non avendo il Marchica visto quante persone viaggiassero sull'autovettura.

7. La tesi difensiva sul numero degli autori dell'omicidio è contraddetta, anche, dal numero dei veicoli usati e dal tipo delle armi impiegate nell'esecuzione del delitto.

a) E', infatti, certo che furono utilizzati una motocicletta e una Fiat Uno.

Ciò risulta dalle dichiarazioni del Nava che vide la moto con due persone a bordo prima superarlo ad alta velocità e successivamente ferma sulla S.S. 640, e a 30 metri circa di distanza dalla moto vide la Fiat Uno bianca, anche questa ferma.

I due mezzi furono bruciati vicino all'abbeveratoio "Petruša" dagli autori del delitto che avevano la necessità, anche per cancellare eventuali tracce lasciate sui mezzi, di liberarsene.

L'utilizzazione di una moto e di un'auto esige la necessità di un minimo di cinque persone per portare a compimento l'azione delittuosa, per le seguenti considerazioni.

Dagli accertamenti compiuti, anche in sede di sopralluogo, sui danni subiti dalla Ford Fiesta, è risultato che la Fiat Uno affiancò, fino a strisciarla, l'autovettura del dott. Livatino per costringerlo a fermarsi.

Dall'autovettura furono esplosi due colpi di fucile, che attinsero quella del magistrato, com'è dimostrato dalle due concavità del diametro di mm. 6 ciascuna,

nella parte superiore dello sportello anteriore sinistro della Ford Fiesta, dalla borra di cartuccia di fucile sul sedile anteriore sinistro e dai frammenti di sughero e di piombo deformati trovati sotto il sedile anteriore destro e in altre parti della macchina (cfr. Cap. I, pag. 3).

Fu accertato che "nella tappezzeria interna del tetto si osservano due fori di uscita, a margini estroversi, disposti longitudinalmente al prefato foro di cm. 3,5, siti uno subito dopo il foro in argomento e l'altro nella parte terminale destra dello stesso tetto" (cfr. verb. Polizia scientifica di Agrigento del 21.9.1990, pag. 3, f. 379).

I fori di entrata e i corrispondenti fori di uscita dei colpi di fucile indicano che furono sparati lateralmente all'autovettura del magistrato, in senso obliquo e dal basso in alto.

Gli accertamenti della polizia scientifica forniscono, dunque, un riscontro alle dichiarazioni di Benvenuto e Calafato, i quali hanno riferito che i colpi di fucile furono esplosi dalla Fiat Uno che aveva affiancato l'autovettura del magistrato.

Fatta questa precisazione, si deve escludere che nella Fiat Uno potesse trovarsi una sola persona che abbia contemporaneamente guidato, effettuato la manovra di affiancamento e sparato con il fucile, perché contraria a ogni massima di esperienza e alle regole di prudenza.

Colui il quale, infatti, era alla guida della Fiat Uno non ha potuto sicuramente effettuare con una mano la manovra di affiancamento della Ford Fiesta e contemporaneamente con l'altra imbracciare il fucile.

Inoltre per sparare dal finestrino avrebbe dovuto necessariamente spostarsi verso destra, trovandosi sul lato opposto (lato sinistro) rispetto a quello del bersaglio (la vittima si sarebbe trovata alla sua destra).

Avrebbe, dunque, dovuto compiere una manovra particolarmente difficoltosa, se non impossibile, che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo.

Le regole della prudenza impongono manovre di guida tali per il conducente dell'autovettura da richiedere un'attenzione particolare nel controllo del mezzo; manovre che escludono, finché egli si trova alla guida, il compimento di ogni altra azione, aggressiva o di copertura.

Inoltre, il teste Nava vide prima una moto con due persone e successivamente una delle due scavalcare il guard-rail, impugnando una pistola con la mano sinistra, e

l'altra ferma vicino alla moto.

E', dunque, da escludere che queste due persone avessero un fucile, poiché tale circostanza non sarebbe sfuggita al Nava che, infatti, ha notato una delle due persone impugnare la pistola con la mano sinistra (si tratta, in particolare, di Pace Domenico).

La tesi difensiva che nell'autovettura si trovasse una sola persona non può, pertanto, essere condivisa.

L'impiego di un fucile a canne lunghe (questo, sulla base della testimonianza del Nava, doveva trovarsi necessariamente nell'autovettura) e la difficoltà di manovrarlo all'interno dell'autovettura stessa rende credibile invece la dichiarazione di Calafato Giovanni, secondo cui Avarello occupava il sedile posteriore; collocazione che poteva consentirgli un uso più agevole dell'arma senza preoccuparsi di disturbare la persona che era alla guida del mezzo e di provocare un'errata manovra nella delicata fase di affiancamento e di sorpasso della Ford Fiesta.

Le considerazioni sin qui svolte conducono, necessariamente, a ritenere che allo omicidio del dott. R. Livatino hanno partecipato non meno di cinque persone (Amico e Pace che erano sulla moto, Puzangaro che era alla guida della Fiat Uno, Avarello che occupava il sedile posteriore e sicuramente un'altra persona, seduta accanto al conducente, sia con funzione di copertura, sia con funzione concorrente con quella dell'Avarello).

b) Il numero dei partecipanti al delitto trova ulteriore riscontro negli accertamenti balistici.

Dalla perizia del prof. Compagnini risulta, infatti:

- 1) dall'interno della Fiat Uno sono stati sparati con due armi diverse sei colpi cal. 9 parabellum e un altro colpo cal. 9x21;
- 2) sono stati sparati all'esterno altri otto colpi: tre cal. 9x21 con la stessa arma che ha esplosi il colpo cal. 9x21 indicato al punto 1); cinque colpi, sempre cal. 9x21, esplosi da arma diversa da quelle indicate sub 1);
- 3) due colpi sono stati sparati con il fucile a canne lunghe cal. 12.

Il perito, nelle sue conclusioni, ha affermato che, per compiere l'omicidio del dott. Livatino, sono state utilizzate non meno di tre armi corte e una lunga, ma

non ha escluso l'utilizzazione di altre armi.

Ciò premesso, si osserva che il fucile era certamente in possesso di una delle persone occupanti la Fiat Uno (si è già evidenziato che non era stato trasportato dalle persone che erano sulla moto, anche sulla base della precisa testimonianza del Nava).

Dall'interno dell'autovettura furono esplosi anche dei colpi con due pistole diverse.

Ciò dimostra, la presenza di almeno un'altra persona, oltre all'Avarello e al Puzangaro, dovendosi escludere che quest'ultimo che era alla guida del mezzo e che effettuò la difficile manovra di affiancamento e sorpasso, abbia potuto impugnare un'arma e che l'Avarello, armato di fucile, abbia potuto impugnare le altre due pistole.

Si è, infatti, accertato che le pistole che spararono dall'interno della Fiat Uno erano due armi diverse; ne consegue necessariamente che tutte e due o almeno una di esse era impugnata da altra persona che non può identificarsi né nel conducente del mezzo (e cioè Puzangaro), né in quella che imbracciava il fucile (e cioè Avarello), poiché quest'ultimo non poteva contemporaneamente impugnare altre due armi.

Va, inoltre, sottolineato che in sede di sopralluogo in contrada "Gasena" (cfr. supra, Cap. I, pag. 4 - 5) sulla Fiat Uno vennero trovati sul sedile anteriore destro, una "culatta otturatore completa di canna relativa a una pistola semiautomatica cal. 9 parabellum" e sotto lo stesso sedile altre parti della stessa arma; sul sedile anteriore sinistro un "serbatoio da 15 colpi per pistola cal. 9 parabellum"; bossoli cal. 9 erano sparsi sul basamento dell'autovettura; il fucile infine fu trovato sul sedile posteriore.

La quantità delle armi e la dispersione dei bossoli all'interno di tutta l'autovettura, dimostrano, ulteriormente, la necessità che a sparare con le pistole furono diverse persone (almeno due) e, conseguentemente, la presenza di non meno di tre persone all'interno della Fiat Uno.

Ciò conferma che i partecipanti all'omicidio del dott. R. Livatino furono almeno cinque, dovendosi aggiungere agli occupanti la Fiat Uno i due che il Nava vide sulla moto.

**DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI IERFONE FELICE**

1. Il teste, tenente dei carabinieri, nell'udienza del 3.5.1995, ha dichiarato di prestare servizio al R.O.S. di Palermo da quattro anni e di avere svolto, per ragioni d'ufficio, indagini sia in relazione ai fenomeni di criminalità organizzata nella provincia di Agrigento sia in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino.

Ha, quindi, riferito di essersi occupato per la prima volta della provincia di Agrigento nel Dicembre del 1991, in seguito alla strage consumata il 31.12.1991 a Palma di Montechiaro nel bar "2000".

Fu, allora, iniziata un'indagine sulle organizzazioni di criminalità organizzata legate a "Cosa Nostra" o ad altri gruppi, partendo da Palma di Montechiaro.

La strage del 31.12.1991 fu inserita in un contesto criminale che, a far data dal 1989, aveva registrato numerosi delitti ai danni di esponenti di spicco di "Cosa Nostra".

Ed infatti, per quanto riguarda Palma di Montechiaro, nell'Agosto del 1989, in una pizzeria di Marina di Palma, furono uccisi Gioacchino Ribisi e Castronovo Girolamo.

Qualche mese dopo, nell'Ottobre del 1989, furono uccisi Ribisi Rosario e Ribisi Carmelo che erano ricoverati all'ospedale di Caltanissetta.

L'1.11.1989 furono uccisi, a Palma di Montechiaro, Anzalone Traspadano e Allegro Rosario.

Ciò che legava tutti gli omicidi era la qualità delle vittime: "i soggetti passivi di questa azione criminale erano soggetti fra di loro collegati e riconducibili, comunque, ad una fazione di Cosa Nostra che era quella rappresentata, comunque di cui il più eminente rappresentante era Giuseppe Di Caro di Canicatti" (cfr. pag. 4).

Quest'ultimo sarà, a sua volta, ucciso nel Febbraio del 1991 e un suo parente, Calogero Di Caro, sarà vittima di un tentato omicidio nel Marzo del 1991.

Ha, quindi, riferito che le "organizzazioni emergenti" erano "collegate da un patto confederativo" (cfr. pag. 10) e usavano scambiarsi i killers.

A questa conclusione erano arrivati - in fase d'ipotesi investigative - analizzando gli elementi che erano emersi nella strage di Capodanno a Palma di Montechiaro del 31.12.1991 e dall'arresto di Avarello ed altri soggetti in contrada "Birringiolo" di Butera l'1.9.1991.

Dalla strage di Palma di Montechiaro era emerso che una delle vittime, Camiolo Salvatore, era di Gela ed era stato accertato che, benché fosse stato portato alla Guardia Medica di Camastra, dove poi morì, era stato ferito mortalmente al bar 2000 di Palma di Montechiaro.

Avarello Giovanni nel Settembre del 1991 fu arrestato insieme con Paolello Antonio di Gela, Sole Alfredo di Racalmuto, Marazzotta Gaspare e Riggio Calogero di Riesi.

Costoro erano stati sorpresi in un casolare, intenti a pulire delle armi e nel quale erano custoditi fucili mitragliatori kalashnikov, mitragliette Uzi, pistole automatiche, revolvers di vario tipo e calibro con relativo munizionamento.

L'Avarello, in particolare, fu trovato in possesso della pistola con la quale il 28.8.1991 era stato ucciso Gioia Salvatore.

Oltre alle armi, furono trovati radio ricetrasmittenti in grado di intercettare le frequenze delle Forze di Polizia, giubbotti antiproiettile e parrucche.

Secondo il teste il dato investigativo "consentì di dimostrare che queste organizzazioni criminali confederate tra di loro potevano contare su covi comuni e su arsenali, su basi logistiche comuni" (cfr. pag. 12).

A queste "basi comuni" facevano riferimento esponenti delle diverse organizzazioni che custodivano, nell'interesse dell'intera struttura, armi, munizioni e materiale di travisamento, impiegati in azioni delittuose non ricollegabili agli interessi immediati dell'organizzazione nel cui territorio venivano compiute.

Ha, infatti, riferito il teste: "cioè voglio dire si è verificato come per la strage di Palma di Montechiaro che persone di Gela, provincia di Caltanissetta, venissero a sparare in provincia di Agrigento nell'immediato interesse di un'altra organizzazione criminale colà stanziata" (cfr. pag. 13 e 14).

2. L'esistenza di un'organizzazione criminale contrapposta a quella di "Cosa

Nostra" e l'alleanza fra i gruppi di diverse città della Sicilia hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Nel richiamare, a questo punto, le loro deposizioni, riportate nei capitoli precedenti, si osserva che Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni, esponenti di rilievo del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro, oltre a indicare coloro che facevano parte della loro organizzazione (Calafato Salvatore, Amico Paolo, Pace Domenico, Puzangaro Gatano, Alletto Croce ed altri), hanno individuato in Avarello (odierno imputato) e i suoi zii Gallea Antonio e Bruno, Montante Giuseppe, Montante Angelo, Parla Salvatore ed altri, gli esponenti di rilievo del gruppo degli emergenti di Canicattì.

Essi, inoltre, hanno confermato l'alleanza tra i gruppi, consistita nello scambio di killers e di armi e nella reciproca messa a disposizione dei covi.

Nell'ambito di tale alleanza fu eseguito da componenti del gruppo di Canicattì (tra cui Avarello Giovanni e Gallea Antonio), per conto di quello di Palma di Montechiaro, il duplice omicidio Allegro - Anzalone, in occasione del quale furono sottratte ai carabinieri le pistole d'ordinanza: armi dello stesso tipo (cal. 9, mod. 92 SB) di quella rinvenuta nella Fiat Uno, abbandonata dagli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Ancora l'omicidio di Coniglio Rosario fu commesso a Canicattì da Benvenuto Giuseppe Croce (esponente del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro) che ha indicato in Avarello (esponente del gruppo di Canicattì) uno degli esecutori materiali.

Secondo il Benvenuto, inoltre, l'omicidio di Corrao Amedeo fu eseguito dal gruppo di Palma di Montechiaro per conto dell'organizzazione di Canicattì.

Significativa espressione dell'alleanza tra le due "famiglie" è l'agguato teso, nell'interesse dell'organizzazione di Palma di Montechiaro, ai fratelli Ribisi presso l'ospedale di Caltanissetta da Calafato Giovanni (esponente del gruppo di Palma di Montechiaro), che ha indicato altri esecutori materiali in Avarello Giovanni, Montante e Rinallo (appartenenti al gruppo di Canicattì).

L'alleanza si estendeva ad altre "famiglie", come risulta dalle dichiarazioni, riportate nei capitoli precedenti, di Canino Leonardo, Vella Orazio, Ianni Gaetano e degli altri collaboratori.

Il Canino, facente parte del gruppo degli emergenti di Marsala, nel confermare l'esistenza di alleanze tra le "famiglie", contrapposte a "Cosa Nostra", ha indicato l'omicidio di Titone Antonino eseguito a Marsala, per conto del suo gruppo, da Benvenuto Giuseppe Croce, che ha ammesso la propria partecipazione al fatto delittuoso (Benvenuto era esponente di rilievo del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro), Paoello Orazio (Gela) e dallo stesso Canino.

Lo Ianni, esponente di rilievo della "Stidda" di Gela, denominata Ianni - Cavallo, e il Vella, nell'ambito delle alleanze tra i diversi gruppi, hanno indicato l'agguato teso a Pulci Calogero a Sommatino ed eseguito da Ianni Simon (figlio di Ianni Gaetano) e dallo stesso Vella Orazio che si erano messi a disposizione di Avarello.

Ianni Gaetano ha, inoltre, indicato la strage di Racalmuto, eseguita da appartenenti a gruppi di diversi centri.

Secondo il collaboratore, infatti, il delitto fu commesso da Paoello Orazio (Gela), l'odierno imputato Avarello (Canicattì), Sole (Racalmuto) e Gueli, un altro ragazzo di Gela.

Il Vella ha confessato diversi omicidi da lui commessi nel periodo in cui era stato messo a disposizione dell'Avarello da esponenti del gruppo gelese (Paoello Antonio e Paoello Orazio) indicando, oltre all'agguato teso a Pulci Calogero, anche l'omicidio di Montagna Maurizio eseguito a Canicattì.

L'alleanza tra i diversi gruppi è ulteriormente confermata dalla confessione del Vella di omicidi compiuti a Porto Empedocle e a Campobello di Licata.

Anche Ianni Marco e Ianni Simon hanno confessato omicidi compiuti nell'interesse di altre famiglie (Ianni Marco ha confessato un duplice tentato omicidio commesso a Vittoria per conto del clan Carbonaro - Dominante; Ianni Simon due omicidi compiuti a Porto Empedocle).

Ianni Simon, infine, ha riferito che la strage di Palma di Montechiaro era stata commessa dai gelesi Marino Emanuele e Camiolo Salvatore e, nell'ambito dello scambio di favori tra i diversi gruppi, ha indicato l'omicidio Cirignotta eseguito a Gela da Mallia Giuseppe, facente parte dell'organizzazione di Porto Empedocle.

Le dichiarazioni dei collaboratori dimostrano, dunque, l'esistenza di organizzazioni criminali (cosiddette degli emergenti o "Stidda") contrapposte, nei

vari centri della Sicilia, a "Cosa Nostra" e unite tra loro da un vincolo di alleanza per l'esecuzione di fatti delittuosi.

Non possono sorgere dubbi sull'attendibilità dei collaboratori, sia per le considerazioni svolte nei capitoli in cui sono state esaminate le loro dichiarazioni, sia per i riscontri oggettivi che queste hanno avuto.

Ai riscontri evidenziati in questa sentenza si devono aggiungere anche gli altri indicati in quella di primo grado alle pagine 28 e 29.

Le dichiarazioni dei collaboratori danno una prova certa dell'esistenza della "Stidda" e dell'appartenenza a questa organizzazione di Avarello e Puzangaro, la cui posizione sarà approfondita nei capitoli successivi.

3. Appare, in questa sede, opportuno esaminare il rilievo mosso dai difensori di Avarello, secondo cui non può essere accertata, neppure incidentalmente, l'appartenenza degli imputati Avarello e Puzangaro all'associazione di tipo mafioso, denominata "Stidda", per essere pendente nei loro confronti altro procedimento penale per il reato associativo (per Pace e Amico vi è già una sentenza definitiva).

In senso contrario all'assunto difensivo, si osserva che l'art. 2 comma primo c.p.p. estende la cognizione del giudice penale ad "ogni questione da cui dipende la decisione", salvi i limiti - non sussistenti nel caso di specie - espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge, in materia di questioni pregiudiziali (art. 3 e 479 c.p.p.).

Ne consegue che ben può essere esaminata, incidentalmente, l'appartenenza di Avarello e Puzangaro all'associazione di tipo mafioso, essendo ciò necessario per accertare la loro responsabilità in ordine ai reati contestati e stabilire anche il movente dell'omicidio del dott. Livatino.

Non si pone, peraltro, nessuna questione in ordine a conflitti di competenza e a eventuale contrasto tra giudicati, poiché sull'esistenza dell'associazione di tipo mafioso, denominata "Stidda" e sull'appartenenza degli imputati alla predetta associazione, nell'ambito di questo processo, non può formarsi nessun giudicato, non essendo gli imputati chiamati a rispondere del reato associativo.

L'appartenenza alla "Stidda" viene verificata, incidentalmente, solo per accertare

la responsabilità in ordine ai reati contestati e verificare il movente dell'omicidio del magistrato e non già per stabilire la loro responsabilità in ordine al reato associativo, non contestato in questo procedimento e oggetto di altro giudizio.

Per le considerazioni svolte nel Capitolo IV non può neppure porsi una questione di pregiudizialità, non essendo prevista dal codice di rito la pregiudiziale penale e non rientrando, comunque, tra le pregiudiziali che possono dar luogo alla sospensione del procedimento penale.

FGi-

POSIZIONE PROCESSUALE DI PUZZANGARO GAETANO  
E MOTIVI DI APPELLO

1. Puzzangaro si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere, prima come imputato di reato connesso nel procedimento nei confronti di Amico e Pace e, successivamente, nelle due fasi di questo procedimento, come imputato dell'omicidio del dott. R. Livatino e dei reati connessi.

2. L'appartenenza del Puzzangaro al gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro, capeggiato da Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce, è dimostrata da un complesso di elementi che non danno luogo ad alcun dubbio.

Con Amico e Pace egli faceva parte del gruppo di fuoco che aveva stabilito la sede in Germania, a Dormagen.

Da lì scendeva in Sicilia per compiere i delitti ordinati dal gruppo di Palma di Montechiaro.

Univoche sul punto sono le dichiarazioni di Schembri Gioacchino (cfr., supra, Cap. IX, pag. 82 - 83), di Benvenuto Giuseppe Croce (cfr. supra, Cap. X, pag. 97, 98, 102 e 103) e di Calafato Giovanni (cfr., supra, Cap. XIII, pag. 129 - 130).

In particolare lo Schembri ha dichiarato che Pace, Amico e Puzzangaro "era tutto un gruppo unito" che aveva stabilito la sede in Germania, a Dormagen.

Il Benvenuto, che aveva un ruolo di vertice nell'ambito del suo gruppo, ha dichiarato che Amico, Pace, Puzzangaro ed altri costituivano "il braccio armato" dell'organizzazione di Palma di Montechiaro.

Ha aggiunto, inoltre, che per compiere le azioni delittuose venivano richiamate in Sicilia le persone che dimoravano all'estero, le quali, una volta commesso il reato, facevano rientro nel luogo di abituale dimora.

Il Calafato, che era il personaggio principale ("il promotore") della "famiglia degli emergenti" di Palma di Montechiaro, contrapposta a "Cosa Nostra", ha dichiarato che della sua famiglia facevano parte, tra gli altri, Benvenuto Giuseppe Croce, Amico Paolo, Pace Domenico e Puzzangaro Gaetano.

Nel richiamare i principi illustrati nel Capitolo VII sui criteri di valutazione delle prove e, in particolare, sulle chiamate plurime, si osserva che le dichiarazioni di Benvenuto e Calafato costituiscono prova sicura dell'appartenenza del Puzzangaro al gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro.

I due, infatti, aderivano a questa organizzazione in posizione di vertice e le loro dichiarazioni su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso sono il frutto del patrimonio conoscitivo derivante dal flusso circolare di informazioni che si produce in ogni organismo associativo relativamente ai fatti d'interesse comune (cfr., sul punto, Cass. Pen., Sez. I, 11.12.1993, n. 11344, Aggranati ed altri).

Le dichiarazioni di Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già valutata nei capitoli relativi all'esame della loro deposizione, trovano significativi riscontri nelle dichiarazioni di Schembri Gioacchino, in precedenza riportate.

Trovano, altresì, ulteriore riscontro nelle dichiarazioni di Canino Leonardo che conobbe Puzzangaro Gaetano nel 1992, allorchè si recò nella casa di campagna di un parente dell'imputato per prendere le armi che erano nella disponibilità della "Stidda" di Palma di Montechiaro (cfr. supra, Cap. XIV, pag. 139 - 140).

Le dichiarazioni dei collaboratori trovano, infine, riscontro documentale nelle sentenze acquisite, a norma dell'art. 234 c.p.p., nell'udienza del 20.11.1996.

Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza della Corte di Assise di Agrigento del 28.3.1996 con la quale Puzzangaro Gaetano, nell'ambito del procedimento Alletto Croce + 77, è stato riconosciuto responsabile del reato p.p. dall'art. 416 bis c.p. per avere fatto parte della "Stidda" ed alla sentenza della Corte di Assise di Agrigento del 30.3.1996 con la quale il Puzzangaro, in concorso con altri, è stato riconosciuto responsabile dell'omicidio del maresciallo Guazzelli.

Dal certificato del casellario giudiziale del 4.1.1997 risulta, inoltre, che l'imputato, con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 9.3.1996, divenuta irrevocabile il 23.7.1996, è stato ritenuto responsabile, tra l'altro, di associazione di tipo mafioso, commessa sino all'Aprile del 1992 in Palma di Montechiaro e Germania.

Può, dunque, ritenersi certo, sulla base della sentenza definitiva annotata nel

certificato acquisito dalla Corte, l'inserimento del Puzangaro nel gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro.

3. E' stato ritenuto necessario accertare l'appartenenza dell'imputato alla "Stidda" di Palma di Montechiaro, anche per verificare il movente dell'omicidio del dott. R. Livatino, seppure - è il caso di sottolineare - il reato associativo non costituisca oggetto di questo procedimento (cfr., sul punto, cap. XXI, pag. 185 e 186).

L'assunto del difensore del Puzangaro, secondo cui l'omicidio del magistrato può essere considerato opera di alcuni esponenti della "Stidda" e non del sodalizio criminoso nel suo complesso, non può essere condiviso, poiché, come si vedrà nel capitolo relativo al movente dell'omicidio del giudice, sono stati i gruppi di Canicattì e di Palma di Montechiaro a organizzare e realizzare il delitto, strategicamente inquadrato negli scopi e nell'interesse dei due sodalizi criminali, che vedevano nel dott. R. Livatino, per la sua severità e incisività e per la sua onestà intellettuale e morale, un pericolo per l'organizzazione complessiva della "Stidda".

L'adesione del Puzangaro all'organizzazione criminale "Stidda" e l'appartenenza al gruppo di fuoco di Palma di Montechiaro giustificano, dunque, la sua partecipazione all'esecuzione dell'omicidio del magistrato.

4. Le prove acquisite nel processo non lasciano dubbi di sorta sulla sua responsabilità penale in ordine al gravissimo fatto delittuoso.

Egli, infatti, è indicato come coautore del delitto dalla testimonianza di Heiko Kschinna.

Sull'attendibilità intrinseca del teste Kschinna si richiamano le considerazioni svolte nel capitolo VIII, dove sono stati, inoltre, evidenziati anche i riscontri esterni che confermano e rafforzano l'attendibilità del teste.

Qui appare opportuno sottolineare che lo stesso Puzangaro riferì allo Kschinna di avere ucciso il dott. R. Livatino, narrandogli: "Ho ammazzato questo cornuto. Dicendo ciò, egli da prima indicava con la mano destra se stesso, poi imitava con la mano la posizione di tiro, indicando il movimento" (cfr., supra, Cap. VIII, pag.

73 e verb. interrogatorio del 24.9.1992, pag. 11).

Le dichiarazioni del teste, ad avviso della Corte, sono già per se stesse sufficienti a fondare un sicuro giudizio di responsabilità penale nei confronti dell'imputato.

Né, come si è accennato, può essere condiviso l'assunto del difensore di un allineamento del teste alle dichiarazioni dello Schembri.

Si deve, infatti, osservare che il teste conobbe occasionalmente il Puzzangaro e non poteva, dunque, né avere alcun motivo di accusarlo ingiustamente, né avere ragioni di compiacere lo Schembri, conosciuto esclusivamente per la comune frequentazione del ristorante del Butticé.

La circostanza relativa alla comune partecipazione di Heiko Kschinna e dello Schembri a "diversi delitti" - dedotta dal difensore - anche se fosse dimostrata, giustificerebbe ancor di più le confidenze del Puzzangaro non soltanto allo Schembri, di cui egli certamente si fidava per l'ospitalità che ne riceveva, ma anche a Heiko Kschinna che, secondo lo stesso difensore, era amico e compagno dell'altro.

E' da rilevare, comunque, che non vi è prova che Heiko Kschinna abbia collaborato dopo Schembri Gioacchino.

Risulta, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, che Kschinna iniziò a collaborare con la polizia tedesca sin dal Settembre del 1991 e che già il 22.4.1992 aveva reso un interrogatorio a Stoccarda (cfr. sentenza 13.4.1994 pag. 59 e 62).

Schembri Gioacchino ha invece deciso di collaborare, nel Luglio 1992 e dunque in epoca successiva alla data delle dichiarazioni del teste (la sua decisione maturò anche in seguito alla strage perpetrata contro il dott. Paolo Borsellino) (cfr. verb. interrogatorio del 28.7.1992, f. 313 rosso, acquisito con ordinanza del 26.1.1995 Vol. I e con ordinanza del 4.5.1995 Vol. VI).

Non può neppure sorprendere che il Puzzangaro abbia parlato con Kschinna e Schembri dell'omicidio del dott. R. Livatino, ove si consideri che egli era ospitato in Germania dallo Schembri perché temeva di essere arrestato per l'uccisione del magistrato e che nessun timore poteva nutrire nel raccontare a una persona, completamente estranea alle vicende della Sicilia, la sua partecipazione al delitto. La vita ritirata, che per necessità era costretto a condurre, facilitava e giustificava

le confidenze a persone delle quali non aveva nessun motivo di non fidarsi, anche per l'ospitalità che ne aveva ricevuto.

5. La responsabilità penale del Puzzangaro è, inoltre, dimostrata dalla chiamata in correità di Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni.

Va, innanzitutto, richiamata la posizione di vertice da loro rivestita all'interno dell'organizzazione alla quale aderivano e la necessità, dunque, delle loro conoscenze, frutto di un comune patrimonio cognitivo, attinente la vita e l'attività del sodalizio criminoso.

Va, altresì, rilevata la loro partecipazione alla fase preparatoria e decisionale del delitto, a ulteriore dimostrazione delle conoscenze che gli stessi dovevano necessariamente avere del fatto delittuoso.

Orbene, il Benvenuto indica nel Puzzangaro uno degli esecutori dell'omicidio del magistrato, precisando che era colui il quale, alla guida della Fiat Uno, affiancò e sorpassò la Ford Fiesta del dott. R. Livatino (cfr., supra, cap. X, pag. 99 e 107).

Sull'attendibilità intrinseca e sui numerosi riscontri, anche in particolari marginali, che ha avuto la dichiarazione del Benvenuto si è già trattato nel capitolo X e alle considerazioni ivi svolte si fa esplicito richiamo.

Qui occorre sottolineare che l'aver il Benvenuto indicato nel Puzzangaro il conducente della Fiat Uno non esclude che costui abbia effettivamente potuto sparare uno dei colpi di grazia, come riferito dallo stesso Puzzangaro a Heiko Kschinna e a Schembri.

E', infatti, significativo che il Nava non ebbe a notare nessuno all'interno della Fiat Uno, quando si trovò a passare sul luogo dell'omicidio.

Questa circostanza dimostra che gli occupanti l'autovettura, non visti dal teste, erano già scesi nella scarpata per darsi all'inseguimento del dott. R. Livatino.

Risulta, inoltre, dall'esame autoptico che due colpi (il quarto e il quinto) furono sparati, a distanza ravvicinata, a vittima per terra. (cfr., supra, Cap. I pag. 1 e 2):

Deve ritenersi, dunque, che due furono i colpi di grazia, anche perché sono stati esplosi, come si evince dalla perizia balistica del prof. Compagnini, da due armi diverse (cfr. relazione pag.19 - 20 punto 4 e dichiarazioni del perito a f. 239 rosso e a pag. 6-7 del verbale d'udienza del 13.6.1995 sul proiettile V2 ).

La stessa invocazione del magistrato "Picciotti, cosa vi ho fatto?" indica che egli non si trovava davanti a una sola persona; l'uso del plurale significa che egli aveva davanti a sé almeno due persone.

Più in generale, si osserva che l'eventuale discrepanza tra le dichiarazioni del Benvenuto e dello Schembri, come ha notato la Suprema Corte, "neppure offre argomento di valutazione negativa riguardo alle dichiarazioni dello Schembri e del Benvenuto, intese nella loro interezza e complessità, ove si consideri che il primo ha riferito quanto saputo da altri circa le modalità esecutive dell'infame omicidio e che, il secondo, in quanto a sua volta coinvolto nel crimine, può avere taciuto o modificato particolari che direttamente lo concernevano, dicendo per il resto la verità..." (cfr. Cass. 26.1.1995, pag. 46 - 47).

Sotto questo profilo non può essere condiviso il rilievo del difensore di Puzzangaro sull'inattendibilità del Benvenuto, perché questi avrebbe taciuto la sua partecipazione materiale al delitto, sia per le considerazioni svolte dalla Suprema Corte nella citata sentenza, che ha definito il procedimento nei confronti di Amico e Pace relativo allo stesso episodio delittuoso, sia perché l'eventuale partecipazione del Benvenuto non esclude quella di Puzzangaro (e di Avarello), considerata la necessità della presenza di almeno cinque persone nell'esecuzione del delitto per il numero dei veicoli impiegati, la quantità delle armi utilizzate e il clamore che si intendeva suscitare all'esterno (cfr., supra, cap. XX, pag. 177 - 180).

Anche Calafato Giovanni indica nel Puzzangaro uno degli esecutori del delitto e, in particolare, colui il quale era alla guida della Fiat Uno, utilizzata per commettere l'omicidio del magistrato.

Sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca di Calafato Giovanni vanno richiamate le considerazioni svolte nel capitolo XIII (cfr., in particolare, pag. 134 - 138).

Qui appare opportuno sottolineare il ruolo di vertice della "Stidda" di Palma di Montechiaro, rivestito dal collaboratore, per rilevare come le confidenze fattegli sull'omicidio, prima, da Gallea Antonio e, poi, da Gallea Bruno e Avarello Giovanni (i tre erano i rappresentanti della "Stidda" di Canicatti) non erano occasionali ma obbedivano a una strategia comune dei due gruppi e al ruolo rivestito da Calafato Giovanni.

FL

Egli veniva, infatti, informato come esponente del gruppo di Palma di Montechiaro, anche per decisioni su altri omicidi.

Significativo, al riguardo, è lo stupore del Calafato perché, pur non essendo stato ancora fissato il giorno dell'uccisione del giudice, già deliberata, l'omicidio era stato realizzato ancor prima di portare a termine altre azioni delittuose, considerate più urgenti e di maggiore interesse per il gruppo (cfr., supra, pag. 132 e verb. inter. 8.3.1995 pag. 40).

Il ruolo di vertice di Calafato giustifica, dunque, le informazioni ricevute all'interno della casa circondariale di Agrigento, dove egli era detenuto nella stessa cella, insieme con Gallea Antonio, in seguito alla condanna loro inflitta dal collegio giudicante di cui aveva fatto parte il dott. R. Livatino, che era stato anche l'estensore della motivazione della sentenza.

Non può, dunque, essere condiviso il rilievo del difensore sull'inattendibilità del collaboratore, peraltro, privo di specificità.

6. Alle chiamate in correità di Benvenuto e Calafato vanno aggiunte le dichiarazioni di Schembri Gioacchino e Canino Leonardo.

Il primo ha indicato in Puzangaro, per averlo saputo dallo stesso nel periodo in cui aveva trovato rifugio in Germania, colui il quale sparò uno dei colpi di grazia contro il dott. R. Livatino (cfr., supra, cap.IX, pag. 77, 81 e 84 - 85).

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore è già stata valutata nel capitolo IX e alle considerazioni ivi svolte si fa esplicito richiamo.

Qui occorre sottolineare che il patrimonio conoscitivo dello Schembri deriva dalle confidenze fattegli dal Puzangaro e che, sotto questo profilo, le divergenze in particolari del racconto non infirmano l'attendibilità della complessiva dichiarazione da lui resa.

Non vi è, poi, incompatibilità tra quanto riferito dal Benvenuto (il Puzangaro era alla guida della Fiat Uno) e quanto riferito dallo Schembri (il Puzangaro sparò il colpo di grazia).

Si è già notato che il teste Nava vide la Fiat Uno vuota: ciò dimostra che gli occupanti erano scesi e si erano già dati all'inseguimento del magistrato.

Non vi è, neppure, incompatibilità con la circostanza narrata dal Benvenuto,

secondo cui fu il Pace a sparare il colpo di grazia, ove si consideri che il dott. R. Livatino fu colpito, quando già era a terra, da due colpi "esplosi con direzione da sinistra a destra e lievemente dall'alto in basso a vittima per terra perché ferita mortalmente" (cfr., supra, cap. I. pag. 1 - 2).

Nulla dunque esclude che a sparare da vicino al magistrato siano stati in due e che il Puzangaro sia stato uno dei due.

Nessuna incompatibilità vi è, infine, tra la fase pronunciata dal dott. R. Livatino ("Picciotti, cosa vi ho fatto?"), la crudele e volgare risposta data e le lesioni pleuro-polmonari, ad effetto mortale, provocate dal terzo colpo d'arma da fuoco esploso dagli autori dell'omicidio.

Ed infatti l'effetto mortale non significa che l'effetto stesso sia stato fulmineo; il contrario è, invece, dimostrato dalla circostanza che il magistrato riuscì ad andare ancora avanti lungo la scarpata, sino a percorrere oltre 81 metri (cfr., supra, cap. I, pag. 2).

I rilievi difensivi sull'attendibilità dello Schembri per il ruolo di referente, in Germania, di tutti i gruppi criminali italiani e per l'attività di trafficante di armi appaiono del tutto generici e non in grado di sminuire la complessiva credibilità del collaboratore che emerge dai positivi riscontri verificati.

Al riguardo va sottolineato che i suddetti riscontri, contrariamente a quanto sembra sostenere il difensore nell'atto di appello e nell'arringa conclusiva, non debbono cadere sul fatto reato e sul "thema probandum", poiché il riscontro non serve a dimostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, bensì a confermare l'attendibilità della chiamata in correità (cfr., supra, cap. VII pag. 59 - 62 e, ivi, giurisprudenza richiamata).

Come già si è illustrato in precedenza, i riscontri possono essere di qualsiasi specie e natura e, dunque, possono essere costituiti dalle chiamate plurime (cfr., supra, pag. 60 e, ivi, richiami giurisprudenziali).

Va, infine, sottolineato, che la personalità del chiamante in correità non vale a escluderne l'attendibilità intrinseca, poiché, come ha chiarito la Suprema Corte, trattasi di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi, connotazione tenuta presente dal legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova ad una verifica sull'attendibilità intrinseca della

chiamata in correità e sull'esistenza di riscontri esterni (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 19.4.1996 n. 4108).

A tale complesso probatorio va aggiunta l'ulteriore chiamata in correità di Canino Leonardo, che ha indicato nel Puzangaro e nell'Avarello, due degli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore è stata già valutata in precedenza e alle considerazioni ivi svolte si fa esplicito richiamo (cfr., supra, Cap. XIV, pag. 142 - 144).

7. Le plurime chiamate in correità (Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni, Schembri Gioacchino e Canino Leonardo) e la testimonianza dello Kschinna, valutate sia singolarmente che nella loro globalità, costituiscono una prova sicura della responsabilità penale di Puzangaro Gaetano.

L'attendibilità dei collaboratori è già stata ampiamente valutata nei rispettivi capitoli attinenti le loro dichiarazioni.

La circostanza che le singole collaborazioni si siano succedute nel tempo non incrina affatto l'attendibilità di ciascuno dei collaboratori, poiché l'autonomia del loro patrimonio conoscitivo deriva dal loro radicamento nella realtà criminale mafiosa.

Il ruolo di rilievo rivestito, in particolare, da Benvenuto e da Calafato dimostra l'autonoma origine delle loro dichiarazioni.

La provenienza geografica di Canino Leonardo (componente della "Stidda" di Marsala) è prova dell'originalità e dell'autonomia delle sue dichiarazioni e non legittima, in alcun modo, il sospetto di un'improbabile "contaminatio".

Uguali considerazioni valgono per Schembri, radicato in Germania e primo tra i collaboratori in questo procedimento.

8. La responsabilità penale di Puzangaro Gaetano, dimostrata dalle plurime chiamate in correità, è ulteriormente provata dai seguenti elementi oggettivi:

a) La comunanza di vita con Amico Paolo e Pace Domenico.

Questa circostanza risulta dalle dichiarazioni dei testi Christiane Anas, Filippo Manganello e Marion Tegtmeyer (cfr., supra, Cap. XIX, pag. 165 - 167).

In particolare il Manganello ha riferito che Amico, Pace e Puzangaro erano sempre insieme "come fratelli siamesi" e che insieme "sparirono" tra il dieci e il quindici Settembre del 1990.

La comunanza di vita fra i tre imputati è ulteriormente dimostrata dalle relazioni di servizio della polizia giudiziaria acquisite in primo grado (cfr., supra, Cap. II pag. 11 n. 19 - 24), dalle quali risulta che Amico, Pace e Puzangaro si trovavano assieme ad Agrigento il 9 e il 12.1.1990 e sono stati, inoltre, notati, sempre insieme tra di loro, anche a Palma di Montechiaro.

Ulteriore dimostrazione della loro amicizia e comunanza di vita è data dalla fotografia, sequestrata nell'abitazione di Zarbo Rosario, che ritrae Amico e Zarbo che fumano e, con loro, Puzangaro (cfr., anche, Cap. II pag. 12 n. 29) e dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra l'imputato e Di Maira Carmelina, fidanzata di Amico Paolo

b) Il tenore di vita di Puzangaro, Pace ed Amico in Germania.

Dalle dichiarazioni dei testi, in precedenza indicati, emerge che i tre imputati conducevano un tenore di vita che non trovava giustificazione nel reddito da lavoro percepito in Germania.

Dalle deposizioni di Filippo Manganello e di Marion Tegtmeyer risulta, infatti, che Puzangaro aveva lavorato nella cucina del loro ristorante continuativamente soltanto per un mese e mezzo, da Novembre a Dicembre del 1989; nel periodo successivo aveva invece lavorato solo saltuariamente.

Amico e Pace vi avevano lavorato solo saltuariamente nei giorni e nelle ore di maggiore affluenza dei clienti.

Tutti e tre venivano retribuiti per le ore di lavoro effettivamente svolte.

Il basso reddito percepito era in contrasto con il tenore di vita condotto, tanto che il Manganello se ne stupì ed osservò: "Vivevano bene; io non potevo permettermi il loro tenore di vita" (cfr., supra, Cap. XIX pag. 166 e 167).

Dietro la copertura di un'attività commerciale mai svolta (acquisto di autovetture in Germania), essi nascondevano l'origine illecita dei loro guadagni, frutto dei delitti commessi in Sicilia, dove accorrevano non appena erano richiamati dagli esponenti del gruppo di cui facevano parte.

Si deve, infatti, sottolineare quanto riferito dal Benvenuto in ordine alla

FL

distribuzione dei proventi dei delitti in favore dei componenti della "famiglia", che prescindeva dall'effettiva partecipazione al reato.

La fonte reddituale dei tre imputati deriva, dunque, dallo loro comune appartenenza alla "Stidda" di Palma di Montechiaro, dal loro far parte del "gruppo di fuoco" pronto a scendere in Sicilia, ogni qualvolta ne era richiesto, dai proventi ricevuti dalla loro organizzazione per l'attività delittuosa prestata.

Nessun'altra spiegazione può avere la loro disponibilità economica, superiore a quella dello stesso Manganello che era il datore di lavoro e il gestore di un ristorante, e non giustificata, come si è già osservato, né dalla retribuzione percepita per la saltuaria attività lavorativa (peraltro di basso livello) né da un'inesistente attività commerciale.

Significativo è che il Manganello e la Tegtmeyer, non riuscendo a spiegarsi le possibilità economiche dei tre imputati, abbiano pensato che il Pace vivesse del ricavato della vendita del gregge, sapendo che egli in Sicilia aveva fatto il pastore.

c) La comune discesa in Sicilia di Puzzangaro, Amico e Pace per uccidere il dott. R. Livatino.

Dalle dichiarazioni di Filippo Manganello risulta che Puzzangaro, Amico e Pace gli dissero, in un giorno compreso tra il 10 e il 15.9.1990, che il giorno seguente sarebbero partiti per Monaco.

I tre effettivamente scomparvero (questa è l'efficace espressione usata dal teste per descrivere l'improvvisa e inaspettata partenza degli imputati).

Riapparirono in Germania, il giorno del compleanno di Filippo Manganello (27.9.1990), soltanto Puzzangaro ed Amico i quali, anche in questa circostanza, ribadirono di essere partiti insieme e di essere ritornati insieme da Monaco.

Pace e Amico, come è stato definitivamente accertato con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 13.4.1994, divenuta irrevocabile, in realtà non si recarono a Monaco ma scesero in Sicilia ed eseguirono l'omicidio del dott. R. Livatino.

Puzzangaro era con loro in Sicilia: egli infatti non andò mai a Monaco con i suoi due compagni (come disse ai suoi amici tedeschi), ma arrivò alla stazione ferroviaria di Canicattì, insieme con Pace ed Amico.

Qui furono accompagnati dal Benvenuto, con la sua Y10, nell'abitazione della

nonna di Avarello (cfr., supra, Cap.X, pag. 105).

Significativo, per dimostrare che Puzangaro non si recò mai a Monaco, è il silenzio di Pace ed Amico sul loro compagno Puzangaro nel procedimento a loro carico (cfr., sul putnto, sent.13.4.1994 pag.341 -342).

Significativo è, inoltre, che Puzangaro non abbia mai né provato né chiesto di provare di essere stato a Monaco, come aveva riferito agli amici tedeschi.

Sicura dimostrazione della venuta in Sicilia e della sua partecipazione al delitto è data dalla ricomparsa in Germania, in compagnia di Amico, nonché dalla ribadita affermazione davanti al Manganello e alla Tegtmeier di essere partiti insieme per Monaco e di essere ritornati ancora insieme da quella città.

Questa circostanza dimostra che i due (e il Pace) erano insieme in Sicilia e che insieme parteciparono all'uccisione del magistrato (cfr., anche supra, Cap.XIX, pag.167).

d) La condotta di Puzangaro Gaetano dopo l'omicidio del dott. R. Livatino.

Le dichiarazioni di Heiko Kschinna, di Schembri Gioacchino e di Benvenuto Giuseppe Croce in ordine al rifugio in Germania di Puzangaro Gaetano, oltre a riscontrarsi reciprocamente, hanno trovato una conferma definitiva nelle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra l'imputato e Di Maira Carmelina, fidanzata di Amico Paolo (cfr., supra, Cap.VIII, pag. 76; Cap.IX, pag. 77, 79 - 80 e 84; Cap. X, pag. 117).

Dalle conversazioni emerge che l'imputato si nascondeva in Germania in una stanza di un locale pubblico gestito da italiani.

Di Maira Carmelina ha, infine, confermato che l'uomo, il quale per telefono le aveva detto che si nascondeva, era Puzangaro.

La teste ha aggiunto che l'imputato le precisò che stava nascosto perché era sospettato di avere preso parte all'omicidio del dott. R. Livatino (cfr.verb. ud. 11.3.1992).

Anche la condotta tenuta in Sicilia da Puzangaro Gaetano che si nascose, prima e dopo l'omicidio, come hanno dichiarato Schembri Gioacchino e Canino Leonardo, nonché Benvenuto Giuseppe Croce, che indica nella località Playa il rifugio del Puzangaro, dimostra la sua partecipazione al delitto.

La prudenza e la cautela di Puzangaro, che stava nascosto, spiegano come mai

egli non sia stato mai notato.

E' evidente, poi, che egli non poteva farsi vedere in paese nei giorni precedenti il delitto.

Il suo nascondersi non dimostra affatto che egli non c'era, come sembra ritenere il difensore nell'atto di appello, bensì la sua compartecipazione al reato.

Il fatto che egli non sia stato visto dal Nava, sopraggiunto quando gli occupanti della Fiat Uno avevano abbandonato l'autovettura per darsi all'inseguimento del giudice in fuga, non dimostra affatto che egli non era presente sul luogo dell'omicidio né esclude che l'imputato - non visto - abbia potuto vedere il teste, atteso che egli si trovava giù nella scarpata e che dunque era difficilmente visibile dall'automobilista (il Nava) che casualmente si trovò a passare (cfr. verb. interrogatorio Schembri 22.3.1993, f. 11 retro, acquisito in primo grado al fascicolo del dibattimento).

Gli elementi obiettivi, sopraevidenziati, e le plurime chiamate in correità costituiscono prova sicura della responsabilità dell'imputato.

9. Il quadro probatorio già acquisito, in sé sufficiente per formulare un sicuro giudizio di responsabilità a carico dell'imputato in ordine alla sua partecipazione all'omicidio del dott. R. Livatino, trova, infine, conferma nelle dichiarazioni di Riggio Salvatore che ha indicato in Puzangaro e in Avarello due degli autori del delitto.

10. Non può, infine, essere invocato a favore dell'imputato il fatto che Vella Orazio e gli Ianni non abbiano fatto il nome di Puzangaro.

Infatti il Vella, Ianni Marco e Ianni Simon hanno ricevuto dal solo Avarello la confidenza della sua partecipazione all'omicidio del dott. R. Livatino senza l'indicazione degli altri complici di cui l'Avarello non parlò.

Il non averne parlato non esclude certamente l'esistenza dei complici.

Analogamente, l'aver Ianni Gaetano indicato solo Amico e Pace, poiché soltanto questi due nomi gli erano stati fatti, non esclude la partecipazione degli altri complici al feroce delitto.

## CAPITOLO XXIII

### POSIZIONE PROCESSUALE DI AVARELLO GIOVANNI E MOTIVI DI APPELLO

1. L'imputato Avarello Giovanni (Gianmarco), interrogato il 6.6.1995, ha negato di avere fatto parte dell'associazione mafiosa, denominata "Stidda" o di altre associazioni di tipo mafioso.

L'appartenenza dell'imputato al gruppo degli emergenti di Canicattì è, tuttavia, dimostrata inequivocabilmente dalle plurime chiamate in correità e da un complesso di elementi obiettivi che non consentono di sollevare alcun dubbio in proposito.

Univoche sono le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce (cfr., supra, Cap. X, pag. 97 e 102), di Calafato Giovanni (cfr., supra, Cap. XIII, pag. 129), di Schembri Gioacchino (cfr., supra, Cap. IX, pag. 78 e 82), di Ianni Gaetano (cfr., supra, Cap. XI, pag. 124), di Ianni Marco (cfr., supra, Cap. XII, pag. 126), di Canino Leonardo (cfr., supra, Cap. XIV, pag. 123), di Vella Orazio (cfr., supra, Cap. XV, pag. 146) e degli altri collaboratori, le cui dichiarazioni sono state riportate nei capitoli precedenti.

Il Benvenuto, che aveva un ruolo di vertice nell'ambito del gruppo degli emergenti di Palma di Montechiaro, ha individuato nell'odierno imputato e negli zii di quest'ultimo gli esponenti del gruppo di Canicattì.

Egli, infatti, nell'interrogatorio del 27.1.1994 ha affermato: "Già nel 1990 vi era un'alleanza tra la famiglia dei nuovi emergenti di Palma di Montechiaro e la "famiglia" di Canicattì, che faceva capo allo zio di Avarello Gianmarco e cioè Gallea Antonio. Nel Luglio 1990 l'Avarello contattò me e mio cognato Calafato Salvatore per collaborare con i canicattinesi per uccidere il giudice Livatino" (cfr. verb. ud. cit., pag. 16 - 17, f. 164 - 165, acquisiti con ordinanza del 26.1.1995, Vol. I).

Nell'interrogatorio del 7.3.1995 il Benvenuto, su specifica domanda del P.M., ha dichiarato che la "famiglia" emergente di Canicattì era composta da "Gallea Bruno che è morto, Gallea Antonio, Avarello Gianmarco, Montante Giuseppe,

Angelo, Parla Salvatore e i fratelli” (cfr. verb. ud. cit., pag. 35).

Calafato Giovanni, interrogato il giorno 8.3.1995, ha dichiarato che il gruppo degli emergenti di Canicattì era formato, tra gli altri, da Gallea Antonio, Gallea Bruno, Avarello, Rinallo Santo e Montante (cfr. verb. ud. cit., pag. 6).

Già dalle dichiarazioni di Benvenuto e Calafato può ritenersi raggiunta la prova dell'appartenenza di Avarello alla “Stidda” di Canicattì.

Ed infatti la posizione di vertice rivestita dai due (il Calafato era il capo del suo gruppo e il Benvenuto ne era un esponente di rilievo), come si è già illustrato nel capitolo precedente, dimostra che le loro conoscenze erano frutto di un comune patrimonio cognitivo, attinente la vita e l'attività del sodalizio criminoso.

La duplice chiamata in correità di Avarello Giovanni da parte di Benvenuto e Calafato trova ulteriore conferma e riscontro nelle dichiarazioni degli altri collaboratori.

In particolare Ianni Gaetano, esponente di rilievo della “Stidda” di Gela denominata “Ianni - Cavallo”, ha indicato l'Avarello come esponente degli emergenti di Canicattì (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 5).

I figli di Ianni Gaetano, Marco e Simon (di Ianni Simon sono state acquisite e sono dunque utilizzabili anche le dichiarazioni rese nel procedimento contro Palmieri Nunzio per il tentato omicidio di Pulci Calogero), indicano in Avarello un componente della “Stidda” di Canicattì (cfr., rispettivamente, verb. ud. primo grado di questo giudizio, 7.3.1995, pag. 14 e verb. ud. 30.6.1993, pag. 24, proc. Palmieri Nunzio, acquisito con ordinanza 26.1.1995, vol. VI).

In particolare Ianni Simon riferisce che l'Avarello era il capo della famiglia di Canicattì (cfr., verb. ud. 30.6.1993 citata pag. 24).

Dell'appartenenza di Avarello al gruppo degli emergenti di Canicattì hanno inoltre riferito Canino Leonardo, Vella Orazio e Schembri Gioacchino.

Il Canino, interrogato il 9.3.1995, ha riferito che tra i componenti della “Stidda” di Canicattì vi era Avarello Giovanni (cfr. verb. ud. cit., pag. 3).

Anche lo Schembri, interrogato in quella stessa udienza, indica l'Avarello come componente del gruppo degli emergenti di Canicattì (cfr. verb. ud. cit., pag. 52 - 53 e 55).

Tale indicazione era stata fatta dallo Schembri anche nell'interrogatorio reso il

26.1.1994, davanti la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento nei confronti di Amico e Pace, quando aveva riferito: "Puzzangaro e Benvenuto parlavano spesso di favori che avevano dovuto fare a quelli di Canicattì e precisamente sia a un certo Parla Salvatore sia a un certo Avarello, quest'ultimo è nipote di tale Gallea. Sono tutti di Canicattì... Di Caro Giuseppe, quello ucciso, era di gruppo diverso di Parla, apparteneva a un gruppo contrapposto a quello di Avarello - Gallea e di Parla" (cfr. verb. ud. cit., pag. 2, f. 128, acquisito con ordinanza 26.1.1995, Vol. I).

La circostanza che lo Schembri abbia riferito delle alleanze dei gruppi della "Stidda" solo nel primo grado di questo processo e non in precedenza, non può essere invocata, come sembra ritenere il difensore di Avarello (cfr. verb. ud. 3.1.1997, pag. 64), per sostenere l'inattendibilità dello Schembri.

E' sufficiente, al riguardo, osservare che, nell'ambito dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino, domande specifiche sulle alleanze tra i vari gruppi degli emergenti sono state poste soltanto nell'udienza del 9.3.1995 e non nelle precedenti udienze.

Anche il Vella, infine, indica in Avarello il referente del gruppo degli emergenti di Canicattì, specificando che l'imputato in quella città aveva "una sua organizzazione" (cfr. verb. ud. 4.4.1995, pag. 9 - 11).

2. Le molteplici chiamate in correità dell'Avarello, come esponente di spicco della "Stidda" di Canicattì, trovano riscontro anche nei seguenti ed ulteriori elementi che si passa ad esporre:

a) l'imputato Avarello è stato indicato da Benvenuto Giuseppe Croce (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 37 - 39) e da Calafato Giovanni (cfr. verb. ud. 8.3.1995, pag. 9) come esecutore materiale, assieme allo zio Gallea Antonio e ad altri, del duplice tentato omicidio Allegro - Anzalone.

Nel corso di questo delitto erano state sottratte ai carabinieri pistole dello stesso tipo di quella rinvenuta nella Fiat Uno abbandonata dagli autori dell'omicidio del dott. Livatino.

E' stata, altresì, rinvenuta una parrucca utilizzata per il duplice tentato omicidio (cfr., sul punto, anche Cap. IX, pag. 95 - 96);

b) Avarello Giovanni è stato, inoltre, indicato come autore dell'omicidio consumato nell'ospedale di Caltanissetta ai danni dei fratelli Ribisi da Benvenuto Giuseppe Croce (cfr. verb. ud. cit., pag. 39) e da Calafato Giovanni, che ha confessato di avere partecipato, come esecutore materiale, insieme con l'Avarello, a questo delitto (cfr. verb. ud. cit., pag. 26).

In questa occasione gli autori del delitto si servirono della stessa autovettura Golf GT nera, 16 valvole, utilizzata anche dagli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino;

c) Avarello Giovanni è stato ancora indicato come autore del tentato omicidio in danno di Di Caro Calogero da Schembri Gioacchino per notizia ricevutane da Puzangaro Gaetano.

Anche in questa occasione fu rinvenuta una parrucca insanguinata (cfr., sul punto, anche per gli elementi che fanno risalire ad Avarello, Cap. IX, pag. 95);

Significativo riscontro è costituito dalla condanna riportata da Avarello Giovanni, anche in ordine a questo delitto, in concorso con Grassonelli, nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Alletto Croce + 77, definito con sentenza del Tribunale di Agrigento, acquisita dalla Corte con ordinanza del 20.11.1996.

d) Benvenuto Giuseppe Croce ha dichiarato che Avarello aveva partecipato all'omicidio di Coniglio Rosario, commesso dallo stesso Benvenuto che l'ha confessato (cfr. verb. ud. cit., pag. 40 - 41).

Calafato Giovanni, a sua volta, ha indicato in Benvenuto e in Avarello gli autori del delitto (cfr. verb. ud. cit., pag. 9 - 10).

In questo episodio delittuoso fu utilizzata la stessa moto impiegata nell'omicidio del dott. R. Livatino;

e) Vella Orazio e Ianni Simon, che hanno confessato di avere partecipato al tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero per il quale sono già stati condannati con la sentenza irrevocabile prodotta dal P.M. (cfr. Cap. II, pag. 9, lett. D), hanno indicato in Avarello Giovanni uno degli esecutori materiali e, precisamente, colui il quale guidava la macchina (cfr. verb. ud. 3.10.1994 dichiarazioni di Vella Orazio davanti al Tribunale per i Minorenni e verb. ud. 30.6.1993 di Ianni Simon davanti al Tribunale di Caltanissetta, f. 5 - 6 e 17 - 46, Vol. VI degli atti acquisiti con ordinanza del 26.1.1995);

f) Avarello Giovanni è stato arrestato in contrada Birringiolo di Butera con esponenti di spicco dei gruppi emergenti di altri centri e, in particolare di Paolello Antonio (Gela), Sole Alfredo (Racalmuto), Marazzotta Gaspare e Riggio Calogero (Riesi), Schembri Salvatore.

Nel covo Birringiolo sono stati trovati fucili mitragliatori, Kalashnicov, mitragliette Uzi, pistole automatiche, revolver di vario tipo e calibro con relative munizioni, giubbotti antiproiettile, parrucche e radio ricetrasmittenti in grado d'intercettare le frequenze delle forze di polizia (cfr., supra, Cap. II, pag. 12, n. 31, verb. di perquisizione dei carabinieri di Riesi in data 1.9.1991 e Cap. XXI, pag. 182).

L'Avarello aveva, inoltre, alla cintola la stessa pistola utilizzata per l'omicidio Gioia, fatto per il quale egli è stato condannato all'ergastolo con sentenza definitiva (cfr. certificato casellario giudiziale 4.1.1997 per la condanna definitiva all'ergastolo e sentenza del Tribunale di Caltanissetta per i reati concernenti le armi, acquisita in primo grado).

Gli elementi sopra evidenziati, oltre a costituire una conferma decisiva delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia, dimostrano, per un verso, l'adesione e l'appartenenza dell'Avarello al gruppo degli emergenti di Canicattì e, soprattutto, mettono in evidenza il ruolo di rilievo rivestito all'interno dell'organizzazione dall'imputato e la funzione di killer espletata.

3. Queste circostanze giustificano, inoltre, la sua partecipazione non soltanto alla fase esecutiva ma anche a quella organizzativa dell'omicidio del dott. R. Livatino. Le prove acquisite nel processo non lasciano, infatti, dubbi di alcun genere sulla sua responsabilità penale in ordine al barbaro delitto.

4. Sulla fase organizzativa hanno riferito i collaboratori Benvenuto Giuseppe Croce, Calafato Giovanni e Schembri Gioacchino.

a) Il Benvenuto, in particolare, ha indicato alcune riunioni preparatorie con Avarello Giovanni.

La prima riunione si è tenuta nel Giugno o comunque nell'estate del 1990 in casa di Calafato Salvatore.

FC-

In quest' occasione l'Avarello sostenne la necessità di sopprimere il dott. R. Livatino, adducendo che il magistrato era molto duro nei confronti della loro organizzazione.

Citava come esempi le misure di prevenzione emesse nei confronti di componenti del loro gruppo e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio e Rinallo Santo, in seguito al fermo di polizia giudiziaria avvenuto nel Gennaio del 1990.

L'Avarello sottolineava che nei confronti del Calafato e del Gallea non c'erano prove ("... e Rinallo Santo è stato trovato con una pistola, mentre lo zio con Giovanni Calafato senza niente, li gli hanno dato il favoreggiamento, tentata rapina, che non era stata successa nessuna rapina, niente, hanno subito una condanna a quattro anni e mezzo": cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 43 - 44).

Il Benvenuto ha precisato che Calafato Giovanni, a quel tempo detenuto con Gallea Antonio nel carcere di Agrigento, in una stessa cella, era stato già informato e aveva dato il suo benestare; ha anzi precisato che erano stati Calafato Giovanni e Gallea Antonio "dal carcere a parlare di questa situazione".

Con Avarello il Benvenuto si incontrò di nuovo all'inizio di Luglio 1990, quando insieme accompagnarono Alletto Croce e Calafato Salvatore all'aeroporto di Catania, perché i due dovevano raggiungere la Germania per acquistare le armi da Schembri Gioacchino.

In quest'incontro l'Avarello gli disse che l'omicidio poteva essere compiuto da loro due (Avarello e Benvenuto), non avendo il magistrato alcuna scorta ed essendo sufficiente una sola motocicletta, poiché il giudice da Canicatti si recava ad Agrigento con la sua autovettura.

Un successivo incontro avvenne alla fine di Luglio, primi di Agosto.

A quest'incontro parteciparono Amico, Pace e Puzangaro che avevano trovato rifugio a Licata, nella zona "Playa", in una casa presa in locazione dall'Avarello.

In quest'occasione l'Avarello comunicò ai tre, venuti dalla Germania, che assieme allo stesso Benvenuto e a Calafato Salvatore era stato deciso l'omicidio del dott. Livatino.

L'Avarello pretese, per rendere "eclatante" il fatto e per dare "un senso di forza" alle organizzazioni criminali contrapposte e alla "giustizia", un gruppo di fuoco più numeroso.

Flaminio

Il Benvenuto, prima dell'omicidio del dott. Livatino, incontrò Avarello, Pace, Amico e Puzangaro il giorno stesso in cui accompagnò gli ultimi tre dalla stazione di Canicatti alla casa della nonna di Avarello.

In quest'occasione fu deciso di commettere prima una rapina e dopo l'omicidio del magistrato.

Questo fu l'ultimo incontro preparatorio del delitto tra Avarello e Benvenuto, sul quale ha riferito il collaboratore.

Successivamente, infatti, il Benvenuto, prima di recarsi a Prato, portò le armi e la Golf in contrada "Rinazzi" di Canicatti, nella casa di proprietà di Gallea Antonio e nella disponibilità anche dell'Avarello, dove si trovavano anche Amico, Pace e Puzangaro.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del Benvenuto è stata già valutata in precedenza e alle considerazioni svolte nel capitolo X si fa esplicito richiamo.

b) Qui occorre sottolineare che lo stesso Calafato Giovanni ha dichiarato di avere parlato dell'omicidio del magistrato con Antonio Gallea, il quale lo aveva informato che si doveva "ammazzare pure il giudice Livatino", adducendo gli stessi motivi che l'Avarello aveva, a sua volta, indicato al Benvenuto e sostenendo la necessità dell'impiego di un "gruppo di fuoco importante" per dimostrare che la potenza degli emergenti era rimasta intatta, nonostante i numerosi arresti.

Lo stesso Avarello e Bruno Gallea (cfr. verb. ud. 8.3.1995, pag. 16) informarono Calafato Giovanni della decisione di uccidere il magistrato, durante i colloqui che costoro avevano con il parente Gallea Antonio, detenuto insieme con lo stesso Calafato.

L'indicazione di quest'ultimo del progetto di depistare le indagini, facendo trovare nell'autovettura del magistrato giornaletti pornografici, dimostra che effettivamente vi fu una discussione all'interno del carcere sul modo in cui uccidere il magistrato (cfr. verb. ud. cit., pag. 18).

L'esistenza di riunioni e di preparativi per l'omicidio è dimostrata anche dalla partenza per la Germania di Calafato Salvatore e Alletto Croce che ebbero incarico, non soltanto di fare avere le armi ad Avarello tramite il Parla (Avarello, a sua volta, le fece avere a Calafato Salvatore), ma di discutere con il Parla del progetto di uccidere il magistrato (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag. 81 - 83,

dichiarazioni Schembri).

Le dichiarazioni, dunque, di Benvenuto e Calafato, valutate nella loro interezza, dimostrano che Avarello Giovanni ebbe un ruolo anche nella fase di organizzazione del delitto, poiché fu l'imputato a chiedere al Benvenuto l'appoggio del gruppo di Palma di Montechiaro e fu sempre l'Avarello, insieme con lo zio Bruno, a prendere parte alla decisione e a tenere i contatti tra Gallea Antonio che era detenuto e gli esponenti del gruppo che erano liberi, comunicando di volta in volta le decisioni concordemente prese.

c) Il viaggio di Calafato Salvatore e Alletto Croce in Germania e gli incontri tra i due con Parla Salvatore, Amico, Pace e Puzangaro, sui quali ha riferito Schembri, trovano la sola plausibile giustificazione nella necessità di reperire le armi per compiere anche questo delitto (le armi non furono poi interamente utilizzate solo per l'indisponibilità di Calafato Salvatore: cfr., supra, Cap.X, pag. 106) e di concordare con il gruppo che dimorava in Germania la decisione sull'omicidio del magistrato, considerata l'estrema gravità del fatto che non poteva non essere deliberato se non sull'accordo di tutti gli esponenti dei gruppi coinvolti.

5. La responsabilità di Avarello non è, tuttavia, limitata alla partecipazione alla fase organizzativa (sufficiente da sola a formulare un giudizio di responsabilità penale) ma comprende anche la fase esecutiva del delitto.

Le plurime chiamate in correità non consentono di sollevare dubbi di sorta.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori è stata positivamente valutata nei capitoli concernenti l'esame delle loro dichiarazioni e alle considerazioni allora svolte si fa esplicito richiamo.

Qui occorre sottolineare che le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni sono da sole sufficienti a integrare una prova sicura della partecipazione di Avarello all'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Deve, infatti, essere sottolineata la posizione di vertice rivestita dai due collaboratori all'interno della loro organizzazione.

Le loro conoscenze sono, dunque, il frutto di un comune patrimonio cognitivo, attinente la vita e l'attività del sodalizio criminoso, come già si è osservato nel

capitolo precedente.

Il Calafato è, infatti, il “capofamiglia” del gruppo di Palma di Montechiaro; il Benvenuto ne è esponente di rilievo, tanto da partecipare a riunioni interprovinciali e da tenere i contatti con gli altri gruppi, nel periodo di detenzione di Calafato Giovanni.

Il loro gruppo è direttamente coinvolto nel delitto sin dalla fase della sua progettazione e, al gruppo di Canicatti, fornì almeno tre degli esecutori dell'omicidio (Pace, Amico e Puzangaro).

Tuttò ciò non soltanto spiega ma rende necessaria la conoscenza di Calafato Giovanni, che ha indicato in Avarello, odierno imputato, colui il quale, seduto sul sedile posteriore della Fiat Uno, sparò, sbagliando, il primo colpo di fucile, che poi abbandonò, insieme con la pistola rubata ai carabinieri in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, nell'autovettura bruciata.

6. I difensori sia nell'atto di appello sia nelle conclusioni orali hanno sostenuto l'inattendibilità di Calafato Giovanni, deducendo che in carcere egli non poteva né essere informato né progettare l'omicidio del magistrato e che la sua collaborazione, iniziata nell'Ottobre del 1994, non aveva portato nessun elemento di novità.

In particolare, è stato affermato da uno dei difensori che non è credibile il Calafato che “non sa quando si deve svolgere il delitto, come si deve svolgere, chi lo deve eseguire, quando deve essere eseguito, come deve essere eseguito” (cfr. verb. ud. 3.1.1997, pag. 89).

L'assunto non può essere condiviso.

Ed infatti il Calafato era a conoscenza degli autori dell'omicidio, come risulta inequivocabilmente da quanto dallo stesso affermato nel corso della sua dichiarazione: “anche che me lo immaginavo già chi c'era” (cfr. verb. ud. 8.3.1995, pag.21); indica le armi che sono state utilizzate nel delitto (cfr. verb. citato, pag.24) e l'autovettura impiegata dagli autori dell'omicidio per la fuga, già usata dallo stesso Calafato nell'agguato contro i fratelli Ribisi, precisando che era stata lasciata ad Antonio Gallea dai “catanesi” (cfr. verb. citato, pag. 26 e 56 - 57); parla del movente dell'omicidio, introducendo, anche in questo caso,

elementi originali.

Egli porta, inoltre, elementi di novità e racconta il progetto iniziale, successivamente abbandonato, di depistare le indagini, facendo trovare nell'autovettura del magistrato giornali pornografici.

Giustifica il motivo per il quale non conosce il giorno dell'esecuzione del delitto con l'anticipazione determinata dalla circostanza che il dott. R. Livatino sarebbe andato in ferie l'indomani e dalla probabilità che al suo rientro avrebbe potuto avere la scorta, rendendo così molto più difficile l'esecuzione dell'agguato.

Il fatto che il collaboratore non conosca nei particolari le modalità esecutive del delitto non può sorprendere, considerati il suo stato di detenzione e la sua non partecipazione materiale al fatto.

Il ruolo di "capo" del gruppo di Palma di Montechiaro giustifica, infine, le notizie ricevute da parte di Gallea Antonio che con lui era detenuto nello stesso carcere e nella stessa cella, come è stato confermato dallo stesso Gallea (cfr. verb. ud. 8.6.1995, pag. 4).

Nessuna difficoltà poteva, dunque, avere il Gallea a comunicare a Calafato Giovanni i progetti e gli sviluppi, anche nella fase esecutiva, del delitto di cui aveva conoscenza tramite il nipote Avarello Giovanni e il fratello Bruno.

La circostanza, infine, che egli abbia iniziato la sua collaborazione nell'Ottobre del 1994 non ne sminuisce l'attendibilità, tenuto conto dell'ammissione di avere partecipato alla fase progettuale del delitto e degli elementi di novità introdotti.

Va, infine, considerata l'assenza di elementi che depongano nel senso del recepimento manipolatorio delle dichiarazioni rese anteriormente da altri.

7. La chiamata in correità di Avarello Giovanni da parte di Calafato trova un preciso riscontro nella dichiarazione di Benvenuto Giuseppe Croce il quale, come si è visto, ha riferito del ruolo dell'imputato sin dalla fase organizzativa del delitto.

I numerosi riscontri alla dichiarazione del Benvenuto sia sul fatto, oggetto di questo procedimento (impiego di un fucile a canne lunghe, di una pistola in dotazione alle forze di polizia, traiettoria dell'esplosione dei colpi dal fucile lateralmente alla Ford Fiesta ed altri) sia su fatti diversi (cfr., per i riscontri, Cap.

X, pag. 110 - 118) e l'attendibilità intrinseca, già valutata positivamente, conferiscono alla sua dichiarazione il valore di una prova sicura nei confronti dell'imputato.

I rilievi dei difensori sull'attendibilità del collaboratore sono già stati esaminati in precedenza (cfr., Cap. X, pag. 118 - 121) e alle considerazioni allora svolte si fa esplicito richiamo.

Né può essere condiviso l'assunto di uno dei difensori (cfr., verb. ud. 3.1.1997), secondo cui i riscontri dati dal Benvenuto si riferiscono a dati che egli conosceva come componente del gruppo ma non sono relativi all'omicidio, non soltanto perché, come ripetutamente si è osservato, i riscontri non devono necessariamente cadere sul fatto da dimostrare ma anche per l'indicazione specifica di dati sul delitto.

Tra questi deve ancora essere sottolineato quello relativo all'impiego di un'arma in dotazione alle forze dell'ordine per la natura obiettiva del riscontro e perché l'indicazione è stata data dal Benvenuto quando ancora tale elemento non era emerso per non essere stata depositata la perizia balistica del prof. D. Compagnini.

Il motivo di appello relativo al numero degli esecutori dell'omicidio (nell'atto di appello si sostiene che siano non più di tre; in sede di conclusioni orali uno dei difensori ha abbandonato questa tesi: cfr. verb. ud. 3.1.1997, pag. 51) è stato esaminato nel capitolo XX, al quale si rimanda (cfr., in particolare, pag.171 - 180).

L'imputato Avarello Giovanni ha sostenuto, durante l'interrogatorio reso in primo grado, che Benvenuto poteva nutrire nei suoi confronti ragioni di astio poiché era stato da lui e da suo zio pestato a sangue per debiti accumulati e non pagati.

Sul punto è sufficiente osservare che l'imputato non ha fornito alcuna prova né del pestaggio né dell'esistenza di crediti vantati nei confronti del Benvenuto.

L'affermazione che i libri contabili siano rimasti bruciati nell'incendio che avrebbe subito il negozio è sfornita del benché minimo elemento di prova.

8. Le chiamate in correità di Benvenuto e di Calafato, oltre a costituire reciproco riscontro, sono confermate dalle dichiarazioni accusatorie di Ianni Marco, Vella

Orazio e Canino Leonardo.

Ianni ha riferito dello scatto d'ira dell'imputato che seguiva una cronaca televisiva sull'omicidio del dott. R. Livatino (cfr., Cap.XII, pag. 126 - 128, anche per le considerazioni sull'attendibilità intrinseca del chiamante e per i riscontri esterni accertati).

In quell'occasione Avarello fece una spontanea confessione del delitto, affermando: "mi sono stufato, ormai la festa te l'ho fatta o te l'abbiamo fatta" (con riferimento al dott. R. Livatino).

Si deve, al riguardo, osservare, in senso contrario a quanto dedotto dal difensore (cfr. verb. ud. 3.1.1997, pag 94 - 95) secondo cui lo Ianni ha soltanto intuito ed ha avuto la sensazione della partecipazione di Avarello al delitto, che il collaboratore ha, invece, riferito una circostanza precisa, raccogliendo la spontanea confessione dell'imputato in uno scatto d'ira.

Vella Orazio ha riferito che fu lo stesso Avarello a confidargli, nel periodo in cui era stato messo a sua disposizione dai fratelli Paolello per l'esecuzione di delitti, di avere partecipato all'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. Cap. XV, pag. 146 - 151, anche per la valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore).

Canino Leonardo ha riferito di avere saputo da Grassonelli Giuseppe della partecipazione di Avarello al delitto (cfr. Cap. XIV, anche per la non rilevanza delle dichiarazioni di Grassonelli).

Le dichiarazioni accusatorie dello Ianni, del Vella e del Canino, valutate globalmente e messe in relazione alle altre prove acquisite, costituiscono ulteriori elementi probatori e hanno un indubbio valore per raggiungere la certezza della responsabilità penale dell'imputato, dando una definitiva conferma delle chiamate in correità di Benvenuto e Calafato.

9. Alle prove sopraindicate vanno aggiunte le dichiarazioni di Schembri Gioacchino.

L'indicazione di una persona calva con una parrucca bionda, tra gli esecutori dell'omicidio del dott. R. Livatino e l'identificazione in Avarello della persona calva, costituiscono un ulteriore elemento di prova a carico dell'imputato che,

valutato in correlazione alle prove già acquisite, forniscono un quadro probatorio di decisiva consistenza nei confronti dell'imputato.

La circostanza che lo Schembri abbia fatto cenno alla persona calva con parrucca soltanto nell'udienza del primo grado di questo giudizio non può avere nessuna rilevanza per sminuire l'attendibilità del collaboratore, già valutata in precedenza, ove si consideri anche che nell'udienza nessuna contestazione specifica è stata mossa in ordine alla dedotta novità dell'introduzione di tale dato da parte del collaboratore.

Sulla certa identificazione dell'Avarello nella persona calva si richiamano le considerazioni svolte nel capitolo IX e, in particolare, alle pag. 95 - 96.

Non può, inoltre, essere sottovalutato il riferimento dello Schembri all'interesse del gruppo Gallea - Avarello all'eliminazione del magistrato, costituendo ciò un ulteriore elemento nei confronti dell'imputato.

10. In sede di conclusioni orali sono stati mossi dal difensore di Avarello numerosi rilievi in ordine all'attendibilità di Schembri Gioacchino: alcuni attengono a dedotte novità introdotte dal collaboratore nell'interrogatorio reso nel primo grado di questo giudizio, altri si riferiscono a contraddizioni nelle quali egli sarebbe incorso, altri ancora a contrasti con dichiarazioni rese dal Benvenuto.

Sono stati così indicati come nuovi la circostanza della persona calva con parrucca (pag. 58), l'inceppamento di armi (pag.66), le alleanze tra i gruppi della "Stidda" (pag.64), l'utilizzazione della pistola del duplice omicidio Allegro - Anzalone (pag.66), l'indicazione della Fiat Uno (pag.68) e del rifugio di contrada Burraynito (pag. 67).

In ordine ad alcuni rilievi si è già osservato che soltanto nell'interrogatorio reso in primo grado sono state poste all'imputato domande specifiche (cf., supra, pag. 212 sulle alleanze tra i gruppi emergenti).

In relazione all'uso di una pistola già utilizzata nel duplice omicidio Allegro - Anzalone, va rilevato che già nell'interrogatorio del 22.3.1993 davanti al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta lo Schembri aveva parlato di un'arma sottratta ai carabinieri il 2.11.1989 (cfr. verb. 22.3.1993, pag.10, acquisito con ordinanza del 4.5.1995).

Lo Schembri ha, infatti, precisato, nell'udienza del 9.3.1995, di averne parlato anche prima ed anche in questo caso va sottolineato che nessuna contestazione gli è stata mossa (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag.85).

Più in generale si osserva che dall'indicazione di nuovi elementi, sollecitati alla memoria del teste con domande specifiche, non può trarsi la conseguenza, in mancanza di elementi concreti, di un uso manipolatorio da parte del collaboratore delle dichiarazioni da altri rese.

Anche altri rilievi si sono dimostrati infondati.

Della Fiat Uno Schembri aveva, infatti, riferito già nell'udienza del 26.1.1994 (cfr. verb ud. citata, pag. 9, f.142) e, ancora prima, il 22.3.1993 davanti al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta (cfr. verb. 22.3.1993, f. 10 retro, acquisito in primo grado); contrasta, dunque, con gli atti processuali l'assunto del difensore secondo cui lo Schembri parlò della Fiat Uno la prima volta nell'udienza del 9.3.1995.

Anche in ordine all'inceppamento delle armi, si deve osservare che nell'interrogatorio reso nel primo grado di questo giudizio lo Schembri parlò di inceppamento in modo dubitativo, riferendosi al fatto che l'arma non sparava a raffica, bensì a colpo singolo (cfr. verb. ud. citata, pag. 66).

Non vi è, dunque, contrasto rilevante con quanto dichiarato nella precedente udienza.

E' contraddetto dagli atti processuali l'assunto del difensore (cfr. verb. ud. citata, pag. 67) secondo cui lo Schembri soltanto il 9.3.1995 parlò del rifugio di contrada Burraynito.

E' sufficiente, al riguardo, rileggere il verbale d'udienza a pag. 100, in cui viene riportata una precedente dichiarazione del collaboratore, per accertarsi che lo Schembri del rifugio aveva già parlato il 22.3.1993 davanti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta (verbale acquisito dal giudice di primo grado).

La divergenza con quanto riferito dal Benvenuto (costui ha dichiarato che la moto sopraggiunse mentre secondo lo Schembri arrivò per prima), ad avviso della Corte, non sminuisce la complessiva attendibilità delle due dichiarazioni, valutate nella loro interezza, tenuto conto dell'autonomia delle diverse fonti cognitive e

FC

considerato che lo Schembri ha riferito ciò che ha saputo da altri in ordine alle modalità esecutive del delitto (cfr., sul punto, Cass. 27.1.1995 citata, pag. 46 - 47).

In ordine al dedotto contrasto tra i due collaboratori sul rimprovero che Benvenuto avrebbe mosso al Puzzangaro, si osserva, innanzitutto, che il Benvenuto ha ammesso di avere detto al suo interlocutore di non parlare delle loro "cose".

Ma si deve, soprattutto, considerare - come ha sottolineato la Suprema Corte nella sentenza citata - che il Benvenuto "in quanto a sua volta coinvolto nel crimine può avere taciuto o modificato taluni particolari che direttamente lo concernevano, dicendo per il resto la verità".

Ciò spiega il motivo per il quale il Benvenuto abbia mitigato la durezza del rimprovero di cui ha parlato lo Schembri.

Nessuna divergenza si nota, invece, tra quanto dichiarato dal Benvenuto in ordine all'intervento di Avarello per avere il numero di telefono del Nava e quanto dichiarato dallo Schembri, secondo cui al Puzzangaro il numero di telefono del teste fu dato dal fratello, ove si consideri che lo Schembri non sapeva e non ha quindi indicato come il fratello del Puzzangaro sia venuto in possesso del numero di telefono (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag. 86).

Un riscontro alle dichiarazioni dello Schembri è dato dallo stesso Benvenuto allorché riferisce che a telefonare al Nava furono suo fratello e il fratello di Puzzangaro che aveva ottenuto il numero del telefonino del testimone (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 92 - 93).

Il riferimento ad Avarello è stato fatto dal Benvenuto in relazione all'indirizzo e non già al numero di telefono del teste; indirizzo che l'Avarello ottenne da un cliente del Nava e che gli servì per dare incarico a suoi "referenti" a Milano (Riggio e Margiotta, il primo della "famiglia" di Riesi e l'altro di quella di Mazzarino) per un agguato da tendere al testimone (cfr. verb. ud. 27.1.1994, pag. 39, f. 187, acquisito con ordinanza del 26.1.1995, Vol. I).

Ed infatti, nell'interrogatorio del 7.3.1995 il Benvenuto spiega che fu il fratello di Puzzangaro a individuare la persona di Favara, alla quale il Nava si era rivolto per telefonare dopo l'omicidio del magistrato e ad avere ottenuto il numero del

telefonino del Nava.

11. Alle chiamate in correità di Benvenuto Giuseppe Croce e Calafato Giovanni e alle dichiarazioni accusatorie di Schembri Gioacchino, Ianni Marco, Canino Leonardo e Vella Orazio, va aggiunto come ulteriore elemento di prova nei confronti dell'imputato l'interesse dell'organizzazione criminale, di cui egli era esponente di rilievo, e del suo stesso gruppo familiare alla uccisione del dott. R. Livatino.

Di questo interesse parla Schembri Gioacchino già nell'udienza del 26.1.1994, allorché fa riferimento al gruppo Avarello - Gallea e Parla, contrapposto a Di Caro Giuseppe, e al favore che il gruppo di Palma di Montechiaro aveva dovuto fare a quello di Canicatti (cfr. verb. ud. cit., f. 128 - 129).

Nell'interrogatorio reso il 9.3.1995 ribadisce che Puzangaro e Benvenuto, parlando tra di loro, dicevano che il magistrato aveva adottato "provvedimenti pesanti" in materia di misure di prevenzione contro componenti del gruppo e, in particolare, "della famiglia di Gallea e di Parla Salvatore" (cfr. verb. ud. cit., pag. 78 - 82).

Calafato Giovanni ha, a sua volta, indicato che l'interesse del gruppo di Canicatti all'eliminazione del giudice derivava dall'incisività dell'azione del magistrato nei confronti della criminalità organizzata degli "emergenti" di Canicatti.

Il Calafato, inoltre, ha individuato un interesse specifico del gruppo familiare di Gallea in relazione alla condanna per i reati concernenti le armi, ritenuta ingiusta per mancanza di elementi di prova.

Ha, infatti, affermato il Calafato che non si spiegava né lui né il Gallea il motivo per il quale i due erano stati condannati, pur essendo in possesso della pistola il solo Rinallo ("Perché in quel momento...per me mi sembrava dura in quel momento, perché la pistola non ce l'avevamo noi ce l'aveva Rinallo diciamo": cfr. verb. ud. 8.3.1995, pag. 46).

Il Calafato ha riferito, infine, che la condanna era stata determinata dalle pressioni del maresciallo Bruno, ed ha ribadito che mancavano le prove ("...perché volendo non c'erano molti elementi per condannarci a noi diciamo": cfr. verb. ud. citata, pag. 47).

FG-

Anche il Benvenuto ha riferito che Avarello, per sostenere la necessità di eliminare il dott. Livatino, gli aveva detto che il magistrato era molto duro con la loro organizzazione e aveva citato le misure di prevenzione emesse nei confronti di elementi del gruppo e la condanna - ritenuta ingiusta - pronunciata contro Gallea Antonio e Calafato Giovanni (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 43 - 44).

Canino Leonardo ha, a sua volta, riferito che Puzangaro e il Benvenuto gli avevano detto che il magistrato era stato ucciso perché combatteva la "Stidda" (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag. 10 e 18 - 19).

Ed infine Vella Orazio ha riferito che l'Avarello gli aveva detto che il magistrato "ce l'aveva con noi" (cfr. verb. ud. 4.4.1995, pag. 13).

L'azione incisiva del magistrato contro il gruppo degli "emergenti" di Canicatti, di cui l'Avarello era esponente di rilievo, spiega e rende necessaria la partecipazione di quest'ultimo al feroce delitto, anche come componente del gruppo di fuoco, prevalentemente composto dagli uomini della "famiglia" di Palma di Montechiaro.

Anche l'esistenza di motivi più strettamente familiari, legati alla condanna dello zio Gallea Antonio, dimostra la necessità della partecipazione dell'Avarello all'omicidio del magistrato.

Tali elementi, dunque, costituiscono una definitiva conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori e, valutati in relazione alle plurime chiamate in correità e alla sicura adesione di Avarello al gruppo degli emergenti di Canicatti, contribuiscono a formare un quadro probatorio di indubbia consistenza nei confronti dell'imputato e a formulare con assoluta certezza il giudizio di responsabilità penale in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino.

12. Al complesso di tali prove, già decisive, vanno infine aggiunte le ulteriori chiamate in correità di Ianni Simon e Riggio Salvatore che indicano in Avarello uno degli esecutori del delitto commesso ai danni del magistrato.

Tali chiamate in correità confermano il quadro probatorio già acquisito nei confronti dell'imputato.

13. In relazione al prospettato alibi di Avarello, che ha affermato di essersi recato

con lo zio Gallea Bruno al commissariato di Canicatti, vanno richiamate le considerazioni svolte nel Capitolo V e va ribadito come egli nessuna prova abbia mai fornito sulla sua effettiva presenza alle ore 9,45 presso il suddetto commissariato.

Si deve, poi, sottolineare che il Benvenuto non ha mai riferito che l'Avarello si recò al commissariato di Canicatti.

Il collaboratore, nel raccontare che l'Avarello gli aveva detto di essersi creato l'alibi, ha sempre riferito che costui gli aveva narrato di avere accompagnato lo zio al carcere di Agrigento e non già al commissariato (cfr. verb. ud. 27.1.1994, pag. 27, f. 175 e verb. ud. 7.3.1995, pag. 81 e Cap. V, pag. 25 - 26, dove sono riportate le dichiarazioni rese dal Benvenuto).

La discrepanza, peraltro chiarita dal collaboratore nell'interrogatorio del 7.3.1995 (cfr. verb. ud. cit., pag. 86), relativa al fatto che nel primo dei due interrogatori il Benvenuto aveva detto che l'Avarello aveva prima accompagnato i suoi complici nel garage di contrada "Rinazzi" ed era poi andato a prendere lo zio, mentre nell'ultimo interrogatorio ha detto che l'Avarello si era recato direttamente a Canicatti, è di scarso rilievo e ininfluenza ai fini dell'alibi dell'Avarello, posto che il Benvenuto in ogni caso non ha mai detto che l'Avarello aveva accompagnato lo zio al commissariato.

Ne consegue che l'imputato ha avuto tutto il tempo necessario per andare a prendere lo zio e portarlo ad Agrigento alle ore 11,15, tenuto conto che la distanza tra Canicatti e Agrigento (circa 40 Km) è certamente percorribile in trenta minuti circa (cfr., anche, Cap. V, pag. 27).

L'alibi addotto dall'Avarello deve, dunque, ritenersi assolutamente non provato.

I difensori di Avarello hanno dedotto nell'atto di appello il seguente motivo: "se Avarello avesse predisposto l'alibi avrebbe fatto di tutto per farsi vedere alle ore 9,30 dagli agenti del commissariato di Canicatti ed alle ore 11,15 dagli agenti della questura di Agrigento".

E', tuttavia, agevole osservare come il fatto che Avarello non sia stato visto, né al commissariato di Canicatti, né alla questura di Agrigento, non possa assolutamente dimostrare che egli era presente e non aveva necessità di procurarsi l'alibi.

FC

Il non essere stato visto dimostra, semmai, che egli non c'era (la sua presenza, data la personalità dell'Avarello, non sarebbe certo sfuggita agli agenti del commissariato di Canicattì e della questura di Agrigento) e, comunque, che egli non ha saputo dare alcuna prova della sua effettiva presenza; il che, sotto il profilo processuale, equivale a ritenerlo non presente.

Ne consegue che nessuna efficacia liberatoria in favore dell'imputato può produrre il dedotto alibi.

E' stato, infatti, affermato dalla Suprema Corte che "l'alibi in tanto può produrre efficacia liberatoria in favore di chi lo allega in quanto risulti sicuramente accertato nella sua storicità" (cfr. Cass. 27.1.1995 citata, pag. 48).

Si deve, infine, osservare che Avarello Giovanni, nel corso del suo esame, ha dichiarato di essersi recato direttamente alla Questura di Agrigento dal Commissariato di Canicattì (cfr. verb. ud. 6.12.1996, pag. 15 - 16).

Egli ha precisato di essere passato sul luogo dell'omicidio del dott. Livatino e che a causa del rallentamento del traffico ebbe un ritardo non superiore ad un quarto d'ora (cfr. verb. ud. citata, pag. 28).

Ma se ciò fosse vero non troverebbe giustificazione l'intervallo di tempo tra l'orario del visto del commissariato di Canicattì (ore 9,45) e quello della questura di Agrigento (ore 11,15), tenuto conto della distanza tra Canicattì e Agrigento percorribile in una mezz'oretta.

Le contraddizioni in cui è caduto l'imputato nel corso dell'interrogatorio (non ha saputo indicare quante macchine delle forze dell'ordine vi fossero, affermando di non averle contate e che potevano essere venti o trenta; ha detto di non avere visto nulla nella scarpata; non ha saputo indicare quante autovetture erano rimaste in coda; ha affermato di non avere saputo che era stato ucciso un magistrato) escludono ogni attendibilità alle dichiarazioni rese dall'imputato e dimostrano che egli non poté passare sul tratto di strada dove era avvenuto il delitto, per recarsi con lo zio al carcere di Agrigento.

Si deve, dunque, ritenere che l'Avarello andò a prendere lo zio sicuramente dopo che costui, da solo, si recò al Commissariato di Canicattì per fare apporre il visto. Questi aspetti, in un luogo prestabilito, il nipote il quale, dopo avere preso parte all'omicidio del magistrato, lo accompagnò al carcere di Agrigento, dove

poterono riferire a Gallea Antonio le notizie riguardanti l'esecuzione del delitto.

14. In relazione agli altri motivi di appello e ai rilievi dei difensori, si osserva:

a) il motivo relativo alla non menzione di Avarello, di Pace e di Amico da parte di Schembri Gioacchino è stato esaminato nel capitolo IX (cfr., in particolare, su Amico e Pace pag. 89 - 90 e su Avarello pag. 94 - 96);

b) il motivo relativo all'impugnazione dell'ordinanza del giudice di primo grado, che ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento e di riunione con quello pendente nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce, è stato esaminato nel capitolo IV;

c) il motivo relativo alle dichiarazioni del Benvenuto sulla discesa in Sicilia di Amico, Pace e Puzangaro alla fine di Luglio o ad Agosto del 1990 è stato esaminato nel capitolo X in cui sono state riportate le dichiarazioni del Benvenuto (cfr., in particolare, pag.119) e nel capitolo XIX in cui sono state valutate le dichiarazioni dei testi Anas, Manganello e Tegtmeyer e riscontrate positivamente le dichiarazioni di Benvenuto, Schembri e Calafato (cfr., in particolare, pag.165);

d) il motivo relativo al numero degli esecutori dell'omicidio del dott. R. Livatino e alle dichiarazioni dei testi Marchica, Vinti, Principe e Iacolino è stato esaminato nel capitolo XX (cfr., in particolare, pag. 171 - 180);

e) il motivo relativo alla descrizione di un neo sul viso di uno degli esecutori del delitto è stato esaminato nel capitolo X in cui si è riferito della presenza di nei sul viso di Avarello e di un neo non evidente sulla guancia di Benvenuto (cfr. pag. 119 - 120);

f) il motivo relativo alla telefonata al ristorante Portofino è stato esaminato nel capitolo X (cfr. pag.120 - 121);

g) il motivo relativo all'alibi prospettato dall'imputato Avarello e alla richiesta di esperimento giudiziale e di ispezione dei luoghi è stato esaminato nelle pagine precedenti e nel capitolo V;

h) i motivi concernenti l'attendibilità dei collaboratori sono stati esaminati nei rispettivi capitoli concernenti la valutazione delle dichiarazioni da loro rese;

i) il motivo relativo all'accertamento, incidenter tantum, dell'esistenza dell'associazione di tipo mafioso denominata "Stidda" e dell'appartenenza a

questo sodalizio degli imputati Avarello e Puzangaro è stato esaminato nel capitolo XXI (cfr. pag. 185 - 186).

Nelle pagine precedenti è stato esaminato l'interesse di Avarello, anche per ragioni familiari, alla uccisione del dott. R. Livatino.

Le questioni sollevate dai difensori in ordine al movente e alla ricostruzione dell'omicidio saranno esaminate nei capitoli XXIV e XXV.

15. Va, infine, rilevato che non vi è alcuna prova che l'omicidio fosse stato progettato per il giorno 21.9.1990 per fare incolpare gli Allegro del reato, come dedotto nell'atto di appello.

Da nessun atto processuale è emerso tale elemento, avendo il Benvenuto riferito che egli era a conoscenza soltanto del fatto che il 21.9.1990 si sarebbero dovute trattare le misure di prevenzione sia carico degli Allegro sia a carico dei Calafato, ma che egli non sapeva né che il dott. Livatino avrebbe dovuto presiedere il collegio né che il magistrato sarebbe andato in ferie l'indomani (cfr. verb. ud. 27.1.1994, pag. 33, f. 181).

La circostanza che il 21.9.1990 dovevano essere trattate le misure di prevenzione anche a carico dei Calafato (e, in particolare, di Calafato Giuseppe: cfr., sul punto, verb. ud. 25.2.1992, dichiarazioni della dott. M. Agnello) contraddice l'assunto difensivo secondo cui l'omicidio era stato progettato per fare incolpare gli Allegro poiché, per le stesse ragioni, si dovrebbe sostenere - il che evidentemente non è possibile - che si voleva far ricadere la colpa sui Calafato.

Ma è contrario ad ogni logica ritenere che coloro che organizzano un omicidio (come i Calafato) facciano in modo che la colpa possa subito ricadere su di loro.

16. Va, dunque, affermata la responsabilità di Avarello Giovanni in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino, essendo state acquisite nei confronti dell'imputato prove consistenti e certe sulla partecipazione alla fase organizzativa ed esecutiva del delitto, attraverso le plurime chiamate in correità sopraevidenziate e l'esistenza di un interesse concreto dell'organizzazione criminale, cui egli apparteneva, nonché di un interesse specifico del suo stesso gruppo familiare all'omicidio del magistrato.

*Flaminio*

MOVENTE DELL'OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO

1. L'alta figura morale e intellettuale del dott. R. Livatino è stata delineata nella sentenza del 18.11.1992 della Corte di Assise di Caltanissetta e in quella del 13.4.1994 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con le quali è stato definito il procedimento nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico.

Sono stati così messi in rilievo "le eccelse capacità professionali" e "l'estremo rigore morale ed intellettuale" del magistrato, il coraggio di "un giudice semplice che teneva in grandissimo conto il valore della altrui vita umana viaggiando senza scorta e affermando esser preferibile la uccisione di un solo uomo a quella di due o tre carabinieri" (cfr. sentenza 18.11.1992 citata, pag. 100 - 101).

L'attività e la condotta del dott. R. Livatino sono state illustrate anche nella sentenza del 13.4.1994, nella quale si dà atto che egli "era persona e magistrato di assoluta correttezza e irreprensibilità, di ottima preparazione professionale e laborioso" (cfr. sentenza citata, pag. 350).

Anche i presidenti di sezione del tribunale di Agrigento Maria Agnello e Luigi D'Angelo hanno attestato la professionalità e il rigore morale del dott. R. Livatino (cfr. sent. 13.4.1994, pag. 41 - 44 e pag. 351).

Alle pagine delle due sentenze citate e a quelle della sentenza del 13.7.1995, relativa alla fase di primo grado di questo giudizio (cfr. pag. 156 - 157), deve farsi esplicito richiamo, in considerazione anche del fatto che la figura del magistrato, la sua imparzialità e il suo rigore morale sono pienamente riconosciuti dai difensori degli imputati.

2. Il contrasto tra la personalità, come sopra delineata, del magistrato e le dichiarazioni dei collaboratori, secondo cui il dott. R. Livatino sarebbe stato particolarmente severo con la "Stidda" e più "morbido" con "Cosa Nostra", costituisce uno specifico motivo d'impugnazione dei difensori di Avarello, i quali hanno sostenuto, sia nell'atto di appello sia nelle conclusioni orali, che anche in ciò i collaboratori avrebbero dimostrato la loro inattendibilità, indicando un falso

movente.

3. Prima di esaminare il motivo d'appello, appare necessario richiamare le pagine del capitolo precedente, nella parte in cui si è messo in rilievo l'interesse attuale e specifico dell'imputato Avarello e del suo gruppo all'eliminazione del giudice, accusato di severità nei confronti del sodalizio criminoso di cui facevano parte anche l'imputato stesso ed alcuni suoi parenti (cfr. Cap. XXIII, pag. 215 - 216).

L'Avarello e lo zio Gallea Antonio, oltre ad accusare il magistrato di severità nei loro confronti, avanzarono il sospetto di una sua parzialità a favore di "Cosa Nostra".

Il Benvenuto, infatti, ha riferito che, quando Avarello gli partecipò l'intenzione di eliminare il magistrato, gli parlò delle misure di prevenzione e della condanna - ritenuta ingiusta - nei confronti dello zio Gallea Antonio e di Calafato Giovanni, i quali erano stati dichiarati responsabili dei delitti concernenti le armi, pur essendo stato trovato in possesso di una pistola soltanto il coimputato Rinallo.

In quella stessa conversazione l'Avarello gli riferì, inoltre, che il giudice aveva un atteggiamento diverso nei confronti di "Cosa Nostra".

Ha, infatti, narrato il Benvenuto: "Si ci portava questi paragoni che nel mentre, nei confronti di "Cosa Nostra", specifica la corrente di Di Caro Giuseppe non c'erano questi attacchi diciamo" (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 44).

Calafato Giovanni, a sua volta, ha reso dichiarazioni analoghe a quelle del Benvenuto, sia in relazione alla severità del dott. R. Livatino nei confronti del gruppo degli "emergenti" sia con riferimento ad un atteggiamento meno duro nei confronti della "famiglia" di Peppe Di Caro; fatti di cui gli aveva parlato Gallea Antonio, che con lui era detenuto nella stessa cella presso il carcere di Agrigento (cfr., in particolare, ud. 8.3.1995, pag. 11 - 13).

Anche Vella Orazio ha riferito le confidenze ricevute da Avarello Giovanni sul movente dell'omicidio del magistrato.

L'Avarello, infatti, gli disse che il dott. R. Livatino "ce l'aveva con noi" (cfr. verb. ud. 4.4.1995, pag. 13).

Il Canino, a sua volta, ha raccontato che fu il Benvenuto a dirgli che il magistrato era stato ucciso, su decisione presa da "tutti insieme", perché i gruppi emergenti

pensavano che il giudice favorisse "Cosa Nostra", in quanto abitava sopra o sotto i Di Caro (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag. 18 - 19).

Ed infine, anche Schembri ha riferito che Puzangaro e Benvenuto nelle loro conversazioni facevano riferimento al fatto che, soprattutto in materia di misure di prevenzione, il magistrato avrebbe favorito il gruppo - contrapposto a quello di Avarello, Gallea e Parla - facente capo al Di Caro (cfr. verb. ud. 26.1.1994, pag. 2, f. 128 e verb. ud. 9.3.1995, pag. 78).

4. Dalle dichiarazioni dei collaboratori emerge, con evidenza, che il dott. R. Livatino fu ucciso per l'azione severa condotta nei confronti del gruppo emergente di Canicattì, rappresentato dai Gallea e dall'odierno imputato Avarello. L'astio nei confronti del magistrato è ulteriormente dimostrato dalla potenza di fuoco impiegata e dalla terribile frase, rivoltagli dal Puzangaro, prima che sparasse uno dei due "colpi di grazia".

Emerge, altresì, chiaramente che è stato il gruppo dell'Avarello e l'Avarello stesso, anche per convincere gli alleati, a seminare - nell'ambiente criminale di cui faceva parte - il sospetto sulla parzialità del dott. R. Livatino.

5. Devono, dunque, essere ritenute pienamente attendibili le dichiarazioni dei collaboratori, anche nella parte in cui vengono riferiti i motivi dell'omicidio del magistrato.

Tali motivi, infatti, sono stati loro raccontati dai protagonisti del delitto e, in particolare, tra gli altri, dagli odierni imputati Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano.

Si tratta, inoltre, di motivi interni al gruppo degli "emergenti" di Canicattì e riferibili, dunque, direttamente all'Avarello che voleva eliminare il giudice perché lo riteneva un ostacolo all'affermazione del sodalizio criminoso del quale egli era un esponente di rilievo, insieme con i suoi zii.

Il fatto che le ragioni indicate dall'Avarello, a giustificazione del feroce delitto, fossero oggettivamente false non implica necessariamente una loro falsità soggettiva, riferibile, comunque e soltanto, a coloro che organizzarono e deliberarono il delitto e ad altri (e cioè ai collaboratori) raccontarono il movente

di tale delitto.

Tra gli organizzatori vi è stato, certamente, l'Avarello che fu anche colui il quale, con deliberata menzogna, ebbe a spargere la voce di una parzialità del magistrato.

6. Il movente del delitto, com'è stato sopra delineato, rappresenta, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, un ulteriore elemento di prova nei confronti degli imputati, poiché dimostra e spiega l'interesse del gruppo di Avarello e dell'Avarello stesso all'eliminazione del magistrato.

La falsa accusa di parzialità rivolta al giudice giustifica, inoltre, l'efferatezza del delitto.

L'impiego di un gruppo di fuoco agguerrito e numeroso prova, infine, che i gruppi emergenti, oltre a voler dare un segnale allo Stato, intendevano lanciare un messaggio alla contrapposta organizzazione di "Cosa Nostra", che essi presumevano favorita, di una "potenza di fuoco" (cfr., per questa espressione, interrogatorio Calafato Giovanni 8.3.1995, pag. 13) rimasta immutata, nonostante molti componenti del gruppo fossero stati arrestati o sottoposti a misure di prevenzione.

**RICOSTRUZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'OMICIDIO**

1. La mattina del 21.9.1990 il dott. R. Livatino parti da Canicatti per raggiungere la sede del Tribunale di Agrigento, dovendo comporre il collegio per l'udienza di quel giorno.

Mentre percorreva la S.S. 640, in contrada "San Benedetto", lungo il tratto rettilineo della strada, fu aggredito a colpi d'arma da fuoco.

La sua autovettura fu prima affiancata e poi sorpassata da una Fiat Uno turbo diesel (bruciata successivamente in contrada "Gasena" nelle vicinanze dell'abbeveratoio "Petruša").

La Fiat Uno era guidata da Gaetano Puzangaro e, all'interno del mezzo, sul sedile posteriore vi era Avarello Giovanni.

Il Puzangaro, allo svincolo di Castrofilippo, attese il passaggio della Ford Fiesta del magistrato; quindi la raggiunse e l'affiancò, come viene dimostrato dalle tracce di rientranza sulla fiancata anteriore destra (ammaccatura dello sportello) della Fiat Uno.

Da questa autovettura furono esplosi due colpi di fucile che, tuttavia, non colpirono l'uomo ma la Ford Fiesta, com'è provato dai segni lasciati sullo sportello del lato guida e sul fascione della lamiera del tetto.

Questi dati obiettivi costituiscono una conferma della dichiarazione di Benvenuto, il quale ha riferito: "proprio il Puzangaro si è avvicinato accanto alla macchina, proprio glielo ha messo di proprio a striscio, l'Avarello invece di colpire il magistrato ha colpito il fascione della macchina" (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 78).

La direzione dei colpi di fucile, laterale e obliqua, prova che furono necessariamente sparati dalla Fiat Uno, come ha riferito il Benvenuto.

La circostanza che in questa autovettura non siano state trovate tracce di colpi di fucile non dimostra - come sembra sostenere il difensore di Avarello - che con il fucile si sia sparato all'esterno, ben potendo quest'arma essere utilizzata dall'interno del mezzo e con le canne, l'otturatore e il caricatore fuori dal

finestrino.

Ai colpi di fucile seguirono colpi di pistola, com'è dimostrato dai segni lasciati sulla guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro (foro di entrata) e sul parabrezza (foro di uscita) e dalla direzione obliqua dei colpi d'arma da fuoco.

Anche questi dati obiettivi confermano la dichiarazione del Benvenuto, secondo cui Avarello, mentre il magistrato stava per uscire dall'autovettura, esplose "un pò di colpi con la pistola", che poi si inceppò (cfr. verb. ud. citata, pag. 79).

L'inceppamento dell'arma trova riscontro nel rinvenimento, sul sedile anteriore sinistro della Fiat Uno, "di un serbatoio da 15 colpi per pistola cal. 9 parabellum" (cfr. verb. sopralluogo del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Agrigento del 21.9.1990, pag. 2).

Inoltre nella campagna, a m. 6,80 dal guard-rail, è stato trovato dalla polizia scientifica della Questura di Agrigento un caricatore bifilare cal. 9 parabellum "con all'interno quattro cartucce cal. 9 parabellum marca G.F.L." (cfr. verb. sopralluogo 21.9.1990, pag. 4).

Anche questa circostanza conferma la dichiarazione del Benvenuto relativa all'inceppamento di una pistola.

E' stato, inoltre, accertato che tutti e due i caricatori "sono in dotazione alla pistola Beretta, assegnata alle forze dell'ordine, sono intercambiabili con la versione civile della Beretta camerata per cartucce cal. 9x21" e che i due caricatori, "camerati per cartucce cal. 9 parabellum (9x19) sono intercambiabili con quelle della pistola Beretta, di derivazione dal modello 92 camerata per cartucce cal. 9x21 e destinate queste ultime per il mercato civile" (cfr. dichiarazioni prof. D. Compagnini, f. 244 rosso).

Il perito ha, inoltre, accertato che il caricatore rinvenuto sui luoghi aveva cartucce di due calibri (9x19 e 9x21: cfr. f. 243 rosso).

Gli esami del prof. Compagnini confermano quanto riferito dal Benvenuto in ordine ai motivi per i quali la pistola si era inceppata e, cioè, perché era stata caricata con cartucce "cal. 9x21, e cal. 9" (cfr. verb. ud. citata, pag. 79 - 80).

Alla manovra di affiancamento seguì, da parte del Puzzangaro, quella di sorpasso della Ford Fiesta davanti alla quale egli si fermò per spingerla indietro.

Questa manovra è dimostrata dall'ammaccatura della parte anteriore sinistra della

Ford Fiesta, dai frammenti di vetro del faro, dall'introflessione del paraurti nella parte sinistra e dall'ammaccatura del cofano nella parte anteriore sinistra.

I danni della Ford Fiesta trovano corrispondenza nella rientranza dello sportello anteriore destro e nell'ammaccatura della parte posteriore destra della Fiat Uno.

La manovra in precedenza descritta trova ulteriore riscontro nella posizione in cui fu trovata la Ford Fiesta, con la parte posteriore destra addossata al guard-rail e la parte anteriore alla distanza di cm. 50 dallo stesso guard-rail.

E' da escludere che il dott. R. Livatino abbia potuto tentare la retromarcia o l'inversione del senso di marcia poiché le ruote della sua autovettura erano diritte e non sterzate, come, invece, avrebbero dovuto essere in caso d'inversione del senso di marcia.

Il cambio in "folle" dimostra che il magistrato, per non rimanere intrappolato nella sua auto bloccata - posto che la Fiat Uno vi stava davanti e la spingeva - disinserì la marcia che aveva in precedenza, facendo così indietreggiare la sua autovettura per tentare, come in effetti fece, la fuga verso la campagna.

Egli, infatti, uscì dal mezzo e si diresse verso la scarpata.

Nell'atto di scavalcare il guard-rail, assumendo necessariamente una posizione di flessione del busto in avanti, fu colpito da un colpo di pistola sparato a breve distanza, da sinistra a destra e dal basso in alto (cfr. consulenza necroscopica del prof. B. Guardabasso del 20.10.1990, pag. 20).

Nel frattempo sopraggiunsero con la moto Amico e Pace.

La moto si fermò più avanti della Ford Fiesta del magistrato perché, come ha riferito il Benvenuto, non era riuscita a bloccarsi in tempo, data l'elevata velocità (cfr. verb. ud. citata, pag. 79).

La dichiarazione del Benvenuto trova riscontro nella testimonianza del Nava, il quale vide la moto ferma davanti alla Ford Fiesta e una delle due persone, notate in precedenza sulla moto (successivamente riconosciuto in Pace Domenico), scavalcare il guard-rail, impugnando una pistola con la mano sinistra, mentre l'altra era rimasta ferma sulla strada con il casco da motociclista.

Il teste inoltre vide la Fiat Uno vuota, senza persone a bordo.

Le dichiarazioni del Nava dimostrano che coloro i quali viaggiavano sull'autovettura erano già scesi lungo la scarpata per inseguire il magistrato in

fuga e che i due sulla moto giunsero più tardi, com'è provato dal fatto che il Pace stava ancora scavalcando il guard-rail.

Il magistrato, nel proseguire la fuga per la campagna, fu costretto a cambiare direzione, come dimostrano il caricatore rinvenuto nella scarpata, i bossoli e gli oggetti rinvenuti in punti diversi della vallata, lungo il percorso di oltre 81 metri fatto dal dott. R. Livatino (cfr. rilievi fotografici, acquisiti con ordinanza del 4.5.1995, n. 2 e n. 21).

Durante la fuga fu colpito da un secondo e da un terzo colpo, esplosi da dietro in avanti e da destra a sinistra (cfr. consulenza citata, pag. 20).

Il terzo colpo provocò le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale.

Il dott. Livatino fu, quindi, raggiunto da altri due colpi che gli furono sparati quando era disteso a terra.

Gli autori dell'omicidio risalirono, quindi, sulla strada e portarono la Fiat Uno e la moto Honda in contrada "Gasena", dove le incendiarono.

2. In ordine ai rilievi mossi dal difensore di Avarello nelle conclusioni del 3.1.1997, si osserva che eventuali colpi sparati verso l'autovettura del magistrato da dietro (prima o dopo i colpi di fucile), come sarebbe dimostrato dal lunotto posteriore in frantumi, non escludono la manovra di affiancamento e di sorpasso dell'autovettura del magistrato da parte della Fiat Uno e non contrastano, dunque, con la dinamica dell'agguato narrata dal Benvenuto.

La rientranza nella fiancata anteriore sinistra e gli altri segni rilevati dalla polizia giudiziaria sulla Ford Fiesta, in precedenza illustrati, nonché i danni riportati dalla Fiat Uno nello sportello anteriore destro e nello spigolo posteriore destro del (cfr. anche rilievi fotografici n. 44 - 48 per la Fiat Uno e n. 9 - 11 per la Ford Fiesta, acquisiti con ordinanza del 4.5.1995), confermano le dichiarazioni di Benvenuto sulle manovre eseguite dalla Fiat Uno (affiancamento e sorpasso della Ford Fiesta) e dimostrano che l'autovettura del magistrato fu spinta all'indietro.

La circostanza indicata dal difensore, relativa alla maggiore altezza della Fiat Uno rispetto all'altra autovettura, non esclude la spinta all'indietro, ulteriormente dimostrata dalla rientranza del cofano, nella parte sinistra, della Ford Fiesta, a causa ed in seguito all'urto subito (cfr. rilievi fotografici n. 9 - 11).

3. Anche i dati oggettivi scaturenti dalla perizia balistica, dai verbali di sopralluogo e dai rilievi fotografici confermano, come si è rilevato in precedenza, l'attendibilità delle dichiarazioni del Benvenuto sulla dinamica dell'esecuzione dell'omicidio, sull'impiego delle pistole e del fucile e sull'inceppamento di una di queste armi (la pistola caricata con cartucce di diverso calibro).

Le dichiarazioni del Benvenuto trovano, infine, come già si è rilevato, ulteriore conferma nella testimonianza di Pietro Ivano Nava.

FC

## CAPITOLO XXVI

### APPELLO DEL P.M.

1. L'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta riguarda esclusivamente il capo della sentenza relativo all'assoluzione di Avarello Giovanni e Puzzangaro Gaetano dai reati di detenzione e porto illegali di un mitra (capi b> ed e>), di ricettazione della stessa arma (capo h>) e dai reati di detenzione e porto di arma clandestina, relativamente al mitra (capi d> e g>).

A sostegno dell'appello, il P.M. ha dedotto che le dichiarazioni di Benvenuto Giuseppe Croce, Schembri Gioacchino e Calafato Giovanni sull'effettivo impiego del mitra nell'omicidio del dott. R. Livatino costituivano prova certa a carico degli imputati, a nulla rilevando, anche per le ragioni illustrate nella sentenza impugnata, il mancato rinvenimento di bossoli.

2. L'appello, ad avviso della Corte, non è fondato.

Ed infatti le dichiarazioni dei tre collaboratori sull'impiego del mitra nell'esecuzione del delitto non possono essere ritenute convergenti, considerato che gli stessi parlano di un'arma diversa.

Schembri Gioacchino ha infatti riferito, per averlo saputo da Puzzangaro, che fu utilizzato il mitra skorpion acquistato da lui in Francia (cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag. 66).

Benvenuto Giuseppe Croce, pur confermando l'uso di un mitra skorpion, esclude che siano stati impiegati il mitra UZI e i fucili a pompa, acquistati tramite lo Schembri, per il rifiuto opposto da Calafato Salvatore che aveva in consegna le armi (cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 68 - 70).

Calafato Giovanni, a sua volta, parla di un mitra di tipo diverso da quello indicato dai precedenti collaboratori, affermando che si trattava di M 12 o di mitra 45 (cfr. verb. ud. 8.3.1995, pag. 24).

La diversità dell'arma indicata dai collaboratori non consente, ad avviso della Corte, di ritenere ogni singola dichiarazione riscontrata esternamente dalle altre dichiarazioni, pur dovendosi ritenere le loro deposizioni, sotto il profilo

dell'attendibilità intrinseca, pienamente credibili.

Ma la sola attendibilità intrinseca, non suffragata da riscontri, non può portare all'affermazione di responsabilità penale, anche se l'attendibilità sia stata (come in effetti è avvenuto) ampiamente verificata per tutte le altre parti del discorso narrativo del dichiarante.

La mancanza, quindi, di un riscontro esterno comporta l'impossibilità di potere affermare la responsabilità degli imputati in ordine ai reati concernenti il mitra.

Il perito, interrogato nell'udienza del 13.6.1995, ha infatti riferito che, limitatamente ai reperti esaminati, doveva essere escluso l'impiego di un'arma tipo skorpion (cfr. verb. ud. 13.6.1995, pag. 8) e di armi che sparano a massa battente, come M 12, UZI, Machine Pistole (cfr. verb. ud. citato, pag. 10).

3. Non può, inoltre, essere condiviso il motivo di appello secondo cui la responsabilità degli imputati in ordine ai reati concernenti il mitra costituiva una conseguenza necessaria della statuizione contenuta nella sentenza della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994, divenuta irrevocabile, ove si consideri che nella sentenza impugnata non è stato mai contestato agli imputati l'impiego di un mitra (cfr. capi di imputazione nella sentenza del 13.4.1994, pag. 3 - 6) e che Amico e Pace non sono stati mai condannati per delitti concernenti quest'arma.

Peraltro, tali reati ad Amico e Pace non sono stati neppure contestati in questo giudizio.

4. Non può, ancora, una pistola mitragliatrice essere equiparata a un mitra e, dunque, l'eventuale impiego di tale pistola, anche ai fini della correlazione tra contestazione e decisione, non può configurare il reato relativo alla detenzione e al porto illegali di un mitra.

5. Va, infine, rilevato, in relazione al motivo di appello attinente la detenzione e il porto del mitra, considerata arma clandestina, che l'art. 23 della legge 18.4.1975 n. 110 si applica alle sole armi comuni da sparo.

E', infatti, consolidato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui "la detenzione ed il porto di armi da guerra con matricola abrasa non sono previste

dalla legge come reato e pertanto non sono riconducibili alle ipotesi delittuose di cui all'art. 23, L. n. 110/75. Tale norma, invero, limita la clandestinità alle sole armi comuni da sparo" (cfr., nei termini, Cass. Pen. Sez. I, 15.6.1988, n. 6947 - ud. 15.4.1988, tra le altre).

Va, quindi, esclusa la sussistenza dei delitti contestati agli imputati ai capi d) e g) di rubrica, non essendo, comunque, previsti dalla legge come reati.

6. Si deve, infine, osservare che, in ogni caso - anche a volere considerare riscontrate le dichiarazioni dei collaboratori sull'impiego di un mitra (ipotesi non ritenuta da questa Corte) - nessuna prova esiste negli atti processuali della clandestinità dell'arma, non essendo stato il mitra mai ritrovato e non essendo stati acquisiti, dunque, elementi idonei a dimostrare l'avvenuta cancellazione del numero di matricola.

FL

**POSIZIONE PROCESSUALE DI AMICO PAOLO E PACE DOMENICO  
E MOTIVI DI APPELLO**

1. Si deve, innanzitutto, precisare che Amico Paolo e Pace Domenico, in questa fase del processo, sono chiamati a rispondere del solo delitto loro ascritto al capo b) (porto illegale in luogo pubblico del fucile cal. 12 Breda con matricola cancellata).

Gli imputati sono stati, infatti, assolti dal delitto loro contestato al capo a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Su questo capo della sentenza non vi è stata impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, che ha proposto appello, nei soli confronti di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, limitatamente al capo della sentenza con la quale questi due imputati sono stati assolti in ordine ai reati concernenti il mitra.

Si deve, altresì, precisare che Amico e Pace, con la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.4.1994, divenuta irrevocabile il 27.1.1995 (cfr. sent. citata, pag. 379 bis), sono stati già ritenuti responsabili dell'omicidio del dott. Livatino e degli altri reati loro contestati (cfr. sent. citata, pag. 3 - 7 e 379).

Tutte le questioni, dunque, sollevate dal difensore, in ordine alla loro responsabilità penale sull'omicidio del magistrato (cfr. verb. ud. 27.12.1996, pag. 43 - 56), non possono essere prese in alcuna considerazione, essendosi sul punto già formato il giudicato.

Anche gli apprezzamenti sulla personalità e sull'attendibilità del teste Pietro Ivano Nava, che ha riconosciuto Pace ed Amico, sono estranei al processo portato alla cognizione di questa Corte.

Sulla personalità del Nava e, in senso contrario ai rilievi profondamente e ingiustificabilmente negativi del difensore, deve, invece, essere richiamata la valutazione della Suprema Corte, contenuta nella sentenza del 27.1.1995, laddove vengono adeguatamente apprezzati "il consapevole senso di civismo" e "l'encomiabile coraggio del Nava", che consentirono un proficuo avvio delle

indagini (cfr. sent. citata, pag. 55).

2. Fatte queste premesse, si osserva che la responsabilità penale di Amico e Pace, in ordine al reato loro contestato, è dimostrata dalla loro partecipazione, accertata con sentenza definitiva, all'omicidio del dott. R. Livatino.

La clandestinità del fucile è provata dalla cancellazione del numero di matricola. Soltanto attraverso una perizia è stato, infatti, possibile risalire al numero originario (777.446) e, quindi, al proprietario del fucile, Bruccoleri Antonio, cui era stato rubato a Favara il 2.12.1989 (cfr sent. 13.4.1994, pag.27 e 151 - 152 e consulenza del dott. C. Fatuzzo e dell'isp. G. Gentile del 4.5.1991, pag. 5, 7 e 18, f. 67, 69 e 100 degli atti acquisiti in primo grado).

3. In ordine ai motivi di appello, si osserva che è palesemente infondata la richiesta di assoluzione dal capo a), essendo già stati gli imputati assolti da tale reato dal giudice di primo grado "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" e non sussistendo le condizioni per l'assoluzione con la formula "per non avere commesso il fatto".

E', infatti, riferibile a loro, in quanto esecutori del delitto, la detenzione della pistola cal. 9 Beretta, mod. 92 SB, che fu lasciata dagli autori dell'omicidio del magistrato nella Fiat Uno, successivamente abbandonata e bruciata nelle vicinanze dell'abbeveratoio "Petruša".

Del tutto generica è, poi, la richiesta di assoluzione, per non avere commesso il fatto, dal delitto di cui al capo b).

La responsabilità di Amico e Pace è dimostrata, infatti, dalla loro partecipazione all'omicidio del magistrato e dal loro indiscutibile concorso, data la formazione del giudicato, nel reato concernente il porto illegale del fucile clandestino, essendo stata quest'arma impiegata nell'esecuzione del delitto.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere integralmente confermata.

FC

**STATUZIONI PENALI E CIVILI E MOTIVI DI APPELLO  
RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENA**

1. La responsabilità di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino (reato descritto al capo a) di rubrica), è stata dimostrata nei precedenti capitoli, quando è stata esaminata la loro posizione processuale.

Qui occorre rilevare che non può esservi dubbio sulla sussistenza dell'elemento psicologico.

a) Il dolo diretto (e l'intensità stessa del dolo) è dimostrato dall'accurata preparazione dell'omicidio, attraverso apposite riunioni, dalle modalità stesse dell'agguato e dal fatto che, per attuare il piano criminoso, Puzangaro, Pace e Amico furono fatti venire dalla Germania.

b) L'attività di deliberazione dell'omicidio e quella successiva di organizzazione e realizzazione delle modalità esecutive dimostrano anche la sussistenza della aggravante prevista dall'art. 573 n. 3) c.p. (premeditazione).

Si osserva, infatti, che gli imputati agirono *frigido pacatoque animo*, come è provato dalle modalità del delitto, attraverso un agguato, dalla stessa macchinazione dell'omicidio, deliberato e organizzato in precedenza, dal luogo, dall'ora e dalla manovra svolta per eseguirlo e per bloccare la vittima, che aveva tentato la fuga, dalle modalità della sparatoria, anche con colpi di grazia, dal movente che ha determinato il delitto e che - com'è stato in precedenza osservato - era dovuto al premeditato proposito, freddamente deliberato ed eseguito, di uccidere un magistrato che costituiva un ostacolo all'affermazione dell'organizzazione criminale di cui gli imputati facevano parte.

c) Sussistono le aggravanti previste dall'art. 61 n. 5) e 10) c.p.

In relazione alla minorata difesa, si osserva che il dott. Livatino viaggiava solo ed inerme a bordo della sua autovettura e fu costretto a tentare, invano, la fuga, scendendo per la scarpata, dove fu raggiunto e ucciso, anche con "colpi di grazia", dagli imputati che gli avevano teso l'agguato, utilizzando due veicoli e numerose

armi.

L'aggravante dell'art. 61 n. 10) c.p. è dimostrata dalla qualità della vittima (giudice del Tribunale di Agrigento) e dal movente del delitto.

d) Il numero degli autori del delitto (sicuramente non inferiore a cinque) configura l'aggravante dell'art. 112 n. 1) c.p.

2. In relazione ai delitti sulle armi si osserva:

a) detenzione e porto illegali della pistola Beretta, cal. 9 (reati descritti ai capi b> ed e> di rubrica).

La natura di arma da guerra della pistola è dimostrata dal fatto che si tratta di pistola (Beretta cal. 9, tipo 92 SB) in dotazione delle sole forze dell'ordine e dunque destinata all'armamento delle truppe nazionali, dalla spiccata potenzialità dell'arma stessa e dal suo non inserimento nel catalogo delle armi comuni da sparo.

Il rinvenimento della pistola nella Fiat Uno (si tratta, in particolare, di una delle armi sottratte da Avarello Giovanni ai Carabinieri, in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone) è prova della responsabilità degli imputati che si servirono anche di quest'arma per tendere l'agguato al dott. Livatino;

b) detenzione e porto illegali del fucile marca Breda, cal. 12 (reati descritti ai capi e> e f> di rubrica).

Anche questo fucile è stato rinvenuto nella Fiat Uno abbandonata dagli autori dell'omicidio del magistrato.

Per le considerazioni svolte sub a), va, dunque, affermata la responsabilità degli imputati, in ordine a questi reati;

c) detenzione e porto del fucile, da qualificarsi arma clandestina perché con matricola abrasa (reati descritti ai capi d> e g> di rubrica).

La perizia eseguita dal dott. Fatuzzo e dall'ispettore Gentile dimostra che la matricola del fucile era stata cancellata e che, soltanto attraverso specifici accertamenti, si è potuto risalire al numero della matricola originaria.

La responsabilità degli imputati deriva dalla riferibilità a loro della detenzione e del porto dell'arma clandestina;

d) ricettazione della pistola e del fucile (reato descritto al capo h> di rubrica).

La responsabilità degli imputati in ordine al reato è dimostrata dall'abrasione del numero di matricola, idonea, per se stessa, a dimostrarne la provenienza illecita.

In relazione al fucile si osserva poi che, attraverso la consulenza con la quale è stato possibile ricostruire il numero della matricola originaria (777446), si è risaliti al proprietario, Bruccoleri Antonino, ed è stato, così, possibile accertare che il fucile gli era stato rubato a Favara il 2.12.1989.

Vi è, dunque, la dimostrazione della provenienza illecita dell'arma e della consapevolezza degli imputati che l'avevano ricevuta con la matricola cancellata.

3. In relazione ai reati concernenti i veicoli si osserva:

a) ricettazione dell'autovettura Fiat Uno (targata AG 266280) e della moto Honda 600 (targata AG 41952) (reato descritto al capo i > di rubrica).

I due veicoli sono furono sottratti ai proprietari a Villaseta (l'autovettura è stata rubata a Vaiana Salvatore il 13.5.1990) e a Licata (la moto è stata rubata a Calamita Antonio il 9.6.1990).

La consapevolezza da parte degli imputati della provenienza illecita dei mezzi è dimostrata dall'impiego che ne hanno fatto e, più in generale, dalla messa a disposizione degli autoveicoli da parte dell'organizzazione criminale, di cui gli imputati facevano parte e della quale i mezzi costituivano una dotazione, in favore di quei componenti che erano chiamati a commettere delitti (cfr., sul punto, verb. ud. 7.3.1995, pag. 41, anche le dichiarazioni di Benvenuto sulla disponibilità della moto Honda, già utilizzata anche per l'omicidio di Coniglio Rosario).

E' agevole, infine, osservare che la gravità del delitto compiuto rende necessario l'uso di veicoli rubati e dimostra la consapevolezza degli imputati della provenienza illecita.

La successiva condotta da loro tenuta (cfr., infra, lettera b>) ne è ulteriore prova;

b) danneggiamento seguito dall'incendio dei veicoli e di alcune armi (reato descritto al capo l> di rubrica).

La responsabilità degli imputati in ordine all'omicidio del dott. R. Livatino e ai reati a questo teleologicamente connessi, descritti in precedenza, dimostra che a loro è necessariamente riferibile il reato contestato.

L'impiego di materiale incendiario, il fuoco appiccato sui mezzi in aperta campagna e la diffusività delle fiamme, notate da Milioti Rosario che avvertì subito i carabinieri di Favara, integrano l'elemento materiale del reato contestato. L'elemento soggettivo è dimostrato dalla consapevolezza di appiccare il fuoco sugli autoveicoli e sulle armi e di volere danneggiare, per mezzo dell'incendio, cose altrui.

4. Gli imputati devono, quindi, essere dichiarati responsabili di tutti i reati per i quali sono stati condannati in primo grado.

5. Non sussistono le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche, espressamente richieste da Puzzangaro Gaetano, attraverso il suo difensore.

La sola giovane età dell'imputato non può giustificare l'accoglimento della richiesta, non sussistendo le condizioni previste dall'art. 133 c.p.

L'estrema gravità del fatto e le modalità dell'esecuzione del feroce agguato, consumato ai danni di un uomo inerme e solo, e la condotta particolare del Puzzangaro, che ha dimostrato un profondo disprezzo per la vita umana, non curandosi neppure di arrecare un'inutile e volgare offesa a un uomo che stava per morire, dimostrano la profonda intensità del dolo omicidiario e sono manifestazioni della personalità dell'imputato che, seppure giovane, alla vita altrui non ha mai dato alcun valore e che, solo per fini economici, vi ha posto fine, tutte le volte che veniva chiamato dalla Germania, dove viveva con i proventi ricavati dai delitti consumati.

La personalità dell'imputato, organicamente inserito nell'associazione mafiosa, emerge, inoltre, dal certificato penale, dal quale risulta una condanna definitiva per il reato p.p. dall'art. 416 bis c.p., nonché dalla pendenza del procedimento a suo carico per l'omicidio del maresciallo Guazzelli, reato per il quale ha riportato, in primo grado, una condanna all'ergastolo.

Ed infine, per i gravissimi reati da lui compiuti, non ha mostrato mai il benché minimo segno di ravvedimento.

E, dunque, da escludere l'applicazione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena, che non troverebbero alcuna giustificazione.

Considerazioni analoghe valgono per Avarello Giovanni, coinvolto nel gravissimo delitto sin dalla fase organizzativa e già condannato all'ergastolo per un precedente omicidio.

6. La sentenza appellata deve, pertanto, essere confermata anche in ordine alla determinazione della pena nei confronti di tutti gli imputati.

7. Gli imputati Avarello e Puzangaro vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle parti civili che si sono costituite, delle spese di rappresentanza di questa fase del giudizio, da liquidarsi, in considerazione del numero delle udienze e dell'attività svolta, nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

visti gli art. 592 e 605, 544 comma terzo e 304 primo comma lett. c) c.p.p., conferma la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.7.1995, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, da Avarello Giovanni, Puzangaro Gaetano, Amico Gaetano e Pace Domenico e condanna l'Avarello, il Puzangaro, l'Amico e il Pace, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali d'appello, nonché i soli Avarello e Puzangaro alla rifusione delle spese d'appello in favore delle parti civili Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, che liquida in complessive lire 4.094.000, di cui lire 94.000 per spese e delle parti civili Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno che liquida in complessive lire 2.000.000;

indica il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza e, conseguentemente, sospende i termini di durata massima della custodia cautelare nei confronti di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano fino alla scadenza del suddetto termine di novanta giorni a decorrere da oggi.

Caltanissetta, 5 Gennaio 1997.

Il Cons. est.

*Francesco Carini*

Il Funzionario di Cancelleria  
Dott. Aida Falzone

*Aida Falzone*

Il Presidente

*[Signature]*

depositato in Cancelleria

ATTI PRIVATI O  
GIUDIZIARI

*Verba ludi*

All. 1051 .....  
Den. 0011 .....  
Rep. *104* *250000* .....  
P.P. 2411 .....  
S.P. ....  
Tr. 6491 .....  
Cm. 7571 .....  
Boh. 4561 *1220000* .....  
Cm. 0011 .....  
Av. ....  
Int. ....  
Totale L. *1470000* .....  
INVISI 9601 .....  
Tot. Gen. L. ....

REGISTRATO A CALTANISSETTA  
14 GIU. 1997

N. *199* <sup>(4923)</sup> Mod. *71* Vol. *70*

esatte lire *1470000* all'art. *1062* mod. *9*

Il Direttore  
IL DIRETTORE REGGENTE  
(*Maria Grazia Raimondi*)



*Segno amatori a pag. 245.*

239 b5

# INDICE

## CAPITOLO I

FATTO PAG. 1

## CAPITOLO II

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PAG. 8

## CAPITOLO III

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI APPELLO PAG. 16

## CAPITOLO IV

RICHIESTE DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO E DI  
RIUNIONE CON ALTRO A CARICO DI BENVENUTO  
GIUSEPPE CROCE PAG. 22

## CAPITOLO V

RICHIESTE DI ESPERIMENTO GIUDIZIALE E DI  
ISPEZIONE DEI LUOGHI PAG. 24

## CAPITOLO VI

RICHIESTE ISTRUTTORIE PAG. 28

## CAPITOLO VII

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA IN GENERE PAG. 35

CAPITOLO VIII

DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI HEIKO KSCHINNA PAG. 72

CAPITOLO IX

DICHIARAZIONI RESE DA SCHEMBRI GIOACCHINO  
EX ART. 210 C.P.P. PAG. 77

CAPITOLO X

DICHIARAZIONI RESE DA BENVENUTO GIUSEPPE  
CROCE EX ART. 210 C.P.P. PAG. 97

CAPITOLO XI

DICHIARAZIONI DI IANNI' GAETANO  
EX ART. 210 C.P.P. PAG. 124

CAPITOLO XII

DICHIARAZIONI DI IANNI' MARCO  
EX ART. 210 C.P.P. PAG. 126

CAPITOLO XIII

DICHIARAZIONI DI CALAFATO GIOVANNI  
EX ART. 210 C.P.P. PAG. 129

CAPITOLO XIV

DICHIARAZIONI DI CANINO LEONARDO  
EX ART. 210 C.P.P. PAG. 139

## CAPITOLO XV

DICHIARAZIONI DI VELLA ORAZIO

EX ART. 210 C.P.P.

PAG.146

## CAPITOLO XVI

DICHIARAZIONI DI IANNI' SIMON

EX ART. 210 C.P.P.

PAG. 152

## CAPITOLO XVII

DICHIARAZIONI DI RIGGIO SALVATORE

EX ART. 210 C.P.P.

PAG. 158

## CAPITOLO XVIII

DICHIARAZIONI DI SAMPERI ALFIO

EX ART. 210 C.P.P.

PAG. 161

## CAPITOLO XIX

DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI CHRISTIANE ANAS,

FILIPPO MANGANELLO E MARJON TEGTMEYER

RILEVANZA PROCESSUALE

PAG. 163

## CAPITOLO XX

DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI GAETANO MARCHICA,

GAETANO IACOLINO, ANTONIO VINTI E GIACOMO PRINCIPE

RILEVANZA PROCESSUALE

PAG. 168

CAPITOLO XXI

DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI IERFONE FELICE PAG. 181

CAPITOLO XXII

POSIZIONE PROCESSUALE DI PUZZANGARO GAETANO  
E MOTIVI DI APPELLO PAG. 187

CAPITOLO XXIII

POSIZIONE PROCESSUALE DI AVARELLO GIOVANNI  
E MOTIVI DI APPELLO PAG. 200

CAPITOLO XXIV

MOVENTE DELL'OMICIDIO DEL DOTT. R. LIVATINO PAG. 221

CAPITOLO XXV

RICOSTRUZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'OMICIDIO PAG. 225

CAPITOLO XXVI

APPELLO DEL P.M. PAG. 230

CAPITOLO XXVII

POSIZIONE PROCESSUALE DI AMICO PAOLO E PACE  
DOMENICO E MOTIVI DI APPELLO PAG. 233

CAPITOLO XXVIII

STATUZIONI PENALI E CIVILI E MOTIVI DI APPELLO  
RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENA

PAG. 235